

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 27

mercoledì, 08 luglio 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	9
SEZIONE I	10
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	11
DELIBERAZIONE 23 giugno 2026, n. 38	
Toscana promozione turistica. Nomina del Collegio dei revisori.	
.	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	14
MOZIONE APPROVATA IN COMMISSIONE 18 giugno 2026, n. 4	
In merito ai disservizi del trasporto ferroviario regionale, con particolare riferimento alla linea ArezzoFirenze, e alle conseguenze per utenti e pendolari.	
.	14
MOZIONE APPROVATA IN COMMISSIONE 30 giugno 2026, n. 95	
In merito all'integrazione della denominazione delle stazioni ferroviarie di Navacchio e Cascina	
.	16
MOZIONE 23 giugno 2026, n. 134	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 giugno 2026. In merito alla necessità di un intervento legislativo nazionale per sanare il "vulnus", documentale e autorizzativo, che limita l'espatrio e la partecipazione a esperienze educative, scolastiche, sportive e familiari dei minori in affidamento familiare o collocamento presso terzi.	
.	18
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	20
DECRETO 30 giugno 2026, n. 139	
Attribuzione dell'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore di IRPET.	
.	20
DECRETO 30 giugno 2026, n. 140	
Commissione terapeutica regionale. Ricostituzione.	
.	23

DECRETO 30 giugno 2026, n. 141

Art. 37 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio relativo al contributo straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio.

27

DECRETO 30 giugno 2026, n. 142

Art. 36 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri relativo al contributo straordinario per la realizzazione di un canile comprensoriale all'Isola dell'Elba.

40

DECRETO 30 giugno 2026, n. 143

Art. 40 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo Accordo di programma tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni del Mugello relativo al contributo straordinario per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale.

53

DECRETO 2 luglio 2026, n. 144

Società Firenze Fiera S.p.A.. Delega a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 2 luglio 2026, in seconda convocazione.

66

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

69

DELIBERAZIONE 26 giugno 2026, n. 788

Partecipazione delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese ittiche regionali di produzione, trasformazione e commercializzazione alla Manifestazione "Expo Asia" dal 2 al 4 settembre 2026 a Singapore, nell'ambito dello Stand Italia del Masaf.

69

DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 796

DGR 1283/2025 - PR FSE+ Toscana 2021-2027 Attività 3.h.5. - Approvazione degli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi. Attribuzione ulteriori risorse a valere sul PR Toscana FSE+ 2021-2027.

76

DELIBERAZIONE 26 giugno 2026, n. 801

Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 "Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la selezione di progetti per il Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana, con particolare attenzione all'identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell'offerta turistica" e ss.mm.ii - ulteriore integrazione di risorse.

80

DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 815	
PR FSE+ 2021 2027 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2026/202.	
.....	84
DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 816	
Diritto allo studio scolastico - Intervento finalizzato al rafforzamento della dotazione libraria dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) per l'anno scolastico 2026/2027.	
.....	94
DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 817	
Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori.	
.....	98
DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 818	
Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99: Criteri di riparto e Modalità di impiego del Fondo Esercizio Finanziario EF 2026 alle Fondazioni ITS Academy della Toscana.	
.....	107
DELIBERAZIONE 29 giugno 2026, n. 821	
l.r. 32/2002: Approvazione "Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione", di cui alla d.g.r n. 584 del 13/05/2024.	
.....	115
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	133
DELIBERAZIONE 18 giugno 2026, n. 78	
Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un bando nell'ambito della celebrazione della "Giornata dell'Europa" anno 2026.	
.....	133
DELIBERAZIONE 25 giugno 2026, n. 84	
L.r. 46/2015, articolo 3 quinquies - Linee di indirizzo per la concessione dei contributi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale.	
.....	137
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	144
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale	
DECRETO 11 giugno 2026, n. 12766 - certificato il 12 giugno 2026	
DISMISSIONE DI UN TRATTO DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA SP 38/A "DI TREQUANDA", DALLA PROGR. KM 4+990 ALLA PROGR. KM 5+230 LATO DX, NEL COMUNE DI TREQUANDA (SI).	
.....	144
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo	

DECRETO 29 giugno 2026, n. 14176 - certificato il 29 giugno 2026 L.R. 51 /2019 "Disciplina dei Distretti Biologici" Distretto Biologico del Territorio Fiorentino. Presa d'atto di adesione di nuovi Comuni con contestuale estensione del territorio distrettuale e presa d'atto della nomina di un comitato d'indirizzo.	150
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	
DECRETO 30 giugno 2026, n. 14348 - certificato il 30 giugno 2026 Attribuzione incarico di responsabilità del Settore "Genio Civile Valdarno Superiore".	152
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale	
DECRETO 30 giugno 2026, n. 14485 - certificato il 1 luglio 2026 Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R".	159
Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit - Settore VIA	
DECRETO 1 luglio 2026, n. 14590 - certificato il 2 luglio 2026 Proroga del termine di efficacia del decreto dirigenziale di verifica di assoggettabilità n. 191 del 09/01/2023, relativo al progetto di realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 ed in via Longobarda, nel Comune di Massa. Proponente: CERMEC S.p.a. - Provvedimento conclusivo.	164
DECRETO 3 luglio 2026, n. 14666 - certificato il 3 luglio 2026 Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R.10/2010, art. 48. Progetto preliminare della cassa di espansione sul Torrente Ombrone Pistoiese, in Località Ciliegiole, nel Comune di Pistoia (PT). Proponente: Genio Civile Valdarno Centrale. Provvedimento conclusivo.	172
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro	
DECRETO 3 luglio 2026, n. 14707 - certificato il 3 luglio 2026 Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro: riassetto parziale dei settori della direzione.	201
ALTRI AVVISI	
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Toscana Sud Est. Programmazione Risanamento Acustico	207

SR 64 del Cipressino Intervento 1 - Stralcio 5 - Intervento di adeguamento in sede dall'intersezione con la SC ex 223 alla progr. Km 4+440 - Comune di Civitella Paganico - Provincia di Grosseto Art. 14 comma 2 Legge 241/90 e successive modificazioni - Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ex D.Lgs 36/2023 Art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere Art. 24 comma 1 ter Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88 - Variante agli atti di governo del territorio nel Comune interessato e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

..... 207

SEZIONE II 210

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi 211

COMUNE DI ARCIDOSO (Grosseto)

Art. 34 L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - Variante al Regolamento Urbanistico.

..... 211

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

ADOZIONE DI VARIANTE N. 3 AL PIANO OPERATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 24 DEL 28/05/2024 PER VARIANTE DI MANUTENZIONE AL PIANO OPERATIVO STESSO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 65/2014.

..... 212

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Decreto di immissione in possesso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. LOTTIZZAZIONI "IL PINO".

..... 213

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

AVVISO D'ADOZIONE ai sensi dell'Art. 111 della L.R. 65/14 - PIANO DI RECUPERO per demolizione e ricostruzione volumetrie incongrue in Località Montanare n. 78 nel Comune di Cortona (AR) - proprietà di Chiappini Donatella.

..... 214

COMUNE DI GROSSETO

Variente al Regolamento Urbanistico art. 238 LRT 65/14, per la rigenerazione del PEEP di via De'Barberi in attuazione della proposta PINQUA per la Città di Grosseto - approvazione scheda normativa "RCp_05A_via de Barberi" per il completamento dei lotti 7, 8 e 9 mediante approvazione di progetto di opera pubblica, ai sensi dell'art. 34 della LRT 65/2014.

..... 215

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 21/1992 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 67/1993.

..... 216

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)	
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34-232 e 238 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 PER IL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURE PER FAVORIRE LO SVILIPPO DEL TURISMO ITINERANTE IN CASENTINO - CUP D55J22000020007 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN LOCALITA' SAN PIERO IN FRASSINO NEL COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO.	
.	217
Variante n.21 al Regolamento Urbanistico Comunale costituita ai sensi dell'art. 34, c. 1, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., mediante approvazione del documento d'indirizzo alla progettazione del L.R. 23/2025 art. 56 "Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia in località San Piero in Frassino" - CUP F85E25000090006.	
.	218
COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)	
VARIANTE SEMPLIFICATA DI MANUTENZIONE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE - ADOZIONE AI SENSI DEGLI ART.LI 19, 28BIS, 30 E 32 DELLA L.R.65/2014.	
.	219
COMUNE DI PONSACCO (Pisa)	
AVVISO DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R.49/2011.	
.	220
AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA PER MODIFICHE E INTEGRAZIONI A LLE N.T.A. DEL P.O.C. VARIANTE SEMPLIFICATA (ART.30 L.R.T.65/2014).	
.	221
COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)	
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA). ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 89/1998.	
.	222
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)	
Adozione della Variante semplificata al Piano Operativo denominata "Ampliamento area a verde per impianti sportivi - AVs - Località Troghi" ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 contestuale all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "Riqualificazione del campo di calcio "G. Impastato" ubicato in Via U. Terracini - Località Troghi mediante la realizzazione di una nuova copertura della tribuna spettatori e nuovo impianto di illuminazione", apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.	
.	223
COMUNE DI SARTEANO (Siena)	

ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ANTICIPATRICE DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 238 DELLA L.R. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

. 224

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 157 al B.U. n. 27 del 08/07/2026
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE del 29 giugno 2026, n. 787 PR FSE+ 2021-2027 Approvazione del documento riepilogativo delle "Forme di sovvenzione e modalità di rendicontazione nel Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana" Modifiche alla DGR n. 517 del 05 maggio 2025.
Supplemento n. 158 al B.U. n. 27 del 08/07/2026
GIUNTA REGIONALE - Decisioni
DECISIONE del 29 giugno 2026, n. 7 PR FESR 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 4.
Supplemento n. 159 al B.U. n. 27 del 08/07/2026
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
DELIBERAZIONE del 22 giugno 2026, n. 781 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011.
DELIBERAZIONE del 22 giugno 2026, n. 782 Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011.
DELIBERAZIONE del 22 giugno 2026, n. 783 Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011.

SEZIONE I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 GIUGNO 2026.

Presidenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Deliberazione 23 giugno 2026, n. 38:

Toscana promozione turistica. Nomina del Collegio dei revisori.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Visto l'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2016 con il quale si disciplina l'Agenzia di promozione economica della Toscana, già istituita dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") e si prevede che la stessa assuma la denominazione di Toscana promozione turistica;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. 22/2016 il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo di Toscana promozione turistica;

Visto l'articolo 14 della l.r. 22/2016 il quale disciplina il Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica e prevede, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del comma 1, il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente;
- ai sensi del comma 2, il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati;

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica è scaduto il 12 gennaio 2026;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica e di individuarne il presidente per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera b), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia

di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”) con la quale sono state disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell’elenco regionale dei revisori legali;

Visto l’elenco regionale dei revisori legali di cui all’articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Petrecca Ettore;
- Chirico Arcangelo;
- Giachetti Roberta;
- Perfetti Pietro;
- Alessandri Lapo;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 2026, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica con la seguente composizione:

- il signor Petrecca Ettore, presidente;
- il signor Chirico Arcangelo, componente;
- la signora Giachetti Roberta, componente;

Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico:

- il signor Petrecca Ettore, presidente;
- il signor Chirico Arcangelo, componente;
- la signora Giachetti Roberta, componente;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal signor Petrecca Ettore, dal signor Chirico Arcangelo e dalla signora Giachetti Roberta, sotto le proprie responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l’incarico, attestano il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Petrecca Ettore, signor Chirico Arcangelo e la signora Giachetti Roberta sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare il Collegio dei revisori di Toscana promozione turistica con la seguente composizione:

- il signor Petrecca Ettore, presidente;
- il signor Chirico Arcangelo, componente;

- la signora Giachetti Roberta, componente;
- 2. di dare atto che il suddetto incarico ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 22/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Quarta Commissione
Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

MOZIONE n. 4 approvata nella seduta del 18 giugno 2026

OGGETTO: In merito ai disservizi del trasporto ferroviario regionale, con particolare riferimento alla linea Arezzo–Firenze, e alle conseguenze per utenti e pendolari

La Quarta commissione consiliare

Visti:

- il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Toscana e Trenitalia spa per il periodo 2019–2034;
- la Carta dei servizi 2024 di Trenitalia – direzione regionale Toscana, che impegna il gestore a garantire standard adeguati di puntualità, affidabilità, informazione e qualità del servizio;

Tenuto conto che:

- la linea ferroviaria Arezzo–Firenze, asse strategico per la mobilità regionale e per il collegamento con il capoluogo, presenta da tempo criticità, tra cui ritardi frequenti, soppressioni, sovraffollamento e disservizi a bordo e nelle stazioni;
- tali criticità coinvolgono quotidianamente studenti, lavoratori e pendolari, incidendo sulla qualità della vita e sull'organizzazione delle attività lavorative e di studio;
- i disservizi sono spesso accompagnati da una comunicazione non tempestiva o non adeguata all'utenza, con ulteriori disagi per i viaggiatori;
- il costo degli abbonamenti ferroviari rappresenta una voce significativa per le famiglie, che si aspettano un servizio efficiente e coerente con gli standard previsti;

Rilevato che:

- la rete ferroviaria interessata è oggetto di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, che, seppur necessari, incidono temporaneamente sulla regolarità del servizio;
- Rete ferroviaria italiana (RFI) ha programmato interventi di manutenzione straordinaria sulla linea storica Firenze–Arezzo dall'8 gennaio al 28 febbraio 2026, con investimento di ventitré milioni di euro, rinnovo binari tra Firenze Rovezzano e Incisa e nella stazione di San Giovanni Valdarno;
- negli ultimi mesi si sono verificati ulteriori episodi di ritardi e disagi significativi lungo la direttrice Firenze–Roma e nelle tratte connesse, con ripercussioni dirette anche sulla linea Arezzo–Firenze;
- la continuità e l'affidabilità del servizio ferroviario rappresentano un elemento essenziale per ridurre l'utilizzo del mezzo privato, contenere il traffico e contribuire agli obiettivi ambientali e di sostenibilità;

Ritenuto che:

- un sistema ferroviario efficiente, accessibile e affidabile costituisce una condizione fondamentale per il diritto alla mobilità, per la competitività dei territori e per la qualità della vita dei cittadini;
- sia necessario affrontare le criticità della linea Arezzo–Firenze e delle tratte connesse attraverso un approccio coordinato tra Regione, gestori dell'infrastruttura e del servizio, enti locali e rappresentanze dei pendolari;
- sia opportuno rafforzare gli strumenti di monitoraggio, programmazione e informazione all'utenza, anche alla luce degli interventi infrastrutturali in corso e programmati;

Preso atto che:

- si sono svolti momenti di confronto pubblico tra istituzioni, amministrazioni locali e rappresentanze dei pendolari, nei quali sono emerse in modo chiaro le criticità del servizio e la necessità di interventi strutturali e organizzativi;
- la Giunta regionale, con l'assessore regionale ai trasporti, ha avviato periodiche interlocuzioni con i soggetti competenti in materia di trasporto ferroviario, anche al fine di individuare soluzioni migliorative e condivise, anche mediante la convocazione di tavoli di confronto istituzionale;

Considerato che la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, persegue l'obiettivo di garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente, integrato e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori;

Impegna
la Giunta regionale

a confrontarsi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete ferroviaria italiana (RFI) e con gli altri soggetti competenti per sollecitare un cronoprogramma aggiornato e trasparente degli interventi infrastrutturali, ordinari e straordinari, relativi alla linea ferroviaria toscana in generale, ed aretina in particolare, con indicazione degli effetti attesi su puntualità, capacità della linea e qualità del servizio;

a promuovere, di concerto con RFI e Trenitalia, una rimodulazione e un potenziamento dell'offerta ferroviaria nelle fasce dei pendolari lavoratori e studenti, anche attraverso: incremento delle corse, adeguamento della capacità dei convogli e miglioramento delle coincidenze con il trasporto pubblico locale;

a concertare con RFI e Trenitalia un rafforzamento dei sistemi di informazione all'utenza, garantendo comunicazioni tempestive, coordinate su ritardi, cancellazioni e variazioni del servizio, e facilmente accessibili a tutti gli utenti, inclusi i più anziani e quelli meno pratici con le tecnologie digitali;

a monitorare con continuità gli indicatori di qualità del servizio (puntualità, affidabilità, soppressioni, affollamento), riferendo periodicamente alla commissione consiliare competente;

a verificare la corretta applicazione delle misure di indennizzo previste dal contratto di servizio alla luce dell'indice di puntualità riscontrato sulla linea Arezzo-Firenze;

a riferire in commissione consiliare competente sugli esiti del confronto con RFI e Trenitalia e sulle azioni intraprese o programmate;

a trasmettere il presente atto al Governo e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Quarta Commissione
Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

MOZIONE n. 95 approvata nella seduta del 30 giugno 2026

OGGETTO: In merito all'integrazione della denominazione delle stazioni ferroviarie di Navacchio e Cascina

La Quarta commissione consiliare

Premesso che:

- il sistema ferroviario regionale costituisce un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile, l'integrazione territoriale e lo sviluppo socioeconomico dei territori;
- la denominazione delle stazioni ferroviarie riveste un ruolo rilevante non solo sotto il profilo logistico, ma anche identitario, turistico e di riconoscibilità territoriale;
- in diversi contesti regionali e nazionali è prassi consolidata affiancare alla denominazione principale delle stazioni ferroviarie ulteriori riferimenti geografici al fine di rappresentare adeguatamente i territori serviti;

Considerato che:

- la stazione ferroviaria di Navacchio, sita nel Comune di Cascina, rappresenta un punto di accesso significativo anche per il territorio del Comune di Calci, che ne risulta direttamente servito sotto il profilo della mobilità ferroviaria anche in considerazione della navetta TPL attiva;
- analogamente, la stazione ferroviaria di Cascina costituisce un riferimento importante anche per il Comune di Vicopisano, in ragione della prossimità territoriale e dei flussi quotidiani di utenza;
- una più puntuale denominazione delle stazioni contribuirebbe a migliorare l'orientamento dell'utenza, a valorizzare i territori coinvolti e a rafforzarne l'attrattività, anche in chiave turistica;

Ritenuto che:

- l'integrazione delle denominazioni delle stazioni ferroviarie possa rappresentare un intervento a basso impatto economico ma ad alto valore simbolico e funzionale;
- tale iniziativa si inserisce coerentemente nelle politiche regionali di promozione della mobilità sostenibile, della coesione territoriale e della valorizzazione delle identità locali;

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi presso Rete Ferroviaria Italiana affinché venga valutata e realizzata:

- l'integrazione della denominazione della stazione ferroviaria di Navacchio in "Navacchio-Calci";
- l'integrazione della denominazione della stazione ferroviaria di Cascina in "Cascina-Vicopisano";

a promuovere il coinvolgimento degli enti locali interessati, in particolare dei Comuni di Calci, Vicopisano e Cascina, al fine di condividere il percorso istituzionale e amministrativo necessario;

a sostenere, nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile a garantire una maggiore riconoscibilità territoriale del sistema ferroviario su base regionale, anche attraverso una revisione delle denominazioni delle stazioni coerente con i bacini effettivi di utenza;

a promuovere, di concerto con gli enti competenti, la valutazione di fattibilità e l'eventuale creazione del collegamento del TPL tra Cascina e Vicopisano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 134 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 giugno 2026.

OGGETTO: In merito alla necessità di un intervento legislativo nazionale per sanare il “vulnus”, documentale e autorizzativo, che limita l'espatrio e la partecipazione a esperienze educative, scolastiche, sportive e familiari dei minori in affidamento familiare o collocamento presso terzi.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il superiore interesse del minore costituisce principio fondamentale dell'ordinamento interno, europeo e internazionale, e deve orientare ogni decisione pubblica che incida sulla vita, sull'identità, sulla crescita, sull'educazione e sulla piena partecipazione sociale dei bambini e degli adolescenti;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), riconosce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e disciplina, tra gli altri istituti, l'affidamento familiare e il collocamento del minore presso terzi, anche nell'ambito dell'affidamento al servizio sociale;
- in alcune situazioni di affidamento familiare, collocamento presso terzi o presa in carico da parte dei servizi sociali, si registrano criticità documentali e autorizzative che possono impedire ai minori, nati o stabilmente residenti in Italia, di partecipare pienamente alla vita scolastica, formativa, sportiva, familiare e sociale;
- le situazioni emerse non sono omogenee e possono riguardare: da un lato, minori che non riescono a ottenere un passaporto o altro documento valido per l'espatrio dallo stato di origine dei genitori biologici, per mancata registrazione alla nascita, difficoltà consolari, assenza o mancata collaborazione dei genitori biologici o altre cause non imputabili al minore; dall'altro lato, minori che sono in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio, ma che in ragione della condizione di affidamento o collocamento presso terzi, non possono comunque uscire dall'Italia con la famiglia affidataria o collocataria per assenza di poteri, autorizzazioni o procedure chiare e uniformi;
- entrambe le tipologie di criticità, come soprariordato, possono determinare l'impossibilità di partecipare a viaggi scolastici, attività formative, esperienze sportive, visite a familiari residenti all'estero e ordinari momenti di vita familiare, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai coetanei e agli altri figli presenti nel medesimo nucleo familiare;
- l'assenza di una disciplina nazionale uniforme e di procedure operative con tempi certi può determinare stalli prolungati, con effetti concreti sulla vita quotidiana dei minori coinvolti e delle famiglie che li accolgono.

Considerato che:

- la vicenda emersa in Toscana, relativa a un minore in affidamento familiare privo di documento valido per l'espatrio, ha contribuito a portare all'attenzione pubblica una criticità più ampia, successivamente riscontrata anche attraverso segnalazioni provenienti da altre famiglie affidatarie in diverse regioni italiane;
- il tema ha avuto rilevanza mediatica nazionale e ha contribuito a far emergere una problematica non isolata, che riguarda il rapporto tra tutela minorile, poteri degli affidatari o collocatari, servizi sociali, autorità giudiziaria, comuni, questure, prefetture e autorità consolari;
- sul tema sono stati presentati atti parlamentari di sindacato ispettivo e iniziative rivolte al Governo, tra cui interrogazioni e interpellanze sottoscritte da parlamentari appartenenti a differenti forze politiche.

Preso atto che:

- è in fase di predisposizione una proposta normativa, finalizzata a sanare il “vulnus” attraverso una disciplina nazionale uniforme, capace di chiarire poteri, procedure documentali, autorizzazioni e strumenti operativi a tutela dei minori in affidamento familiare o collocamento presso terzi;
- tale proposta dovrebbe, in sintesi, essere incentrata sull'introduzione di strumenti uniformi per attestare i poteri dei soggetti affidatari, collocatari o dei servizi sociali nei rapporti con la pubblica amministrazione e sulla previsione di procedure chiare nei casi in cui il documento di viaggio risulti non ottenibile, non utilizzabile o non sufficiente a consentire l'espatrio del minore con la famiglia affidataria o collocataria.

Valutato che:

- il tema investe competenze prevalentemente statali in materia di documenti di viaggio, immigrazione, rapporti con autorità estere, ordinamento civile, poteri connessi all'affidamento e coordinamento tra amministrazioni;
- le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sociale, minorile, educativa e di sostegno alle famiglie, possono svolgere un ruolo importante di impulso istituzionale, ricognizione del fenomeno, raccordo con i territori e sollecitazione verso il Governo e il Parlamento.

Impegna
la Giunta regionale

1. a rappresentare al Governo e al Parlamento la necessità di un intervento legislativo nazionale, chiaro e uniforme, volto a superare il limbo documentale e autorizzativo dei minori in affidamento familiare o collocamento presso terzi, privi di documenti validi per l'espatrio o impossibilitati a espatriare con la famiglia affidataria o collocataria per cause non imputabili agli stessi;
2. ad attivarsi contestualmente, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di promuovere una posizione condivisa sul tema e stimolare un'azione coordinata delle regioni volta a sostenere, presso le competenti sedi istituzionali, l'esigenza di una disciplina nazionale idonea a garantire certezza amministrativa, continuità documentale e uniforme tutela dei percorsi di vita dei minori interessati, assumendo a riferimento i contenuti richiamati in narrativa;
3. a sollecitare il Governo affinché vengano individuati tempi certi, uffici competenti e criteri omogenei per la gestione dei casi in cui il minore in affidamento o collocamento non possa ottenere, utilizzare o far valere un documento idoneo all'espatrio per cause non imputabili allo stesso;
4. a sostenere, nel rispetto delle competenze statali, ogni iniziativa utile a garantire che i minori in affidamento non siano esclusi da viaggi scolastici, esperienze formative, attività sportive, relazioni familiari e percorsi educativi per mere ragioni documentali, autorizzative o per mancanza di coordinamento tra uffici;
5. a valutare una ricognizione regionale, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni, dei servizi sociali territoriali, dei centri affido e degli enti competenti, finalizzata a comprendere se nel territorio toscano siano presenti ulteriori casi analoghi di minori in affidamento o collocamento privi di adeguata documentazione per l'espatrio o bloccati in procedimenti documentali e autorizzativi complessi;
6. a favorire un raccordo istituzionale con gli enti locali e i servizi competenti, affinché le eventuali criticità documentali o autorizzative relative ai minori in affidamento siano intercettate tempestivamente e segnalate agli uffici statali competenti senza lasciare sole le famiglie affidatarie o collocatarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 139 del 30 giugno 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Attribuzione dell'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore di IRPET

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53, (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 Ordinamento dell'IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R del 5 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione;

Richiamato il proprio decreto n. 135 del 25 maggio 2021, con il quale il Dott. Nicola Sciclone è stato nominato Direttore di IRPET con durata coincidente a quella della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008, e pertanto fino al centocinquantesimo giorno successivo alla prima riunione del nuovo consiglio regionale;

Vista la legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali) che ha prorogato fino al 9 ottobre 2026 la durata degli incarichi dei direttori degli enti dipendenti della Regione Toscana, tra cui IRPET, nelle more del riordino della *governance* richiesto dalla Corte dei Conti nelle relazioni sul giudizio di parifica del rendiconto della Regione;

Vista la legge regionale 20 maggio 2026 n. 8, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 29, parte prima, del 27 maggio 2026, che ha abrogato la l.r. 4/2026 in seguito all'intenzione del Governo di impugnarla davanti alla Corte costituzionale;

Considerato, pertanto, che dalla data di efficacia dell'abrogazione disposta dalla l.r. 8/2026 è giunto a termine l'incarico di Direttore conferito al Dr. Nicola Sciclone, e che lo stesso sta continuando ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* per un massimo di 45 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5/2008 e degli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi);

Considerato che il Direttore di IRPET, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della l.r. 59 del 29 luglio 1996, ha la rappresentanza legale ed a lui compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto di cui è indispensabile garantire la continuità amministrativa;

Ritenuto che, per garantire la continuità amministrativa di IRPET, si rende necessaria la nomina di un commissario;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettere c) e c bis), della l.r. 53/2001, in base al quale la Regione può nominare commissari nei propri enti dipendenti in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento degli stessi;

Ritenuto che il Commissario di Irpet svolga tutte le funzioni attribuite al Direttore di Irpet dall'articolo 9 bis, comma 1, della l.r. 59 del 29 luglio 1996;

Considerato che, sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 31 dicembre 2025 (Incarichi dei componenti della Giunta regionale. Modifiche al d.p.g.r. 219/2025) gli indirizzi agli enti vigilati e agli enti dipendenti competono direttamente al Presidente della Giunta;

Ritenuto di conferire l'incarico di commissario per l'esercizio delle funzioni di Direttore di IRPET al Dott. Nicola Sciclone, in possesso della qualificazione professionale e dell'esperienza amministrativa necessarie per lo svolgimento dell'attività;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il Dott. Nicola Sciclone, oltre ad accettare l'incarico in questione e gli obblighi conseguenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del d.p.g.r. 49/R/2009 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina ed agli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, in particolare i commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Stabilito che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore di IRPET abbia decorrenza dall'esecutività del presente decreto e durata fino alla nomina del nuovo Direttore di IRPET, o fino alla adozione di nuove soluzioni organizzative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001 e dell'art. 7 del Regolamento di attuazione 5 agosto 2009 n. 49, di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità pari a quella attualmente in effettivo godimento da parte del direttore, al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione, e cioè di € 162.406,00 (di cui 120.000,00 retribuzione, € 28.560,00 contributi INPS, € 10.200,00 irap, € 3.456,00 inadel e € 190,00 inail) su base annua, commisurata all'effettiva durata dell'esercizio della pubblica funzione, e che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

DECRETA

1. di attribuire al Dott. Nicola Sciclone, per le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore di IRPET;

2. di stabilire che l'incarico di commissario è attribuito con decorrenza dall'adozione del presente atto e durata fino alla nomina del nuovo Direttore, o alla adozione di nuove soluzioni organizzative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

3. di stabilire che il commissario eserciti tutte le funzioni attribuite al Direttore di IRPET ai sensi della l.r. 30/2009 e presenti, allo scadere dell'incarico, una relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;

4. di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione 5 agosto 2009 n. 49, pari al corrispettivo fin qui previsto per il Direttore di IRPET per il mandato conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

5. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti agli effetti della nomina e agli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, in particolare i commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

6. di prevedere che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applichino le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e al Regolamento di attuazione 5 agosto 2009 n. 49;

7. di trasmettere il presente atto tramite PEC a:

- Dr. Nicola Sciclone
- IRPET
- Consiglio regionale

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Giani



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 140 del 30 giugno 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Commissione terapeutica regionale. Ricostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) ed in particolare l'articolo 81, che istituisce presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale *"allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici del sistema sanitario toscano"*;

Considerato che il citato articolo 81 della legge regionale n. 40/2005 prevede, al secondo comma, che la Commissione in oggetto sia composta da:

- a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
- c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:
 - 1. scienze mediche;
 - 2. scienze biologiche;
 - 3. scienze farmaceutiche;
 - 4. metodiche "Health Technology Assessment" (HTA);
- d) il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico.

Considerato, altresì, che, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 81 della legge regionale n. 40/2005, i componenti della Commissione terapeutica regionale *"sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Organismo toscano per il governo clinico, formulata d'intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute"*, e restano in carica per la durata della legislatura regionale;

Visto l'articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale non si applicano agli organismi di cui all'articolo 13, comma 4, agli articoli 16 bis, 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato che in seguito al rinnovo della Legislatura regionale conseguente alle ultime elezioni amministrative occorre provvedere a ricostituire la Commissione terapeutica regionale;

Vista la nota del 08 maggio 2026, integrata con successive note del 20 maggio e del 4 giugno 2026, del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con la quale:
- viene trasmesso il verbale del 19 marzo 2026 del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico nel quale vengono proposti i nominativi dei

componenti per la ricostituzione della Commissione terapeutica regionale;
- viene trasmessa, per ogni nominativo, la documentazione necessaria alla nomina;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico attestano, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che per il Prof. Roberto Ceravolo e per il Prof. Gianluca Masi (entrambi Professori ordinari presso l'Università di Pisa), per il Prof. Giuseppe Indolfi, per la Prof.ssa Francesca Prignano, per il Prof. Gianni Virgili e per il Prof. Alessandro Vannucchi (Professori ordinari presso l'Università degli Studi di Firenze), per il Prof. Michele Emdin (Professore ordinario presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa) e per il Prof. Bruno Frediani (Professore ordinario presso l'Università di Siena) sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina interna dell'ente di appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego;

Preso atto che nella citata nota del 8 maggio 2026, Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale ha attestato, ai sensi dell'articolo 35 del DPGR. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1), che per la Dott.ssa Michela Maielli, dipendente dell'AUSL Toscana Nordovest attualmente in comando presso la Regione Toscana e in servizio presso la medesima Direzione, ricorrono le condizioni di conciliabilità e di compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

D E C R E T A

1. di costituire la Commissione Terapeutica Regionale, della quale fanno parte di diritto i seguenti componenti:

- il Direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
- il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
- il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico.

2. Di nominare nella Commissione Terapeutica Regionale, in qualità di esperti, i seguenti componenti:

- Prof. Bruno **Frediani**
- Dott. Danilo **Tacconi**
- Dott. Andrea **Matucci**
- Prof. Gianni **Virgili**
- Prof. Gianluca **Masi**
- Prof. Alessandro Maria **Vannucchi**
- Dott. Graziano **Di Cianni**
- Dott. Ottaviano **Tarantino**
- Dott. Niccolò **Biancalani**
- Prof. Giuseppe **Indolfi**
- Prof. Roberto **Ceravolo**
- Prof. Michele **Emdin**
- Prof.ssa Francesca **Prignano**
- Dott.ssa Michela **Maielli**
- Dott.ssa Barbara **Meini**
- Dott. Michele **Cecchi**

La Commissione così costituita ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, e dell'art. 143 bis, comma 1 bis, della l.r. 40/2005

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 141 del 30 giugno 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Art. 37 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio relativo al contributo straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Sì	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

d3db3902b81a4d1939bf166e08e573f6fda22c93991159f9810dbb698ab7464c

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 419 del 13 aprile 2026 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio relativo al contributo straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 27 maggio 2026;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio relativo al contributo straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 23 luglio 2009 n. 40)

**PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAPALBIO
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ANFITEATRO DEL LECCIO**

(ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27 novembre 2023 n. 42 e
dell'art. 37 della L.R. 29 dicembre 2025 n. 61)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, piazza del Duomo 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI CAPALBIO con sede legale in Capalbio, via Giacomo Puccini n. 32 (CF 00218960532) nella persona del Sindaco Gianfranco Chelini domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Ricordato che la Regione Toscana ha messo a disposizione € 1.000.000,00, stanziati dall'art. 43 della L.R. 27 novembre 2023 n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025) a favore del Comune di Capalbio per il biennio 2024/2025, per il contributo straordinario finalizzato alla riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio;

Considerata la D.G.R. n. 256 dell'11 marzo 2024 (Accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio) con la quale viene approvato lo schema di Accordo;

Visto l'Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio per il contributo straordinario in oggetto, sottoscritto digitalmente il 27 marzo 2024;

Considerato inoltre il D.P.G.R. n. 46 del 24 aprile 2024 (Accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio) con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 10111 del 2 maggio 2024 (DGR 256/2024 - DPGR 46/2024 - Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio per interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio - impegno e liquidazione primo acconto in favore del Comune di Capalbio) veniva impegnata l'intera somma a favore dell'Amministrazione comunale come segue:

- € 500.000,00 sull'annualità 2024 e contestualmente liquidati € 100.000,00,
- € 500.000,00 sull'annualità 2025;

Dato inoltre atto che con le note di liquidazione in favore del Comune di Capalbio:

- prot. 240004 del 4 novembre 2024 è stato disposto il pagamento di € 400.000,00 sull'annualità 2024,
- prot. 253187 del 20 febbraio 2026 è stato disposto il pagamento di € 100.000,00 sull'annualità 2025;

Considerato che il Comune di Capalbio con nota del 3 luglio 2025 (prot. AOOGRT 524566/F.60.60.10) ha comunicato alla Regione Toscana un ritardo nell'esecuzione dei lavori causata dalla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice del primo stralcio, propedeutico ai tre successivi, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ha chiesto la rimodulazione del restante importo del contributo regionale pari a € 400.000,00 sull'annualità 2026;

Considerato inoltre, che a seguito della pec di cui sopra, è stato modificato l'art. 43 della L.R. 42/2023 dall'art. 37 della L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 (Legge di stabilità per l'anno 2026) in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare, come segue:

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024, euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 400.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 100.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024 e 2025;

b) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e in-

terventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Vista la L.R. 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa) con particolare riferimento all'art. 11 "Rigenerazione urbana”;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Vista la nota inviata tramite pec dal Comune di Capalbio, prot. AOOGR 1001196/F.60.60.10 del 24 dicembre 2025, con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti aggiornati:

- A) cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico,
- B) scheda progetto;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori da realizzare l'Amministrazione comunale stima complessivamente un onere economico pari a € 1.220.000,00 che risulta finanziato in quota parte pari a € 1.000.000,00 con fondi della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 42/2023 e ss.mm.ii., ed in quota parte, pari a € 220.000,00 da risorse proprie comunali;

Rilevato altresì che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso, intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti, prima della sottoscrizione del presente Accordo;

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011 gli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio sono finanziati in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale e sono quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto, pertanto, che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo Accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 42/2023 e ss.mm.ii., che sostituisce integralmente il precedente Accordo approvato con D.P.G.R. 46/2024;

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dal Comune di Capalbio per l'intervento in oggetto è J63D22000030007,
- il RUP dell'intervento è l'architetto Elena Angeloni Funzionario dell'Area Tecnica del Comune di Capalbio;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017),

- la D.G.R. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli indirizzi per i controlli delle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020);

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Articolo 1
Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Articolo 2
Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 46 del 24 aprile 2024 per il contributo straordinario finalizzato agli interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio nel comune di Capalbio.

2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 43 della L.R. 42/2023, modificato dall'art. 37 della L.R. 61/2025.

**Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con nota PEC indicata in premessa;

2. Il Comune di Capalbio riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e si impegna, in particolare, a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;

- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- f) concordare con la Direzione Opere Pubbliche della Regione Toscana l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- g) concordare con l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Capalbio secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Gli stanziamenti oggetto di contribuzione regionale al Comune di Capalbio di cui all'art. 43 della L.R. 42/2023 così come modificato dall'art. 37 della L.R. 61/2025 per gli interventi di riqualificazione del teatro del Leccio, pari a complessivi € 1.000.000,00, sono così suddivisi:

- € 500.000,00 già impegnati con il decreto 10111/2024 e liquidati parte con il decreto e parte con la nota di liquidazione id 240004/2024 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2024/2026, annualità 2024,
- € 100.000,00 già impegnati con il decreto 10111/2024 e liquidati con la nota di liquidazione id 253187/2025 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2024/2026, annualità 2025;
- € 400.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2026/2028, annualità 2026.

2. Il Comune di Capalbio potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità dell'accordo di cui in premessa previa comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 5, e successiva rendicontazione delle spese esigibili ai sensi del medesimo articolo al comma 1.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

1. Il trasferimento delle restanti risorse al Comune di Capalbio, pari a € 400.000,00, per la realizzazione degli interventi in oggetto avverrà nell'anno 2026 a saldo a seguito della trasmissione del **certificato di regolare esecuzione/collaudato** e della **rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili** al 31 dicembre 2026 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.

2. L'invio della documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto al target di cui al comma precedente e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione finale che deve essere correlata alle somme già liquidate.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Capalbio, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 9, le relazioni semestrali sull'andamento dei lavori, delle spese e il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale.

2. Le relazioni semestrali devono essere trasmesse entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre di ogni anno con i dati aggiornati rispettivamente al 30 aprile e al 31 ottobre.

3. Il Comune di Capalbio, tramite il RUP dell'intervento, entro 60 giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella Legge regionale sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, *rendering*, planimetrie, documentazione fotografica rappresentativa dell'intervento, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf,

4. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

5. Qualora l'ente beneficiario apporti variazioni progettuali e/o modifiche del contratto e/o modifiche al quadro economico è tenuto a comunicarlo tramite PEC trasmettendo altresì i seguenti documenti a firma del RUP:

1) Dichiarazione che le modifiche non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, non pregiudichino il rispetto del cronoprogramma finanziario e siano conformi al Codice dei contratti pubblici (come da modello che verrà trasmesso dalla Direzione Opere pubbliche), con allegata una relazione sintetica delle modifiche riportante il quadro di raffronto del Quadro Economico;

2) Cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, che include il quadro economico;

3) Scheda progetto.

6. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

7. Il Comune di Capalbio è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma dello stesso, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.R. 40/2009.

2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà in loco la funzionalità.

2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.

3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;

- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:
 - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
 - dal Sindaco del Comune di Capalbio o da un suo delegato.
2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.
3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.
4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.
5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.
6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.
7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.
9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.
10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Capalbio possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel

direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Dirigente dei Servizi tecnici amministrativi per il Comune di Capalbio.

Articolo 10

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).
3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Articolo 11

Spese di bollo e di registrazione

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12

Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Capalbio



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 142 del 30 giugno 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Art. 36 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri relativo al contributo straordinario per la realizzazione di un canile comprensoriale all'Isola dell'Elba.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Sì	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

58786cae5370a5e4316b79dc41a6a6313f3096873b3fd2f3d14c6ad5e3c920c9

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 562 dell'11 maggio 2026 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri relativo al contributo straordinario per la realizzazione di un canile comprensoriale all'Isola d'Elba ;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 27 maggio 2026;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri relativo al contributo straordinario per la realizzazione di un canile comprensoriale all'Isola d'Elba;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 23 luglio 2009 n. 40)

PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAPOLIVERI**PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANILE COMPRENSORIALE****PER LA LOTTA AL RANDAGISMO IN LOC. LAONA**

(ai sensi dell'art. 45 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25,
dell'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2023 n. 48 e
dell'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2025 n. 61)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, piazza del Duomo 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

COMUNE DI CAPOLIVERI con sede legale in Capoliveri, viale Australia 1 (CF 82002200499), nella persona del Sindaco Walter Montagna domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Ricordato che la Regione Toscana ha messo a disposizione € 600.000,00, stanziati dall'art. 45 della L.R. 3 luglio 2023 n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) così come modificato dall'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2023 n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024) a favore del Comune di Capoliveri per il biennio 2024-2025, per il contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Laona;

Vista la L.R. 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Visto il precedente Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capoliveri per il contributo straordinario in oggetto, sottoscritto digitalmente il 2 luglio 2024;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 16844 del 17 luglio 2024 (DGR 291/2024 - DPGR 92/2024 - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri per la realizzazione del canile comprensoriale per la lotta al randagismo dell'Isola dell'Elba in loc. Lacona - impegno e liquidazione primo acconto in favore del Comune di Capoliveri) veniva impegnata l'intera somma a favore dell'Amministrazione comunale come segue:

- € 300.000,00 sull'annualità 2024 e contestualmente liquidati € 60.000,00,
- € 300.000,00 sull'annualità 2025;

Dato inoltre atto che con nota di liquidazione prot. 239888 del 29 ottobre 2024 è stato disposto il pagamento di € 240.000,00 a favore del Comune di Capoliveri sull'annualità 2024;

Considerato che il Comune di Capoliveri con nota del 12 novembre 2025 (prot. AOOGR 892788/D.60 del 17 novembre 2025) ha comunicato alla Regione Toscana un ritardo nella fase di individuazione dell'operatore economico dovuto alla necessità dell'Ente di avvalersi di un soggetto qualificato per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, in quanto il Comune di Capoliveri non disponeva della necessaria qualificazione per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000,00 e che questo ha comportato la consegna dei lavori ad aprile 2025, e, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori a seguito della necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ha chiesto la rimodulazione del restante importo del contributo regionale, pari a € 300.000,00, sull'annualità 2026,

Considerato inoltre, che a seguito della pec di cui sopra, è stato modificato l'art. 45 della L.R. 25/2023, già modificato dall'art. 51 della L.R. 48/2023, dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 (Legge di stabilità per l'anno 2026) in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare, come segue:

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Capoliveri, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, si fa fronte come segue:

a) per euro 300.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024;

b) per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto

tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Vista la nota inviata tramite pec dal Comune di Capoliveri in data 14 aprile 2025 (prot. AOO-GRT 293935/F.60.40.40) con la quale sono stati trasmessi, tra gli altri, i seguenti documenti:

- A) relazione tecnico illustrativa,
- B) cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico,
- C) scheda progetto;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori da realizzare l'Amministrazione comunale stima complessivamente un onere economico pari a € 1.190.000,00 che risulta finanziato in quota parte pari a € 600.000,00 con fondi della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 25/2023 e ss.mm.ii., ed in quota parte, pari a € 590.000,00 da risorse proprie comunali;

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011 l'opera di realizzazione del canile comprensoriale per la lotta al randagismo dell'Isola dell'Elba è finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto, pertanto, che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capoliveri ai sensi del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 25/2023 e ss.mm.ii. che sostituisce integralmente il precedente approvato con D.P.G.R. 92/2024;

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dal Comune di Capoliveri per l'intervento in oggetto è E81B21000340009,
- il RUP dell'intervento è il geom. Romano Giacomelli Responsabile pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capoliveri

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta e approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017),
- la D.G.R. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli indirizzi per i controlli delle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020);

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 92 del 4 luglio 2024, per il contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona del Comune di Capoliveri.

2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo di Programma disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 45 della L.R. 25/2023, modificato dall'art. 51 della L.R. 48/2023 e dall'art. 36 della L.R. 61/2025.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo di Programma;
- c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con nota PEC indicata in premessa;

2. Il Comune di Capoliveri riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo di Programma e si impegna, in particolare, a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;

- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;
- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- f) concordare con la Direzione Opere Pubbliche della Regione Toscana l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- g) concordare con l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo di Programma, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Capoliveri secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Gli stanziamenti oggetto di contribuzione regionale al Comune di Capoliveri di cui all'art. 45 della L.R. 25/2023 così come modificato dall'art. 51 della L.R. 48/2023 e dall'art. 36 della L.R. 61/2025 per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona, pari a complessivi € 600.000,00, sono così suddivisi:

- € 300.000,00 già impegnati il decreto 16844/2024 e liquidati parte con il decreto e parte con la nota di liquidazione id 239888/2024 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2024/2026, annualità 2024,
- € 300.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2026/2028, annualità 2026.

2. Il Comune di Capoliveri potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità dell'Accordo di Programma di cui in premessa previa comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 5, e successiva rendicontazione delle spese esigibili ai sensi del medesimo articolo al comma 1.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

1. Il trasferimento delle restanti risorse al Comune di Capoliveri per la realizzazione del canile comprensoriale dell'Isola dell'Elba avverrà con le seguenti modalità nell'anno 2026:

- **€ 150.000,00** (centocinquantamila/00) entro 30 giorni **dalla trasmissione dei certificati di pagamento ovvero della trasmissione dello stato di avanzamento** per un ammontare complessivo pari almeno al 70% del totale del Contratto di appalto;
- il saldo a seguito della **trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaud**o e della **rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili** al 31 dicembre 2026 (così come definite nell'art. 6 dell'Accordo di Programma); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto nei target sopraelencati e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia che deve essere correlata alle somme già liquidate.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo di Programma e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Capoliveri, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo di Programma della Regione Toscana indicato all'art. 9, le relazioni semestrali sull'andamento dei lavori, delle spese e il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale.

2. Le relazioni semestrali devono essere trasmesse entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre di ogni anno con i dati aggiornati rispettivamente al 30 aprile e al 31 ottobre.

3. Il Comune di Capoliveri, tramite il RUP dell'intervento, entro 60 giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo di Programma una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella Legge regionale sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaud;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, *rendering*, planimetrie, documentazione fotografica rappresentativa dell'intervento, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf,

4. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

5. Qualora l'ente beneficiario apporti variazioni progettuali e/o modifiche del contratto e/o modifiche al quadro economico è tenuto a comunicarlo tramite PEC trasmettendo altresì i seguenti documenti a firma del RUP:

1) Dichiarazione che le modifiche non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, non pregiudichino il rispetto del cronoprogramma finanziario e siano conformi al Codice dei contratti pubblici (come da modello che verrà trasmesso dalla Direzione Opere pubbliche), con allegata una relazione sintetica delle modifiche riportante il quadro di raffronto del Quadro Economico;

2) Cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, che include il quadro economico;

3) Scheda progetto.

6. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

7. Il Comune di Capoliveri è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma dello stesso, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo di Programma, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.R. 40/2009.

2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà in loco la funzionalità.

2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.

3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;

- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:
 - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
 - dal Sindaco del Comune di Capoliveri o da un suo delegato.
2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.
3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.
4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.
5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.
6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.
7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.
9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.
10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Capoliveri possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel

direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario comunale per il Comune di Capoliveri.

Articolo 10 **Validità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).
3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Articolo 11 **Spese di bollo e di registrazione**

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12 **Norme applicabili**

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13 **Trattamento dei dati personali**

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Capoliveri



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 143 del 30 giugno 2026

Oggetto:

Art. 40 L.R. 29 dicembre 2025 n. 61 - Nuovo Accordo di programma tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni del Mugello relativo al contributo straordinario per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Sì	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

1d845d4937a2c4def5d6727721591e05b2d065686435cea19c09228903d6c15e

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 aprile 2026 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni del Mugello relativo al contributo straordinario per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 28 maggio 2026;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni del Mugello relativo al contributo straordinario per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 23 luglio 2009 n. 40)

**per il contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello,
per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi**

presso il centro carni comprensoriale

(ai sensi dell'art. 49 della L. R. 27 dicembre 2023, n. 42 e dell'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2025
n.61)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, piazza del Duomo 10
(C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede
dell'Ente

E

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO con sede legale in Borgo San Lorenzo,
Via P. Togliatti n.45, nella persona del Presidente in carica Sig. Tommaso Triberti, domiciliato presso
la sede dell'Ente (C.F./P.I. 06207690485),

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e,
in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione
e la trasparenza dell'attività amministrativa), in particolare il capo II bis del titolo II ;

Ricordato che la Regione Toscana ha messo a disposizione Euro 150.000,00 di cui euro 75.000,00
per l'annualità 2024 ed euro 75.000,00 per l'annualità 2025 stanziati dall'art. 49 della l.r. 27 dicembre
2023, n. 42 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello, per il contributo straordinario
per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale;

Richiamati.

- la D.G.R. n.377 del 8 aprile 2024 (Accordo tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni
del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni
comprensoriale), con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ai sensi
dell'art.34 del Dlgs. 267/00;

- l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente tra la Regione Toscana e l'Unione montana dei Comuni del Mugello in data 6 maggio 2024;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n.60 del 20 maggio 2024;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 11909 del 29 maggio 2024 (D.G.R. 377/2024 - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Unione Montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale -impegno e liquidazione parziale in favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello), veniva impegnata l'intera somma a favore dell'Amministrazione comunale, come segue:

Euro 75.000,00 sull'annualità 2024 e contestualmente liquidati Euro 75.000,00;

Euro 75.000,00 sull'annualità 2025;

Considerato che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello con note PEC (AOOGRT /AD Prot.n. 0856561 del 3 novembre 2025 e n.0135608 del 12.02.2026) ha comunicato a Regione Toscana che sono state necessarie delle modifiche di priorità di taluni interventi, le quali hanno portato ad accumulare ritardo rispetto ai tempi del cronoprogramma ed ha pertanto chiesto la rimodulazione del restante importo del contributo regionale pari ad Euro 75.000,00 sull'annualità 2026;

Considerato inoltre che, a seguito della PEC di cui sopra, è stato modificato l'art. 49 della L.R. 42/2023 dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2025, n. 61 in merito all'esigibilità della somma rimanente del contributo da erogare, come segue:

Contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 42/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 42/2023 le parole: “ *nell'anno 2025* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *nell'anno 2026* ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:

“ 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 18 “*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*”, Programma 01 “*Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali*”, Titolo 2 “*Spese in conto capitale*”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “*Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali*”, Programma 01 “*Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali*”, Titolo 2 “*Spese in conto capitale*” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. ”;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Vista la nota inviata tramite PEC dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (prot. AOOGR AD Prot.n.0135608 del 12.02.2026) avente a oggetto "Interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale" con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti:

- A) relazione tecnico illustrativa,
- B) cronoprogramma procedurale e finanziario (flussi di spesa) dell'intervento, che include il quadro economico,
- C) scheda progetto;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori da realizzare l'Amministrazione comunale stima complessivamente un onere economico pari ad Euro 150.000,00 che risulta finanziato interamente con fondi della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 61/2025 e ss.mm.ii;

Rilevato che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso, intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti, prima della sottoscrizione del presente Accordo;

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011, "gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale" sono finanziati in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto, pertanto, che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo Accordo tra la Regione Toscana e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 42/2023 e ss.mm.ii., che sostituisce integralmente il precedente approvato con D.P.G.R.n.60 del 20 maggio 2024 ;

Preso atto altresì che:

- il CUP richiesto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'intervento in oggetto è J69F23001460002;
- il RUP dell'intervento è l'Arch. Giuseppe Rosa, Funzionario di Elevata Qualifica per il Settore Bonifica e Progettazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello;

Visti:

- la D.G.R. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017);
- la D.G.R. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli indirizzi per i controlli delle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020).

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 60 del 20.05.2024, per il contributo straordinario per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale;

2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 49 della L.R. 42/2023 come modificato dall'art. 40 della L.R. 61/2025.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con nota PEC indicata in premessa;

2. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello; riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e si impegna, in particolare, a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all'intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all'intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;

- e) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- f) concordare con la Direzione Opere Pubbliche della Regione Toscana l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- g) concordare con l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- h) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

1. Gli stanziamenti oggetto di contribuzione regionale all'Unione Montana dei Comuni del Mugello di cui all'art. 49 della L.R. 42/2023 così come modificato dall'art. 40 della L.R. 61/2025 per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale pari a complessivi Euro 150.000,00, sono così suddivisi:

- Euro 75.000,00 già impegnati e liquidati con Decreto n.11909/2024, a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2024/2026, annualità 2024,
- Euro 75.000,00 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2026/2028, annualità 2026.

2. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità dell'accordo di cui in premessa previa comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 5, e successiva rendicontazione delle spese esigibili ai sensi del medesimo articolo al comma 1.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

1. Il trasferimento delle restanti risorse all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 avverrà con le seguenti modalità:

Anno 2026

- Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) a seguito della trasmissione del **certificato di regolare esecuzione/collaudo** e della **rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili** al 31 dicembre 2026 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027;

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto nei target sopraelencati e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia che deve essere correlata alle somme già liquidate.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 9, le relazioni semestrali sull'andamento dei lavori, delle spese e il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale.

2. Le relazioni semestrali devono essere trasmesse entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre di ogni anno con i dati aggiornati rispettivamente al 30 aprile e al 31 ottobre.

3. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, tramite il RUP dell'intervento, entro 60 giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella Legge regionale sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudo;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, *rendering*, planimetrie, documentazione fotografica rappresentativa dell'intervento, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf,

4. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

5. Qualora l'ente beneficiario apporti variazioni progettuali e/o modifiche del contratto e/o modifiche al quadro economico è tenuto a comunicarlo tramite PEC trasmettendo altresì i seguenti documenti a firma del RUP:

- 1) Dichiarazione che le modifiche non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, non pregiudichino il rispetto del cronoprogramma finanziario e siano conformi al Codice dei contratti pubblici (come da modello che verrà trasmesso dalla Direzione Opere pubbliche), con allegata una relazione sintetica delle modifiche riportante il quadro di raffronto del Quadro Economico;
- 2) Cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, che include il quadro economico;
- 3) Scheda progetto.

6. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

7. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma dello stesso, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.R. 40/2009.

2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà in loco la funzionalità.

2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.

3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
- dal Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello o da un suo delegato.

2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.

3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.

4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.

5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.

6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.

7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.

8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.

9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.

10. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario generale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Articolo 10 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).

3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Articolo 11

Spese di bollo e di registrazione

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12

Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:
 - i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
 - i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
 - ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
 - ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
 - gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà

essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Toscana

Per l' Unione Montana dei Comuni del Mugello



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 144 del 02 luglio 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Società Firenze Fiera S.p.A.. Delega a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 2 luglio 2026, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia della Società Firenze Fiera S.p.A.;

Preso atto che è stata convocata, per il giorno 2 luglio 2026, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato.

In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile."

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore regionale all'economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura Leonardo Marras, delega a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Firenze Fiera S.p.A, convocata per il giorno 2 luglio 2026, in seconda convocazione;

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di impedimento dell'Assessore Marras, delegare a partecipare alla suddetta Assemblea la Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive";

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di impedimento della Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, delegare a partecipare alla suddetta Assemblea la Dott.ssa Francesca Benvenuti, competente in materia in quanto funzionario in servizio presso il Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive" e titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Presidio società ed enti partecipati; attuazione discipline speciali" ;

DECRETA

- l'Assessore regionale all'economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Firenze Fiera S.p.A, convocata per il giorno 2 luglio 2026, in seconda convocazione;

- in caso di impedimento dell'Assessore Leonardo Marras, la Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive", è delegata a partecipare alla suddetta Assemblea;

-in caso di impedimento della Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, la Dott.ssa Francesca Benvenuti, funzionario in servizio presso il Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive" e titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Presidio società ed enti partecipati; attuazione discipline speciali", è delegata a partecipare alla suddetta Assemblea.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 8)

Delibera N 788 del 29/06/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Partecipazione delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese ittiche regionali di produzione, trasformazione e commercializzazione alla Manifestazione "Expo Asia" dal 2 al 4 settembre 2026 a Singapore, nell'ambito dello Stand Italia del Masaf

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modulo Adesione Expo Asia 2026

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A Modulo Adesione Expo Asia 2026
560144915bc46a2ca51f24ea1cfdac93870776fc1b8417488443b93ba980099e

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che dal 2 al 4 settembre 2026 si terrà a Singapore l'importante manifestazione fieristica annuale "Expo Asia 2026", che riunisce le esperienze delle imprese che operano a livello mondiale nel settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico;

Considerato che l'evento "Expo Asia 2026", rappresenta per le imprese un'importante occasione di sviluppo poiché consente l'avvio di nuove collaborazioni, per aprire nuovi mercati al proprio prodotto e per acquisire informazioni ed elementi utili allo sviluppo di tecnologia innovativa;

Vista la Comunicazione della DG Pesca e acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - MASAF, pervenuta presso codesti Uffici il 18 giugno 2026, con la quale il MASAF trasmette il modulo di adesione per le imprese regionali del settore ittico che intendono partecipare alla manifestazione nell'ambito del padiglione Italia organizzato dallo stesso Ministero;

Considerato che con la sopracitata nota ministeriale il MASAF ha inviato il modulo "Adesione aziende Stand MASAF" da compilare da parte delle aziende interessate e ha comunicato i criteri di priorità da adottare ai fini della predisposizione di un elenco delle imprese che hanno presentato la manifestazione d'interesse di cui al punto precedente;

Ritenuto necessario approvare l'allegato A al presente atto relativo alla manifestazione d'interesse rivolta alle imprese che intendono partecipare all'evento Expo Asia 2026, nel quale, oltre alla descrizione della procedura per l'individuazione delle stesse imprese da inserire nell'elenco da inviare al MASAF, sono previsti i criteri di priorità indicati dallo stesso MASAF;

Considerato altresì che detto elenco dev'essere inviato obbligatoriamente al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del MASAF non oltre il 3 luglio p.v.;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione, tenuto conto dei tempi ristretti stabiliti dal MASAF che non avrebbero consentito l'istruttoria regionale delle domande in tempo utile e al fine di favorire la partecipazione, il Settore competente ha pubblicato la manifestazione d'interesse sul sito della Regione Toscana e ne ha anticipato la comunicazione alle imprese, stabilendo i termini di presentazione delle candidature dal momento di invio della suddetta comunicazione fino al termine ultimo del 29 giugno p.v. alle ore 13.00;

Ritenuto necessario di dare mandato al Settore regionale competente di approvare la graduatoria delle manifestazioni d'interesse pervenute e di inviarla al MASAF entro il termine perentorio stabilito al 3 luglio 2026. A parità di punteggio sarà data priorità all'ordine di invio delle PEC (data ed ora)

Considerato che, effettuato l'adempimento di cui al precedente capoverso, il MASAF, tenendo conto delle condizioni che si verranno a determinare in relazione al numero totale di adesioni a livello nazionale, potrà stabilire un limite di posti disponibili per le imprese di ciascuna regione;

Considerato che l'eventuale limite di cui al punto precedente potrebbe non consentire la partecipazione di tutte le imprese toscane interessate;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A al presente atto relativo alla manifestazione d'interesse rivolta alle imprese che intendono partecipare all'evento Expo Asia 2026, nel quale oltre alla descrizione della procedura per l'individuazione delle stesse imprese da inserire nell'elenco da inviare al MASAF sono previsti i criteri di priorità indicati dallo stesso MASAF;
2. di dare mandato al Settore regionale competente di approvare la graduatoria delle manifestazioni d'interesse pervenute e di inviarla al MASAF entro il termine perentorio stabilito al 3 luglio 2026. A parità di punteggio sarà data priorità all'ordine di invio delle PEC (data ed ora);
3. di prendere atto che, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione, al fine di favorire la partecipazione e tenuto conto dei tempi ristretti stabiliti dal MASAF che non consentirebbero l'istruttoria regionale delle domande in tempo utile, il Settore competente ha pubblicato la manifestazione d'interesse sul sito della Regione Toscana e ne ha anticipato la comunicazione alle imprese, stabilendo i termini di presentazione delle candidature dal momento di invio della suddetta comunicazione fino al termine ultimo del 29 giugno p.v. alle ore 13.00.

Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5ter e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL Dirigente
MARCO FERRETTI

IL Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE IMPRESE REGIONALI ALLA FIERA "SEAFOOD EXPO ASIA"
SINGAPORE 2026**

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE

Procedura

Il settore regionale Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Di Azione Locale Della Pesca (Flag). Pesca nelle Acque Interne, pubblica sul sito web regionale il modello da compilare da parte delle imprese ittiche di trasformazione e commercializzazione regionali, relativo alla Manifestazione d'interesse a partecipare all'edizione 2026 della Fiera SEAFOOD EXPO ASIA che si terrà a Singapore dal **2 al 4 settembre 2026**, nell'ambito dello Stand Italia organizzato dal MASAF.

Il Settore regionale assicura la massima diffusione della possibilità di aderire all'Evento mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della Regione Toscana e ne dà comunicazione alle Associazioni regionali rappresentative del settore pesca ed acquacoltura.

Le imprese, allo scopo di manifestare il proprio interesse dovranno inviare alla Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore regionale Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Di Azione Locale della Pesca (Flag), Pesca nelle Acque Interne, **entro il PROSSIMO 29 giugno 2026** il modulo di adesione debitamente compilato all'indirizzo pec regionetoscana@postacert.toscana.it, **dandone contestuale avviso per email ai seguenti indirizzi:**
consuelo.avorio@regione.toscana.it
giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it

Il Settore regionale, tenendo conto delle domande pervenute, predisporrà un elenco applicando i seguenti criteri di priorità:

a)

- Organizzazione di Produttori (OP) riconosciuta: **PUNTI 10**
- Impresa di produzione: **PUNTI 9**
- Impresa di Trasformazione: **PUNTI 8**
- Impresa di Commercializzazione: **PUNTI 8**

b)

- Fatturato (in milioni di euro):

0 < F ≤ 5 **PUNTI 5**

5 > F ≤ 15 **PUNTI 10**

F > 15 **PUNTI 12**

c)

- Import/Export: **PUNTI 3**

*Ai fini dell'eventuale riconoscimento del punteggio relativo alla priorità **a)**:*

Le Organizzazioni di Produttori (OP) dovranno allegare copia del Decreto di riconoscimento dell'OP; tutte le imprese dovranno inviare la Visura Camerale

*Ai fini dell'eventuale riconoscimento del punteggio relativo alla priorità **b)**:*

Le imprese dovranno allegare copia dell'ultimo bilancio/conto economico/ecc. certificato disponibile

*Ai fini dell'eventuale riconoscimento del punteggio relativo alla priorità **c)**:*

l'impresa dovrà comunicare il valore dell'export, e allegare relativa documentazione.

A parità di punteggio sarà data priorità all'ordine di invio delle PEC (data ed ora). L'elenco sarà inviato al MASAF corredato dei relativi moduli di adesione.

Le imprese con sede legale e/o sedi produttive in diverse regioni possono presentare domanda in una sola Regione.

Al Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell'Acquacoltura - Pemac IV
via mail: pemac4@masaf.gov.it

**MODULO ADESIONE AZIENDE STAND MASAF
SEAFOOD EXPO ASIA
Singapore dal 02 al 04 settembre 2026**

Premessa

La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura selezionerà le richieste pervenute entro il 3 luglio 2026. Le priorità nel criterio di scelta sono le seguenti: organizzazioni di produttori riconosciute (OP), imprese di produzione, imprese di trasformazione, imprese di commercializzazione, fatturato, export.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ C.F. _____
in qualità di legale rappresentante della (*denominazione/ragione sociale*) _____
con sede in _____ (*indirizzo*) _____
P.IVA. _____ tel. _____ fax _____
e-mail _____ sito web _____

CHIEDE

di partecipare allo stand del MASAF nell'ambito del Seafood Expo ASIA 2026, Singapore.

OP / Azienda:

produce/commercializza _____

Quantitativo annuo prodotto/commercializzato – media ultimo triennio – in Hg./Q.li _____

L'azienda intende esporre i seguenti prodotti:

- _____
- _____
- _____

pertanto, necessita di una delle seguenti attrezzature gratuite:

- espositore multipiano per prodotti
- frigorifero
- congelatore
- forno microonde

Indicare il numero di riferimento del prodotto tra i seguenti:

1. prodotti ittici freschi e congelati
2. molluschi bivalvi
3. preparati di pesce, affumicati
4. salmone, storione, caviale
5. tartare, filetti, astici
6. prodotti ittici di lago
7. stoccafisso

8. alici, sarde
9. trasformazione prodotti ittici
10. avannotti
11. altro

Indicare eventuale attività di animazione proposta, a proprie spese, per il box da assegnare:

L'azienda/OP si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dalla impresa che effettuerà il servizio relativo all'organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg., debitamente imballato e perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente.

Per gli aspetti organizzativi i referenti da contattare saranno: Annamaria Caruso, m.caruso@masaf.gov.it e Simona Candidi simona.candidi@masaf.gov.it

Il sottoscritto, a norma dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di "Diritto alla protezione dei dati personali", espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo svolgimento delle attività operative dell'aggiudicatario del servizio finalizzato all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo Global.

Luogo e data, _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 17)

Delibera N 796 del 29/06/2026

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simone CAPPELLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

DGR 1283/2025 - PR FSE+ Toscana 2021-2027 Attività 3.h.5. - Approvazione degli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi. Attribuzione ulteriori risorse a valere sul PR Toscana FSE+ 2021-2027.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra l’altro, “la realizzazione di politiche tese a promuovere interventi di accoglienza per gli immigrati, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione e a favorire la comunicazione interculturale prevedendo l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo, la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali ed educative della comunità locale e l’accesso ai servizi territoriali”;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana” che all’art. 6, comma 27, prevede che la Regione promuova l’integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 Luglio 2025, che approva il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per l’anno 2026, e la relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 ed in particolare il Progetto regionale 18 “Politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri” ed il Progetto Regionale 19 “Diritto e qualità del lavoro”;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19/11/2025 che approva il Programma di Governo 2025-2030;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1283 del 11/08/2025, e gli atti in essa contenuti, con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l’inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi, ed assunte le prenotazioni di spesa a valere su risorse del PR Toscana FSE+ 2021-2027 attività 3.h.5, “Interventi di politica attiva integrati e specialistici di presa in carico e di inclusione attiva per il miglioramento dell’occupabilità di soggetti disabili e di persone immigrate”, per un importo complessivo di € 884.747,34 ;

Considerato che con la Delibera sopracitata l’Amministrazione si riservava di integrare le risorse stanziare sull’Avviso, previa Delibera di Giunta, fino all’importo complessivo € 1.000.000,00 previsto nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio del PR FSE+ 2021-2027 versione 6;

Atteso che la dotazione complessiva dell’attività 3.h.5 risulta pari ad € 1.700.000,00, di cui € 700.000,00 destinati al finanziamento dei servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana ed € 1.000.000,00 destinati al finanziamento di interventi per l’inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi;

Considerato che per i servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana risulta effettivamente utilizzato l’importo di € 500.000,00 e che quindi risultano disponibili ulteriori risorse pari ad € 200.000,00 sull’attività 3.h.5 del PR FSE+ 2021-2027;

Considerata l'innovatività delle misure previste per i cittadini/e di paesi terzi attraverso la realizzazione di percorsi sperimentali integrati finalizzati a promuovere il loro inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro in modo stabile e di qualità;

Ritenuto quindi necessario incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi", di cui alla DGR 1283/2025, da un importo di € 884.747,34 ad un importo complessivo di € 1.200.000,00;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 25243 del 26/11/2025 di approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo delle cittadine e dei cittadini di Paesi terzi, sono state ridotte le prenotazioni generiche di cui alla DGR 1283/2025 ed assunte le seguenti prenotazioni specifiche per un importo complessivo pari ad € 600.000,00:

Quota	Numero Capitolo	N. Prenot. Specifica	Annualità 2026	Annualità 2027	Tot.
UE	64451 - PURO	20251479	156.000,00	84.000,00	240.000,00
STATO	64452 - PURO	20252265	163.800,00	88.200,00	252.000,00
RT	64453 - CRONOPROGRAMMA	20251989	61.780,33	0,00	61.780,33
RT	64453 - PURO	20252264	8.419,67	37.800,00	46.219,67
		Tot.	390.000,00	210.000,00	600.000,00

Dato altresì atto che per la quota di € 61.780,33 sul capitolo 64453 (stanziamento cronoprogramma) di cui alla sopracitata prenotazione n. 20251989 si rende necessario provvedere a ricostruire la relativa copertura finanziaria, a seguito dell'azzeramento della sopra citata prenotazione n. 20251989 non impegnata nel 2025, con l'utilizzo delle risorse del capitolo 64453 annualità 2026 stanziamento puro;

Ritenuto opportuno, tenuto conto della complessità e delle tempistiche degli interventi di cui all'Avviso sopracitato, ed al fine di rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all'assunzione delle seguenti ulteriori prenotazioni di spesa sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 per un importo pari ad € 661.780,33 – importo dato dalla differenza tra le prenotazioni specifiche assunte con il sopracitato DD 25243/2025 ed il nuovo importo complessivo destinato all'Avviso (€ 1.200.000,00), come di seguito specificato:

Quota	Numero Capitolo	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	Tot.
UE	64451 - PURO	144.000,00	36.000,00	60.000,00	240.000,00
STATO	64452 - PURO	151.200,00	37.800,00	63.000,00	252.000,00
RT	64453 - PURO	126.580,33	16.200,00	27.000,00	169.780,33
	Tot.	421.780,33	90.000,00	150.000,00	661.780,33

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Vista la L.R. n.1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2025 n.61 "Legge di stabilità per l'anno 2026";

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 18/06/2026;

Tutto ciò premesso;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi", di cui alla DGR 1283/2025, da un importo di € 884.747,34 ad un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- 2) di procedere all'assunzione delle seguenti ulteriori prenotazioni di spesa sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 per un importo pari ad € 661.780,33 – importo dato dalla differenza tra le prenotazioni specifiche assunte con il sopracitato DD 25243/2025 ed il nuovo importo complessivo destinato all'Avviso (€ 1.200.000,00), come di seguito specificato:

Quota	Numero Capitolo	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	Tot.
UE	64451 - PURO	144.000,00	36.000,00	60.000,00	240.000,00
STATO	64452 - PURO	151.200,00	37.800,00	63.000,00	252.000,00
RT	64453 - PURO	126.580,33	16.200,00	27.000,00	169.780,33
	Tot.	421.780,33	90.000,00	150.000,00	661.780,33

- 3) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro di provvedere con i necessari atti per l'attuazione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Simone Cappelli

LA DIRETTRICE
Francesca Giovani



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 23)

Delibera N 801 del 29/06/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Manuela BIGI

Direttore Fabio CACIOLI

Oggetto:

Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 "Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la selezione di progetti per il Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana, con particolare attenzione all'identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell'offerta turistica" e ss.mm.ii - ulteriore integrazione di risorse.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 61 “Testo unico del turismo” e richiamato in particolare l’art. 9 comma 1 ai sensi del quale le funzioni di informazione e accoglienza relativa all’offerta turistica del territorio della comunità d’ambito turistico sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata a livello di Comunità di ambito turistico definite nell’Allegato A) alla legge stessa;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Programma di governo 2025-2030 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 “Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la selezione di progetti per il “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica” che assegna risorse pari a euro 5.306.253,62 da destinare alle Comunità di ambito turistico;

Visto il Decreto dirigenziale n. 18010 dell’11 agosto 2025 “Approvazione Avviso per la selezione di progetti per il “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1431 del 29 settembre 2025 “Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 “Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la selezione di progetti per il Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica” – integrazione risorse” che integra le risorse già assegnate alle Comunità di ambito turistico con Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 per l’importo complessivo pari a Euro 1.000.000,00 in conto capitale disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20991 del 1 ottobre 2025 “Approvazione integrazioni all’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 18010 del 11 agosto 2025 “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 26026 del 5 dicembre 2025 “Avviso pubblico “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica” approvato con dd 18010 del 11/08/2025 e ss.mm.ii – Approvazione esiti istruttori di ammissibilità.” e ss.mm.ii, con il quale sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e individuati i progetti ammessi a finanziamento;

Considerato il ruolo chiave che le Comunità di Ambito turistico svolgono ai fini della valorizzazione dell'offerta territoriale, quali attori chiave della governance ai sensi del Testo Unico del Turismo;

Verificata l'ulteriore disponibilità di risorse sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 per Euro 509.242,25 sul capitolo 54131 (competenza pura), esercizio 2028;

Ritenuto pertanto opportuno incrementare la dotazione finanziaria destinata alle Comunità di Ambito turistico beneficiarie del citato Avviso assegnando a ciascuna un importo pari a 18.860,00 al fine di rafforzare la loro capacità di sostenere spese di investimento nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento con decreto dirigenziale n. 26026 del 5 dicembre 2025;

Ritenuto quindi opportuno, destinare alle suddette Comunità, un importo complessivo pari a euro 509.220,00 da prenotare con il presente provvedimento;

Considerato che le risorse in questione sono destinate a spese di investimento per gli interventi programmati nell'ambito dei progetti approvati e che pertanto la suddetta integrazione non configura l'avvio di nuovi progetti;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alle Comunità di Ambito turistico la piena realizzazione degli interventi finanziati e l'attuazione delle estensioni progettuali rese possibili dall'integrazione delle risorse di cui al presente atto, prorogare al 1 luglio 2028 il termine ultimo di conclusione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso in oggetto;

Richiamata la Convenzione Quadro fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. approvata con DGR n. 148 del 20/02/2023 per lo svolgimento da parte di Sviluppo Toscana delle attività istituzionali di cui all'art. 2 della L.R. 28/2008, sottoscritta in data 28/02/2023, ed in particolare l'art. 7 comma 3, nelle more dell'aggiornamento del piano attività di Sviluppo Toscana S.p.A., considerata l'urgenza di procedere con l'approvazione delle citate integrazioni;

Dato atto che l'Avviso è gestito da Sviluppo Toscana S.p.A. nell'ambito delle proprie attività istituzionali continuative pluriennali ("Bando Ambiti - Punto 2 "Programmazione Regionale" - codice commessa B02-2025-06 – annualità 2026/2028), comprese nel piano attività 2026, con proiezione 2027 e 2028, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 485 del 20 aprile 2026;

Vista la scheda attività 2026/2028 sottoscritta dalla Dirigente in data 17 marzo 2026;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del piano attività 2026/2028 di Sviluppo Toscana S.p.A. e della relativa scheda attività, la copertura finanziaria stimata corrispondente a euro 20.000 per la gestione della citata integrazione risulta assicurata sul capitolo di spesa 52965 dalla prenotazione n. 2024736/2026;

Ritenuto di confermare il mandato alla competente struttura regionale di adottare gli atti necessari a dare attuazione al presente atto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025 n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 19 gennaio 2026 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 25 giugno 2026;

a voti unanimi per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

1) di integrare le risorse già assegnate alle Comunità di ambito turistico con Delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 21 luglio 2025 e con Delibera di Giunta regionale n. 1431 del 29 settembre 2025 per l'importo complessivo pari a Euro 509.220,00 disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028, capitolo 54131 (competenza pura);

2) di procedere all'assegnazione in parti uguali, a ciascuno dei beneficiari dell'Avviso approvato con Decreto dirigenziale n. 18010 del 11 agosto 2025 e ss.mm.ii, della somma di euro 18.860,00, disponendo la contestuale prenotazione di spesa per l'importo complessivo di euro 509.220,00 sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028, capitolo 54131 (competenza pura), esercizio 2028;

3) di dare atto che le risorse in questione sono destinate a spese di investimento per gli interventi programmati nell'ambito dei progetti approvati e che pertanto la suddetta integrazione non configura l'avvio di nuovi progetti;

4) di prorogare al 1° luglio 2028 il termine ultimo di conclusione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 18010 dell'11 agosto 2025 e ss.mm.ii, al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi finanziati e l'attuazione delle eventuali estensioni progettuali connesse all'integrazione delle risorse di cui al presente atto;

5) di dare atto che, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del piano attività 2026/2028 di Sviluppo Toscana S.p.A. e della relativa scheda attività, la copertura finanziaria stimata corrispondente a euro 20.000 per la gestione della citata integrazione risulta assicurata sul capitolo di spesa 52965 dalla prenotazione n. 2024736/2026;

6) di dare mandato alle competenti strutture regionali di adottare gli atti necessari a dare attuazione al presente atto;

7) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per gli interventi oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
MANUELA BIGI

Il Direttore
FABIO CACIOLI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 37)

Delibera N 815 del 29/06/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021 2027 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2026/2027

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A_

Elementi essenziali

acefd403dc7500507599e209c8b4637957d2b66884292e0726b338c2d018e62e

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e s.m.i, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Decisione della Commissione C(2024) 4745 del 1/7/2024 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 6089 che approva il "PR Toscana FSE+ 21/27" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Deliberazione della G.R. n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 dell 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- la Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Deliberazione di GR n. 803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021–2027 della Regione Toscana;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021- 2027;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;

- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- la Decisione n. 4 del 09-02-2026 con il quale si è approvato il cronoprogramma 2026-2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20/05/2024 “Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027” e ss.mm.ii;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
- gli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- il DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15 maggio 2023 e ss.mm.ii “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare le Unità di Costo Standard per la formazione per occupati;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2021/2027;
- il Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- la Legge regionale n. 4 febbraio 2025, n. 11 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la valorizzazione della Toscana diffusa e, in particolare, il comma 5 dell’art. 2 “Programmazione”, che prevede un sistema di premialità e priorità per gli interventi afferenti ai territori della Toscana Diffusa nel rispetto della vigente normativa;
- le Modalità operative per l’attuazione della Legge Regionale n. 11 del 04/02/2025 “Valorizzazione della Toscana Diffusa”, trasmesse con Nota Prot. 0230434 del 07/04/2025;
- la Deliberazione 31 luglio 2025 n. 74 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 e la Nota di aggiornamento al DEFR 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;
- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale viene approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-25;
- il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;
- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

- il D.P.G.R. 41/r 2013;
- la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

Dato atto che l'investimento sulla prima infanzia infatti rappresenta per la Regione Toscana un'area di attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (9014/2019), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità e di tipo universalistico, capaci di fornire le basi per l'apprendimento permanente e lo sviluppo

Dato atto che tale raccomandazione indica nella disponibilità dei servizi per la prima infanzia di qualità e nella sostenibilità dei costi per le famiglie dei fattori chiave che consentono da un lato di contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa, dall'altro alle donne e agli uomini di partecipare al mercato del lavoro;

Ritenuto opportuno, per tali finalità, attivare un intervento finalizzato alla promozione ed al sostegno nel territorio regionale della Toscana nell'anno educativo 2026/2027 (ottobre 2026-luglio 2027) dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, a titolarità comunale o privata se in possesso del requisito dell'accreditamento, di cui al D.P.G.R. 41/r 2013;

Ritenuto opportuno pertanto approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono definiti gli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato a sostenere l'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità per l'anno educativo 2026/2027, in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto;

Considerato che la cifra complessivamente disponibile, come sopra evidenziato, di Euro 11.130.000,00, allocata sui capitoli 64491, 64492 e 64493 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 - esercizi 2026 e 2027 - consente l'avvio delle procedure utili all'approvazione dell'avviso regionale finalizzato a sostenere l'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità per l'anno educativo 2026/2027, rivolto alle amministrazioni comunali;

Dato atto, per quanto sopra esposto, che l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messe a bando complessivamente € 11.130.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

Esercizio 2026:

- cap. 64491/2026 – puro: € 2.220.552,86
- cap. 64491/2026 – avanzo: € 5.447,14
- cap. 64492/2026 – puro: € 2.331.580,49
- cap. 64492/2026 – avanzo: € 5.719,51
- cap. 64493/2026 – puro: € 602.771,04
- cap. 64493/2026 – avanzo: € 398.928,96

Esercizio 2027

- cap. 64491/2027 – puro: € 2.226.000,00
- cap. 64492/2027 – puro: € 2.337.300,00
- cap. 64493/2027 – puro: € 1.001.700,00

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+2021/2027 - Asse 3 - Attività 2.f.12 e che rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;

Dato atto che non è stato possibile rispettare le tempistiche previste dalla Decisione n. 4 del 09-02-2026, negli atti relativi al procedimento di cui alla presente deliberazione, in ragione degli approfondimenti politici necessari all'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse;

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 25 giugno 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono definiti gli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato a sostenere l'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità per l'anno educativo 2026/2027, in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto;

2. di prevedere che l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messe a bando complessivamente € 11.130.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

Esercizio 2026:

- cap. 64491/2026 – puro: € 2.220.552,86
- cap. 64491/2026 – avanzo: € 5.447,14
- cap. 64492/2026 – puro: € 2.331.580,49
- cap. 64492/2026 – avanzo: € 5.719,51
- cap. 64493/2026 – puro: € 602.771,04
- cap. 64493/2026 – avanzo: € 398.928,96

Esercizio 2027

- cap. 64491/2027 – puro: € 2.226.000,00
- cap. 64492/2027 – puro: € 2.337.300,00

- cap. 64493/2027 – puro: € 1.001.700,00

3. di precisare che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+2021/2027 - Asse 2 - Attività 2.f.12 e che rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;

4. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL
SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITÀ, A TITOLARITÀ
COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027

Descrizione delle finalità dell'intervento: è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno accademico (educativo) 2026/2027 (settembre 2026 - luglio 2027) l'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, di qualità e a titolarità:

- a) comunale;
- b) privata, esclusivamente se in possesso del requisito dell'accreditamento di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013; limitatamente ai servizi a titolarità privata il supporto viene garantito per i bambini e le bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 40.000,01 e 50.000,00.

Si conferma l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un livello alto di qualità ai bambini, alle bambine e alla famiglie che li utilizzano. L'attenzione al tema della qualità viene confermato dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 e da quanto previsto dall'avviso in oggetto, con particolare riferimento all'inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza dei bambini e delle bambine con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune.

Destinatari delle azioni: I soggetti destinatari delle azioni previste dall'avviso sono i bambini e le bambine in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Indicazione delle caratteristiche principali dell'avviso regionale: La Regione Toscana assegna le risorse disponibili alle amministrazioni interessate, ad esito dell'istruttoria positiva della documentazione prevista dall'avviso.

Le risorse disponibili vengono ripartite tra le amministrazioni che hanno presentato il progetto mediante la seguente procedura:

- 1) il settore regionale competente approva un apposito avviso rivolto alle amministrazioni comunali interessate;
- 2) le amministrazioni comunali interessate presentano il progetto;
- 3) il settore regionale competente, ad esito positivo della istruttoria sulla documentazione prevista dall'avviso, ripartisce le risorse con la seguente modalità:
 - assegnazione di una riserva di contributi di € 130.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 31/03/2025 con la quale sono stati definiti gli indirizzi operativi per le Aree interne che prevedano operazioni ammesse a finanziamento a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
 - assegnazione di una riserva di contributi pari al 5% dell'importo totale ordinario messo a bando, pari ad Euro 500.000 proporzionalmente tra i soli territori appartenenti a "Toscana Diffusa" (di cui alla L.R. n. 11 del 04/02/2025 art. 2 c. 5) sulla base della popolazione in età utile per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, del territorio montano e della relativa percentuale, calcolata su base comunale;
 - assegnazione di una premialità di € 1.000.000,00 da ripartire sulla base della rilevazione ISTAT sugli interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati (anno

2023), ed in particolare dei dati derivanti dalla compilazione del questionario aggiuntivo che rileva informazioni sui nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia. La ripartizione è effettuata mediante assegnazione di un contributo tra le amministrazioni comunali che presentano domanda, per le quali risulti in tale rilevazione ISTAT una differenza maggiore di 0 tra le spese per i servizi comunali a gestione diretta e indiretta (minuendo) e le quote di compartecipazione delle famiglie (sottraendo); tale risultato diviso per il numero di bambini/e utenti risultanti dalla medesima rilevazione ISTAT costituisce il fattore per la ripartizione proporzionale della riserva di € 1.000.000,00;

- successivamente si procede all'assegnazione di:

- € 5.577,47 per ciascuna delle amministrazioni comunali aderenti ad una gestione associata;

- € 5.577,47 per ciascun bambino o bambina:

a) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;

b) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;

c) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

- assegnazione di una riserva di € 1.000.000,00 da ripartire nella misura di 5.577,47 per ciascun bambino o bambina in lista di attesa nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 40.000,01 e 50.000,00; i destinatari di questo intervento di sostegno alla frequenza non possono sostenere alcun tipo di sostegno a valere su altri avvisi regionali;

- assegnati preventivamente i contributi di cui sopra la Regione Toscana assegna € 5.577,47 per ciascun/a bambino/a per i/le quali l'amministrazione comunale propone di sostenere l'accoglienza in servizi per la prima infanzia di qualità nel progetto presentato, tenendo conto dei mesi previsti di frequenza; qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sostegno all'accoglienza inserite nei progetti, i contributi regionali saranno ripartiti proporzionalmente al numero dei bambini e delle bambine residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

Non sono previsti:

- limiti massimi dei contributi assegnati ai Comuni;
- percentuali obbligatorie di cofinanziamento;
- punteggi da assegnare per parametri.

Indicazione del contributo ammissibile:

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino o bambina frequentante il servizio, si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 5.577,47/bambino/a.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini e bambine frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei bambini e delle bambine.

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le

assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza.

La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Definizione del quadro finanziario: l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 11.130.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizi 2026 (€ 5.565.000,00) e 2027 (5.565.000,00).

Disposizioni specifiche relative al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti: Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

Trattamento dei dati: troverà applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e per quanto compatibile con le disposizioni previste dall'avviso, quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 7677 del 17/05/2019 "approvazione documento "data protection policy - linee guida per l'attuazione dei processi gdpr di regione toscana"



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 38)

Delibera N 816 del 29/06/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Diritto allo studio scolastico - Intervento finalizzato al rafforzamento della dotazione libraria dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) per l'anno scolastico 2026/2027

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 106/2001 attuativo della stessa;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante "Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale 27 luglio 2023, n. 239;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025, con specifico riferimento al Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale vengono dettate le norme generali per la graduale ridefinizione dell’assetto organizzato e didattico dei Centri Provinciali per l’istruzione per gli adulti, di seguito CPIA, ivi compresi i corsi serali, al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

Visto l’art. 1 del d.p.r. n.263/2012 di cui sopra, con il quale, al comma 2, la realizzazione della riorganizzazione dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti di cui sopra, si realizza anche tramite la riconduzione agli stessi CPIA dei Centri territoriali permanenti per l’istruzione della formazione in età adulta e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente;

Visto in particolare l’art. 2 del d.p.r. n.263/2012 di cui sopra, con il quale si definisce che i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di specifico assetto didattico o organizzativo ed hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al d.p.r. 8 marzo 1999 n.275. Visto inoltre l’art. 3 del d.p.r. n.263/2012 di cui sopra, con il quale si stabilisce che ai CPIA possano iscriversi, oltre a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e non hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il Decreto Direttoriale istitutivo dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) n. 239 del 30 settembre 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con il quale sono stati istituiti a decorrere dal 1° settembre 2014 sul territorio regionale toscano i CPIA;

Tenuto conto delle modalità di raccordo dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti - CPIA - presenti sul territorio toscano;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 11/08/2025 avente oggetto “Diritto allo studio scolastico - Intervento finalizzato al rafforzamento della dotazione libraria dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

Considerata la volontà della Regione Toscana di provvedere a dare continuità al rafforzamento della dotazione libraria a favore delle studentesse e degli studenti delle sezioni carcerarie e dei percorsi di istruzione degli adulti afferenti ai CPIA della Toscana;

Ritenuto di destinare per tale intervento le risorse regionali disponibili sul capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, ammontanti a complessivi euro 20.000,00 (competenza pura);

Valutato di ripartire le suddette risorse regionali tra i CPIA toscani sulla base del numero delle studentesse e degli studenti iscritte/i;

Ritenuto di demandare al competente Settore Educazione e Istruzione i successivi atti finalizzati all’erogazione delle suddette risorse anche tramite l’individuazione di un soggetto unico di riferimento;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la l.r. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 19/01/2026 e ss.mm.ii., con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 18/06/2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa

1. di provvedere a dare continuità al rafforzamento della dotazione libraria a favore delle studentesse e degli studenti delle sezioni carcerarie e dei percorsi di istruzione degli adulti afferenti ai CPIA della Toscana;
2. di destinare per tale intervento le risorse regionali disponibili sul capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, ammontanti a complessivi euro 20.000,00 (competenza pura);
3. di ripartire tali risorse regionali tra i CPIA toscani sulla base del numero delle studentesse e degli studenti iscritte/i;
4. di demandare al competente Settore Educazione e Istruzione i successivi atti finalizzati all’erogazione delle suddette risorse anche tramite l’individuazione di un soggetto unico di riferimento;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

6. di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 39)

Delibera N 817 del 29/06/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Indirizzi regionali a.s. 2026/2027 Isole Minori

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Indirizzi regionali a.s. 2026/2027 Isole Minori
8658d8ef7e10f0ae434c0a96996b5ebc7214169fc68ad3ba58c0adb054d4a3f3

LA GIUNTA REGIONALE

Visti la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “ e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 106/2001 attuativo della stessa;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025, n. 11 “Valorizzazione della Toscana diffusa”, in particolare l’art. 8 “Educazione e istruzione”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il Programma di Governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025, con specifico riferimento al Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Considerato che sul territorio dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio non vi sono scuole secondarie di secondo grado;

Considerato il disagio sostenuto dagli studenti residenti nelle sopracitate isole Minori legato alla dislocazione geografica delle scuole di secondarie di secondo grado frequentate, che li obbliga a trasferirsi in altri comuni sul continente, spesso anche con l’accompagnamento dei genitori con conseguenti costi ingenti a carico delle famiglie medesime;

Ritenuto opportuno, per quanto espresso sopra, di prevedere, in continuità con gli anni scolastici precedenti, di approvare riferimenti specifici per le/gli studentesse/studenti residenti nelle Isole minori (Isola del Giglio e Capraia Isola) in possesso di determinati requisiti anagrafici ed economici e che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

Ritenuto pertanto di approvare, per il prossimo anno scolastico 2026/2027, gli indirizzi per l’erogazione di specifici contributi volti a sostenere le spese per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado nel continente delle studentesse e degli studenti residenti nei comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, contenuti in Allegato A “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori ” parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in merito a requisiti, tempi, ruoli, passaggi procedurali e modalità di rendicontazione degli enti coinvolti;

Ritenuto opportuno procedere, in relazione a quanto sopra espresso, a destinare l’importo complessivo di euro 60.000,00 a favore dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio per l’attuazione di quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per

l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori ", contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

- euro 30.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 30.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del Settore regionale competente, all'assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali – a.s. 2026/2027 – destinati agli interventi di cui all'Allegato A al presente atto, a favore dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la l.r. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 19/01/2026 e ss.mm.ii., con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Considerato che il documento "Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori ", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato trasmesso ai sensi dell'art. 14 (Procedure semplificate) del Protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 in materia di concertazione istituzionale;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 18/06/2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare il documento "Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori" contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in merito a requisiti, tempi, ruoli, passaggi procedurali e modalità di rendicontazione degli enti coinvolti;
2. Di stabilire che i comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente Deliberazione, applichino quanto previsto dal documento "Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori", contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di destinare l'importo complessivo di euro 60.000,00 a favore dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio per l'attuazione di quanto previsto dal documento "Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Isole Minori" contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

- euro 30.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 30.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5. Di demandare al Settore regionale competente gli atti di riparto e tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente atto;

6. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

REGIONE
TOSCANA

Allegato A

**Regione Toscana
Settore Educazione e Istruzione****“Diritto allo Studio Scolastico****Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 – Isole Minori”****Incentivo economico rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio**

Il diritto allo studio trova il suo fondamento originario nell'art. 34 della Costituzione il quale stabilisce che “La scuola è aperta a tutti [...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

In Toscana, l'attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio volte a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a perseguire il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema educativo nel suo complesso.

Considerato che sul territorio dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio non vi sono scuole secondarie di secondo grado e ravvisato il disagio sostenuto dalle studentesse e dagli studenti residenti nelle sopraccitate isole Minori legato alla dislocazione geografica delle scuole di secondarie di secondo grado frequentate, che li obbliga a trasferirsi in altri comuni sul continente, spesso anche con l'accompagnamento dei genitori con conseguenti costi ingenti a carico delle famiglie medesime, la Regione Toscana intende confermare, per quanto sopra espresso, l'adozione di specifici indirizzi per l'erogazione di contributi volti a sostenere le spese per la frequenza scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di secondo grado, appartenenti a famiglie in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici e residenti nei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio.

Per tale intervento, costituisce il punto di riferimento operativo il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023; il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2026) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” che prevede interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio scolastico per le/gli studentesse/studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, nonché la Legge Regionale 4 febbraio 2025, n. 11 “Valorizzazione della Toscana diffusa”, in particolare l'art. 8 “Educazione e istruzione”.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

LR n. 32/2002 “Testo Unico della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro” e ss.mm.ii;

DPGR n. 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione della LR 26.7.2002, n. 32” e ss.mm.ii.

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per l'anno scolastico 2026/2027 si adotta una forma di incentivo economico individuale destinato a studentesse e studenti residenti nelle Isole Minori (Capraia Isola e Isola del Giglio) in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica delle scuole secondarie di secondo grado dislocate sul continente in altri Comuni toscani o situati in Regioni confinanti.

Allegato A

3. DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento le/gli studentesse/studenti residenti nei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, iscritte/i per l'a.s. 2026/2027 ad una scuola secondaria di secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo fissato con il presente atto.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel rispetto dei presenti indirizzi, il Comune di Capraia Isola e Isola del Giglio adottano un bando trasparente per l'assegnazione dei benefici, di cui al presente atto, rivolto a studentesse e studenti residenti nel proprio territorio.

Le domande vengono presentate dagli interessati al Comune di residenza **entro e non oltre il 30 settembre 2026** con le modalità di autenticazione stabilite dai bandi comunali.

La domanda per il beneficio dovrà essere presentata da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente la/il minore, o direttamente dalla/o studentessa/studente se maggiorenne.

Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore delegato formalmente dallo studente stesso.

5. REQUISITI DI ACCESSO AI BENEFICI

Il beneficio di cui al presente atto può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione per l'a.s. 2026/2027 ad una scuola secondaria di secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali ubicata in Toscana o in Regioni contermini.

b) requisiti economici: l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza della/o studentessa/studente, o ISEE Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 36.000,00 euro.

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente da utilizzare quando si verificano significative variazioni reddituali e/o patrimoniali che hanno un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare.

c) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il giorno 30 settembre 2026.

I requisiti relativi all'età non si applicano a studentesse/studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e alla scadenza del bando fissata al 30 settembre 2026.

6. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO**6.1. Bando pubblico**

I bandi per l'assegnazione del beneficio, nonché gli atti di approvazione delle graduatorie sono adottati dai Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio sulla base degli indirizzi di cui al presente atto.

I Comuni interessati si impegnano a dare la massima pubblicizzazione e diffusione all'intervento di cui al presente atto.

Al fine di pubblicizzare tali contributi presso gli interessati, nonché al fine di facilitare la raccolta delle domande, i Comuni interessati sono invitati ad attivare ogni forma di collaborazione reciproca e con le Scuole.

Allegato A

6.2. Criteri per la formazione delle graduatorie

Il beneficio di cui al presente atto è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente atto secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro 36.000 euro.

In caso di parità, si terrà conto dei criteri stabiliti dai Comuni interessati nei propri bandi.

Dopo aver effettuato con la massima accuratezza l'istruttoria sulle domande presentate ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici, del valore ISEE dichiarato e dell'iscrizione della/o studentessa/studente a scuola, i Comuni interessati approvano la graduatoria degli idonei, formulata in ordine di ISEE crescente.

La graduatoria degli idonei deve necessariamente essere approvata con apposito atto comunale e trasmessa tramite pec agli uffici regionali competenti **entro e non oltre il 30 ottobre 2026**.

La mancata trasmissione, tramite pec entro il termine del 30 ottobre 2026, delle graduatorie degli idonei e delle idonee, da parte dei Comuni interessati, comporterà l'esclusione dall'assegnazione delle risorse.

La Regione provvede, tramite Decreto della Dirigente regionale competente, all'assegnazione dei fondi regionali disponibili per il Diritto allo Studio Scolastico-Isole Minori per l'a.s. 2026/2027 attribuendo un contributo individuale pari ad euro 2.000,00 ad ogni idonea/o in ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A seguito del decreto di assegnazione delle risorse, i Comuni interessati provvedono il più celermente possibile all'individuazione dei beneficiari approvando la relativa graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente e provvedono all'erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto.

I Comuni interessati trasmettono alla Regione, entro 45 giorni dall'erogazione delle risorse regionali: il numero dei beneficiari e gli estremi dell'atto di approvazione della relativa graduatoria, nonché l'atto di liquidazione delle risorse agli aventi diritto ed eventuali ulteriori dati che saranno specificati a cura del competente ufficio regionale.

Ulteriori indicazioni generali, operative e di dettaglio potranno essere fornite successivamente dagli uffici regionali competenti con apposite comunicazioni.

7. QUADRO FINANZIARIO E QUANTIFICAZIONE IMPORTO PRO CAPITE

Le risorse destinate alla tipologia di intervento oggetto dei presenti indirizzi ammontano a complessivi euro 60.000,00.

L'importo del beneficio individuale è unico ed è quantificato in euro 2.000,00 per ciascuna/o studentessa/studente idonea/o.

Gli Enti interessati possono destinare risorse proprie aggiuntive finalizzate agli interventi di cui al presente atto.

8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

I Comuni enti erogatori del beneficio, sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, fermo restando le disposizioni dei presenti indirizzi.

Tali controlli devono interessare un campione non inferiore al 10% delle domande ammesse a beneficio, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato dal Comune/Unione.

Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti per i fatti costituenti reato.

Allegato A

9. CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

I Comuni/Unioni effettuano idonei controlli sulla documentazione di spesa, su tutte le domande beneficiarie, secondo modalità che ritengono più opportune, nel rispetto dei presenti indirizzi regionali, precisando che l'ammissibilità della spesa è relativa a tutto l'anno scolastico 2026/2027.

Le spese ammissibili per il contributo oggetto dei presenti indirizzi sono quelle sostenute per il soggiorno e trasporto. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto della dotazione scolastica libraria se le ammesse e gli ammessi al contributo hanno già beneficiato della Misura Libri Gratis di cui al PR FSE+21/27 - Regione Toscana. Tali spese non saranno riconosciute ai fine della rendicontazione.

Il contributo della Regione Toscana non può essere cumulato con il contributo equivalente di altre Regioni.

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione di spesa per i controlli che saranno effettuati a cura dei Comuni titolari del procedimento.

Il beneficiario che in caso di controllo da parte del Comune competente non produca la documentazione di spesa decade dal beneficio e in tal caso il Comune procederà alla revoca totale o parziale del contributo economico concesso procedendo al recupero delle somme erogate.

Di tali revoche il Comune darà comunicazione alla Regione tramite pec.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

I Comuni interessati e la Regione sono Titolari del Trattamento dati inerente l'espletamento delle procedure relative all'incentivo economico di cui ai presenti indirizzi e finalizzati all'assegnazione dei benefici agli/alle aventi diritto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Apposita informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà rilasciata dal Comune/Unione quale Ente competente all'emanazione del bando pubblico e del relativo procedimento amministrativo.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune interessato.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 44)

Delibera N 818 del 29/06/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99: Criteri di riparto e Modalità di impiego del Fondo Esercizio Finanziario EF 2026 alle Fondazioni ITS Academy della Toscana

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Criteri di Riparto e Modalità di impiego EF 2026
B	Si	RIPARTO RISORSE EF 2026

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 2

- A* *Criteri di Riparto e Modalità di impiego EF 2026*
af2fa3474032a46efa01626243708d08fd010c37fd87505f542e05638479ffbf
- B* *RIPARTO RISORSE EF 2026*
6775ab83627eef22b788a9232eefc5040e71929a266322c98620162fa2f6170e

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e, in particolare, l’articolo 11;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante “Norme di attuazione dell’articolo 13, comma 1, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236 - “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Direttoriale n. 894 del 20/05/2026 concernente il riparto delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore per l’esercizio finanziario EF 2026, destinate a:

- finanziamento dei percorsi degli ITS Academy da attivarsi, anche all’estero, tra il 1° settembre e il 30 novembre 2026, nonché agli interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate (Articolo 5);
- borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi degli ITS Academy (Articolo 6);
- quota di premialità (Articolo 7) da assegnare direttamente ed esclusivamente alle Fondazioni ITS Academy individuate come beneficiarie, secondo il prospetto riportato nell’Allegato 3) del Decreto Direttoriale n. 894/2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 15/07/2024 avente ad oggetto la Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei Poli Tecnico Professionali e della Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy);

Visto infine il Decreto Dirigenziale n. 12933 del 12 giugno 2026, e s.m.i. che approva le graduatorie dei progetti relativi ai percorsi ITS in avvio nell’anno formativo 2026/2027 e finanziabili nell’ambito delle risorse del PR Toscana FSE+ 2021/2027 Priorità 4 Attività 4.f.2 – ITS;

Preso atto che la cifra complessivamente assegnata alla Regione Toscana per complessivi euro 4.262.741,79 è ripartita così come dettagliato dall’Allegato n. 4) al Decreto Direttoriale n. 894/2026, nel modo seguente:

- € 2.975.401,34 risorse per la realizzazione e l’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- € 140.570,14 risorse per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
- € 1.146.770,31 risorse premiali;

Considerato necessario individuare i criteri di riparto delle seguenti risorse, di cui al citato Allegato n. 4) al Decreto Direttoriale n. 894/2026, da assegnare alle Fondazioni ITS della Toscana per lo svolgimento delle rispettive azioni:

- € 2.975.401,34 risorse per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- € 140.570,14 risorse per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;

Ritenuto opportuno per quanto sopra approvare l'Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua i criteri per il riparto delle risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS della Toscana per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture e per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;

Dato atto che le risorse ministeriali, di cui al citato Decreto Direttoriale n. 894/2026, non sono state ancora essere accertate sui pertinenti capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2026/2028 e che comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa, l'importo verrà acquisito e ripartito sul capitolo 62570 di parte corrente e sul capitolo 62977 d'investimento, coerentemente con la natura della spesa prevista;

Valutato opportuno per quanto sopra approvare l'Allegato B – RIPARTO RISORSE Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il prospetto di risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS della Toscana, ivi comprese le risorse premiali;

Ritenuto opportuno dare mandato al settore regionale competente di adottare gli atti amministrativi necessari all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 per complessivi € 4.262.741,79, nelle modalità di riparto descritte nell'Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 e secondo il prospetto di cui all'Allegato B – RIPARTO RISORSE Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 - parti integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Programma di Governo 2025-2030, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Deliberazione n. 74 del 31 luglio 2025, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, con particolare riferimento al Progetto regionale 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza";

Vista la Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 89 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

1. Di approvare l'Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua i criteri per il riparto delle risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS della Toscana per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture e per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
2. Di dare atto che le risorse ministeriali, di cui al citato Decreto Direttoriale n. 894/2026, non sono state ancora essere accertate sui pertinenti capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2026/2028 e che comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa, l'importo verrà acquisito e ripartito sul capitolo 62570 di parte corrente e sul capitolo 62977 d'investimento, coerentemente con la natura della spesa prevista;
3. Di approvare l'Allegato B – RIPARTO RISORSE Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenete il prospetto di risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS della Toscana, ivi comprese le risorse premiali;
4. Di dare mandato al settore regionale competente di adottare gli atti amministrativi necessari all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 per complessivi € 4.262.741,79, nelle modalità di riparto descritte nell'Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 e secondo il prospetto di cui all'Allegato B – RIPARTO RISORSE Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 - parti integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli

La Direttrice
Francesca Giovani

**Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego
del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026**

Finalità

Il presente provvedimento, adottato in conformità della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e del DM 6 dicembre 2023, n. 236 - "Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99", è finalizzato a individuare i criteri di riparto del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 tra gli ITS Academy della Toscana.

Beneficiari

Fondazione ITS ATE
Fondazione ITS EAT
Fondazione ITS ENERGIA AMBIENTE e SOSTENIBILITÀ
Fondazione ITS ISYL
Fondazione ITS MITA
Fondazione ITS PRIME
Fondazione ITS PRODIGI
Fondazione ITS SATI
Fondazione ITS TAB
Fondazione ITS VITA

Risorse

€ 4.262.741,79 distribuite come segue, così come come dettagliato dall'Allegato n. 4) al Decreto Direttoriale n. 894/2026:

- € 2.975.401,34 risorse per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- € 140.570,14 risorse per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
- € 1.146.770,31 risorse premiali;

Criteri di riparto

La ripartizione delle risorse pari a € 140.570,14 per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi si basa su un criterio lineare.

La ripartizione delle risorse pari a € 2.975.401,34 per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture si basa sui seguenti criteri:

- il 6,5% (€ 193.401,09) è destinato alla Fondazione ITS SATI non rientrante nella valutazione INDIRE del MONITORAGGIO 2026;
- il 93,5% (€ 2.782.000,25) è destinato alle Fondazioni ITS Academy ATE, EAT, ENERGIA, AMBIENTE e SOSTENIBILITÀ, ISYL, MITA, PRIME, PRODIGI, TAB e VITA, rientranti nella valutazione INDIRE del MONITORAGGIO 2026, nel modo seguente:

Criterio A: 10% riparto lineare;

Criterio B: 50% sulla base dell'offerta formativa ovvero sul numero di 44 percorsi previsti in avvio nell'anno formativo 2026/2027 da parte delle Fondazioni ITS sopra elencate, al netto dei percorsi della Fondazione ITS SATI non rientrante nel riparto di questo di cui al criterio B e finanziati con le risorse del PR FSE+ 2021/2027 di cui al Decreto Dirigenziale n. 12933 del 12/06/2026 e s.m.i..

Si inserisce una penalità alle Fondazioni ITS Academy nella misura di 1/3 del contributo medio assegnato nel 2025 per ogni corso non attivato;

Criterio C: 40% sulla base della media delle % del Ranking 2026 di INDIRE, calcolata per ciascuna Fondazione.

Modalità di impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, il Decreto Direttoriale n. 894 del 20/05/2026 assegna alla Regione Toscana complessivamente € 4.262.741,79 per:

- il finanziamento dei percorsi degli ITS Academy da attivarsi, anche all'estero, tra il 1° settembre e il 30 novembre 2026, nonché agli interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate (Articolo 5);
- il finanziamento di borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi degli ITS Academy (Articolo 6).

Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026 individua le Fondazioni ITS Academy beneficiarie della quota di premialità, secondo il prospetto riportato nell'Allegato 3) del Decreto Direttoriale n. 894/2026.

Le Fondazioni beneficiarie utilizzano la quota premiale di cui al comma 1 loro spettante nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022; il comma 1 prevede che le risorse di cui all'articolo 4 del Capo I del presente decreto, a titolo di quota premiale, siano assegnate alle regioni che le riversano direttamente ed esclusivamente alle Fondazioni ITS Academy individuate come beneficiarie, secondo il prospetto riportato in allegato 3) parte integrante del medesimo decreto. Inoltre l'articolo 4 del Capo I comma 3 che per le risorse della quota di riserva per l'attribuzione della quota di premialità sia riservata una quota del 5 per cento per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni ITS Academy.

Le Fondazioni ITS della Toscana dovranno comunicare nei modi e nei termini stabiliti dall'ufficio regionale competente, la modalità di utilizzo delle risorse loro assegnate in modo che queste possano essere correttamente allocate nei pertinenti capitoli di bilancio di spesa corrente o in conto capitale.

L'eventuale offerta formativa aggiuntiva sarà presentata come istanza da parte della Fondazione all'ufficio regionale competente che eseguirà una istruttoria di coerenza con l'Area Tecnologica/l'Ambito e la FP in cui l'ITS Academy può operare e di verifica dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione dei percorsi ITS (ad esempio % minima di tirocinio); l'autorizzazione a realizzare il percorso sarà formalizzata con un decreto dirigenziale.

Allegato B – RIPARTO RISORSE Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per l'esercizio finanziario 2026

Fondazione ITS ACADEMY	Offerta formativa e sedi, laboratori e infrastrutture	Borse di studio	Risorse Premiali	Totale
	2.975.401,34	140.570,14	1.146.770,31	4.262.741,79
ATE	290.432,55	14.057,02	0,00	304.489,57
EAT	244.594,30	14.057,02	78.829,83	337.481,15
ENERGIA AMBIENTE e SOSTENIBILITÀ	334.054,31	14.057,02	226.530,30	574.641,63
ISYL	316.917,19	14.057,02	66.825,67	397.799,88
MITA	305.455,34	14.057,01	80.753,89	400.266,24
PRIME	317.984,13	14.057,01	264.211,88	596.253,02
PRODIGI	319.921,74	14.057,01	86.820,94	420.799,69
SATI	193.401,09	14.057,01	0,00	207.458,10
TAB	316.694,62	14.057,01	93.024,58	423.776,21
VITA	335.946,07	14.057,01	249.773,22	599.776,30
Totale	2.975.401,34	140.570,14	1.146.770,31	4.262.741,79



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2026 (punto N 43)

Delibera N 821 del 29/06/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

l.r. 32/2002: Approvazione "Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione", di cui alla d.g.r n. 584 del 13/05/2024

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 1

1 Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione
4647bd754adbab3985caf1604d9b0a2e2b7ad3b125c4ddbe349302d14567d413

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare gli artt. 6bis e 6ter che definiscono il “Sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento permanente” e individuano le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione come soggetti del sistema, tratteggiandone composizione e compiti;

Visto il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, approvato con d.g.r. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R del 08/08/2003;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30/07/2013, n. 41/R che approva il regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il programma di governo 2025-2030, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il PRS 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la deliberazione 31 luglio 2025 n. 74 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 e la Nota di aggiornamento al DEFR 2026 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, con in particolare l’allegato 1A che prevede il Progetto n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”, con il quale, nell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l’apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti;

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico da attivarsi attraverso l’istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l’educazione e l’istruzione, anche tramite l’emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della *governance* territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali infanzia ed educazione e scuola;

Vista la d.g.r. n. 584 del 21/06/2016 l.r. n. 32/2002 art. 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione;

Vista, altresì, la d.g.r. n. 251 del 20/03/2017 “l.r. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla d.g.r. n. 584/2016: linee guida per l’applicazione”;

Vista la d.g.r. n. 584 del 13/05/2024 “Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola. Destinazione delle risorse”;

Preso atto che l'insieme degli atti sopra richiamati ha concorso alla costruzione progressiva negli anni del Sistema integrato territoriale basato sulle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, prevedendo in particolar modo la creazione delle strutture tecniche necessarie al funzionamento delle Zone medesime, nonché il supporto al loro potenziamento in coerenza con quanto previsto dal loro ruolo nel contesto della *governance* regionale;

Ritenuto necessario proseguire nel consolidamento dell'integrazione tra i diversi livelli istituzionali, tra gli ambiti di intervento e tra le risorse, al fine di migliorarne efficacia ed efficienza;

Ritenuto opportuno approvare l'Allegato 1 "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione", parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali infanzia ed educazione e scuola;

Considerato che le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, i Comuni e le Unioni di Comuni, nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente deliberazione, applichino quanto previsto nel documento "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione", contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione", di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state trasmesse ai sensi dell'art. 14 (Procedure semplificate) del Protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 in materia di concertazione istituzionale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 18 giugno 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'Allegato 1 "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione", parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali infanzia ed educazione e scuola.
2. Di stabilire che le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, i Comuni e le Unioni di Comuni, nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente deliberazione, applichino quanto previsto nel documento "Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione" contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di trasmettere la presente deliberazione agli Enti interessati.

4. Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Linee guida per la *governance* del sistema di Educazione e Istruzione

Premessa

Nell'ambito delle politiche della Regione Toscana per l'educazione e l'istruzione, si ritiene strategico il consolidamento e il rilancio della *governance* territoriale, considerata come sistema di relazioni, processi e responsabilità che costituisce la base fondamentale da cui scaturiscono gli interventi della programmazione nei territori, con la finalità di realizzare azioni sempre più corrispondenti ai bisogni dei contesti territoriali.

Il sistema dell'educazione e dell'istruzione della Toscana, che coinvolge Regione, Province, Comuni, istituzioni scolastiche e i molteplici soggetti, istituzionali e non, del territorio, si caratterizza per l'organizzazione territoriale fondata sulle Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione, entità di estensione sovracomunale e subprovinciale, che rappresenta una peculiarità della nostra realtà a tutt'oggi unica nel contesto nazionale.

La Conferenza zonale è l'organo che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni/unioni di comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della Zona stessa; tale territorio costituisce ambito ottimale per le politiche locali di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

Le Conferenze zonali interagiscono con le Province e con la Città Metropolitana di Firenze per le azioni relative alle materie di loro competenza.

La sua composizione è definita dall'art. 6 ter c. 1 della L.R. 32/2002 "La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria".

A supporto delle politiche locali e per la costruzione e il funzionamento a livello territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza zonale, valorizzando le esperienze già esistenti, si dota dei necessari organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico (vedi anche art. 7 c. 1 lett. c del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 di attuazione della L.R. 32/2002).

La Conferenza zonale è quindi l'organo cui compete il ruolo decisionale in merito alle politiche da intraprendere.

È evidente che la Conferenza, organismo politico investito di crescenti ed importanti funzioni di scelta programmatica, per poter effettivamente svolgere in modo proficuo il proprio ruolo ha bisogno di dotarsi di adeguate strutture tecniche che lo supportino nelle diverse fasi del proprio percorso: dall'analisi preliminare del contesto e delle criticità, alla definizione della programmazione e dei relativi strumenti, all'attuazione degli interventi, nonché al loro monitoraggio/valutazione e riprogrammazione. Si tratta, infatti, di strutture/organismi tecnici permanenti, che si configurano come articolazioni tecniche della Conferenza e ne costituiscono il "braccio operativo"; la loro istituzione e adeguatezza è considerata preconditione per lo sviluppo di una programmazione efficace, nonché per la tenuta del sistema territoriale stesso.

Il modello educativo prevede un metodo di lavoro condiviso basato sul principio dell'integrazione, applicata su tutti i profili: sono integrate le strategie e gli interventi, come pure (e in quanto) sono integrate le competenze e le risorse (economiche, umane, strumentali) messe a disposizione, le analisi dei punti di forza e di debolezza su cui concentrarsi ed integrato è l'impegno a convergere verso obiettivi condivisi.

I soggetti del sistema agiscono in forte collaborazione tra loro; nell'ambito della *governance* le relazioni tra i soggetti e i loro interventi sono inseriti in un processo di programmazione e progettazione territoriale che ha un andamento bidirezionale: parte dall'impulso programmatico regionale (*top-down*), coinvolge i diversi livelli istituzionali e si esplica nella progettazione e realizzazione da parte del livello territoriale portatore di sue proprie istanze (*bottom-up*), in un costante impegno di ascolto reciproco e di miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'azione congiunta.

Tale processo risulta essenzialmente articolato in quattro fasi successive, consequenziali tra loro: analisi dei bisogni, programmazione, progettazione e realizzazione, e nuovamente analisi finalizzata ad una successiva programmazione. Queste quattro fasi si sviluppano ciclicamente e sono affiancate da una costante azione di monitoraggio e verifica nel tempo.

Il monitoraggio e la verifica coinvolgono tutti i soggetti del sistema ai diversi livelli, secondo il flusso informativo, i contenuti, le modalità e la relativa tempistica definiti a livello regionale, in modo da comporre una base informativa omogenea su tutto il territorio regionale.

Tale impostazione trova fondamento nella consapevolezza della necessità di adottare metodologie di cooperazione tra gli enti locali, in particolare Comuni e Unioni di Comuni, nel programmare ed agire interventi in campo educativo e scolastico tali da rivestire carattere di una sempre maggior incisività ed efficacia in relazione agli obiettivi preposti - in primis il conseguimento del successo scolastico e formativo per le nuove generazioni - nel contesto di un più ampio sistema di *governance* territoriale che coinvolge, ai diversi livelli, regione, province, comuni, istituzioni scolastiche e i molteplici soggetti, istituzionali e non, del territorio.

In questo articolato quadro di riferimento il sistema educativo regionale è chiamato ad affrontare nuove sfide per le quali il sistema di *governance*, con la finalità di garantire un sistema educativo integrato, equo e di qualità dai servizi educativi alla scuola secondaria di secondo grado, dovrà rafforzare ulteriormente, tra questi la cooperazione e il dialogo tra i diversi attori istituzionali e il potenziamento della capacità di lettura dei bisogni territoriali e della progettazione degli interventi.

Sarà altresì necessario consolidare una cultura della valutazione e della programmazione che, senza perdere la dimensione educativa e relazionale che caratterizza il modello toscano, sviluppi un sistema di qualità e di monitoraggio dei risultati.

1. Il sistema dell'educazione dell'istruzione toscano

Il sistema dell'educazione e dell'istruzione in Toscana si caratterizza per l'organizzazione territoriale fondata sulle 35 Zone Educative come ambito ottimale per la programmazione degli interventi nell'ambito dei servizi educativi e del sistema scolastico.

Il modello di *governance* toscano si è costruito progressivamente negli anni grazie a strumenti attuativi di diversa natura che, nel tempo, hanno comunque mantenuto saldi al loro interno i principi

di riferimento: i fondamenti poggiano sul Testo unico della L.R. n. 32/2002 che definisce il “Sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento permanente” e individua le Conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione come soggetti del sistema tratteggiandone composizione e compiti¹, con il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 47/R/2003² si disegnano le caratteristiche e le regole generali di funzionamento del sistema integrato, con le Deliberazioni della G.R. n. 584 del 21/06/2016³ e n. 251 del 20/03/2017⁴ si emanano i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali e le Linee guida per l’applicazione che ne stabiliscono la strutturazione interna: un passaggio fondamentale che ha determinato in particolare la definizione degli organismi tecnici necessari alla Zona quali gli organismi di coordinamento infanzia ed educazione e scuola.

Dal combinato di tali disposizioni, accompagnate da finanziamenti e vincoli, si è man mano strutturato il sistema toscano delle Zone che ha visto sviluppare, e addirittura sorgere per la prima volta laddove mancavano esperienze pregresse, i coordinamenti zonali.

Dall’applicazione di questo assetto della *governance* territoriale toscana sono emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti che si ripercuotono sulla qualità della progettazione, sempre più condivisa e mirata agli obiettivi, sulla costruzione delle reti integrate territoriali, sempre più articolate e capillari, sul dialogo collaborativo con gli attori che a vario titolo operano nel sistema di educazione e di istruzione.

Tuttavia risulta evidente come il Sistema si presenti ancora non del tutto compiuto e di non omogenea forza e funzionalità su tutto il territorio regionale, seppure nell’autonomia organizzativa riconosciuta alle diverse realtà.

Da tale considerazione nasce la necessità, che oggi si impone, di un ulteriore impegno di tutte le parti in gioco finalizzato a dare un nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo del Sistema territoriale, nella direzione di un maggiore sviluppo e potenziamento complessivo che permetta al Sistema stesso di meglio affrontare il cambiamento sotto tutti i profili e le possibili criticità e sfide che ne derivino, proiettandolo in un orizzonte di pluriennalità mirata a dare solidità duratura nel tempo.

Si ravvisa quindi la necessità di un’azione di nuovo e ulteriore impulso da parte della Regione verso le Conferenze Zonali per incidere concordemente su quegli spazi di miglioramento sotto il profilo organizzativo, metodologico e progettuale che possano, a partire da un’analisi della realtà e delle caratteristiche di ciascuna zona, rappresentare un veicolo di crescita e di sviluppo per mettere in campo azioni finalizzate, in particolare, per la qualificazione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali infanzia ed educazione e scuola. Una qualificazione e un rafforzamento che vadano nella direzione di poter garantire all’azione dei coordinamenti una sempre maggiore competenza, continuità, solidità, stabilità nel tempo e capacità di gestione di iniziative e di relazioni strutturate: in sintesi una maggior efficacia.

I contenuti della D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 “L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l’applicazione” risultano quanto mai attuali e non si pone l’esigenza di

1 L.R. n. 32/2002 artt. 6bis e 6ter

2 D.P.G.R. n. 47/R del 8/08/2003 artt. 5,6 e 7

3 D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 L.R. n. 32/2002 Art. 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione

4 D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l’applicazione

attualizzarli bensì di tradurli in azioni concrete mettendo in atto i necessari passaggi formali e sostanziali che ancora possono risultare non sviluppati - o non sviluppati completamente - in tutti i territori, in modo da portare a pieno compimento l'attuazione del disegno complessivo e rafforzarlo laddove sviluppato.

Con le presenti Linee guida, dunque, si intende fare un ulteriore passo in avanti nella individuazione delle azioni di miglioramento da intraprendere e nella definizione degli obiettivi da raggiungere, al fine di rendere concreta sui territori l'articolazione degli organismi di coordinamento infanzia e educazione e scuola.

In questa prospettiva, il documento declina finalità, composizione, funzioni e competenze dei due organismi sopra richiamati, a partire dal percorso realizzato fino ad oggi, con l'obiettivo di condividere un approccio comune di costruzione e consolidamento del complessivo sistema di *governance* toscano.

2. Composizione, funzioni e azioni degli organismi di coordinamento infanzia ed educazione e scuola

2.1 Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale Infanzia

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 art. 8., si declina quanto segue.

Gli Organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale Infanzia (di seguito Coordinamento Zonale Infanzia), attivi a partire dal 2012 in ciascuna delle 35 Conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione, si configurano a livello nazionale come Coordinamenti Pedagogici Territoriale (CPT) sulla base di quanto previsto dal D.lgs 65/2017. In Toscana tale organismo è costituito ai sensi della L.R. 32/2002 art. 3 bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a) e del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 art. 8.

Il Coordinamento Zonale Infanzia, come si legge anche nelle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei⁵, è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei comuni, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della *governance* locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale.

Il coordinamento pedagogico territoriale, così denominato a livello nazionale, è elencato tra gli obiettivi strategici che lo Stato intende raggiungere mediante il Piano d'azione pluriennale.

Il Coordinamento Zonale Infanzia risulta, dunque, tra gli strumenti fondamentali della *governance* del sistema 0-6, in quanto ha il compito principale di costruire percorsi di coerenza educativa tra i servizi per l'infanzia (0-3) e tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia (3-6), promuovendo una cultura pedagogica condivisa a livello territoriale.

Il compito prioritario della struttura di coordinamento è quello di costruire un sistema integrato realmente unitario, dove pubblico e privato trovano propri spazi di riconoscimento e azione. Il Coordinamento Zonale Infanzia costruisce la rete territoriale assicurando il raccordo pedagogico e

⁵ Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

formativo tra tutti i servizi educativi e promuove il raccordo con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio, al fine di implementare la qualità, la continuità e l'innovazione.

La Conferenza Zonale promuove con il supporto del coordinamento una riflessione pedagogica centrata sul territorio con la finalità di rendere attuabili i diritti all'educazione di tutte le bambine e di tutti i bambini. A partire dall'individuazione delle diverse esigenze e dei cambiamenti sociali, demografici e urbanistici la Conferenza Zonale propone progetti per l'estensione e la diversificazione dell'offerta educativa sul proprio territorio di competenza. Il coordinamento fornisce il proprio contributo tecnico, anche propositivo, nella definizione delle priorità degli interventi che confluiscono nella progettazione zonale della Conferenza concertati tra gli attori locali.

Il coordinamento agevola una progettualità coerente, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità verticale, tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, anche con attenzione alla costituzione di Poli per l'infanzia, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi educativi, le scuole dell'infanzia e il territorio. In questa prospettiva il coordinamento organizza contesti di scambio e confronto tra i diversi servizi educativi e tra questi e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Il Coordinamento Zonale Infanzia ha, altresì, il compito di progettare la formazione per il proprio territorio, a partire da un'accurata analisi dei bisogni formativi, realizzata attraverso strumenti utili alla raccolta di contenuti e modalità, garantendo tale opportunità per il personale impegnato nel sistema 0-6.

2.1.1 Composizione

Il Coordinamento Zonale Infanzia è composto: dai coordinatori comunali che costituiscono il nucleo centrale, dai coordinatori dei soggetti titolari dei servizi privati, dai coordinatori dei soggetti gestori dei servizi in appalto, dai referenti delle scuole dell'infanzia che costituiscono il sistema integrato 0-6 territoriale.

Il Referente dell'Organismo è previsto all'art. 8 comma 3 del Regolamento D.P.G.R. 41/R/2013 e va individuato tra i membri dell'Organismo stesso che appartengono ai comuni/unioni di comuni componenti la Zona, si tratta cioè di un Referente che è pubblico e istituzionale, che è elemento di raccordo dell'Organismo zonale con la Conferenza e con le altre strutture tecniche zonali, con la Regione Toscana e con le altre Zone. La figura del referente svolge una fondamentale funzione di rappresentanza della Conferenza Zonale e deve essere garantita, anche nei casi in cui la Conferenza, non disponga al proprio interno di figure professionali con competenze pedagogiche.

In questi casi la Conferenza si avvale della collaborazione e del supporto di figure professionali esperte preferibilmente appartenenti alle strutture di coordinamento pedagogico e gestionale comunali, in modo da garantire l'operatività delle funzioni del referente.

Quanto sopra anche alla luce del fatto che tale referente deve possedere competenze che gli consentono di intessere relazioni tra i diversi soggetti istituzionali sul territorio e di svolgere i seguenti compiti:

- coordinare l'organismo;
- convocare le riunioni del coordinamento;

- invitare annualmente i dirigenti scolastici ad individuare la figura di referente di ciascuna istituzione scolastica, previa comunicazione scritta;
- diffondere le comunicazioni sul territorio;
- condividere con i componenti dell'organismo di coordinamento i contenuti degli incontri regionali e di tutte le comunicazioni che intercorrono con la Regione e con le altre agenzie/istituzioni.

L'Organismo di coordinamento è strutturato su più livelli, con un nucleo ristretto che si amplia di volta in volta secondo le esigenze.

Il nucleo centrale è composto dai coordinatori comunali che si incontrano almeno quattro volte l'anno.

L'organismo convoca i coordinatori dei soggetti privati (titolari o gestori) del proprio territorio e i referenti delle scuole dell'infanzia per almeno tre incontri durante l'anno. Tali incontri sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il coordinamento zonale nella sua composizione ordinaria (composto dai coordinatori comunali).

2.1.2 Funzioni e competenze

Il referente dell'organismo di Coordinamento Zonale Infanzia necessita di competenze pedagogiche, organizzative, relazionali e gestionali, oltre a competenze comunicative e di leadership per facilitare il lavoro di gruppo, promuovere il confronto professionale e costruire alleanze educative con il territorio.

Con riferimento alle funzioni, il D.P.G.R. 41/R/2013 stabilisce che gli organismi di coordinamento pedagogico e gestionale infanzia di livello zonale:

- a) supportano le Conferenze zonali nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio;
- b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
- c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia e percorsi di continuità orizzontale.

Si sottolinea in particolare la funzione di raccordo del sistema 0-6, oltre alla promozione di azioni di ricerca, innovazione e sperimentazione finalizzate alla crescita dei contesti territoriali.

Oltre a queste azioni, il coordinamento pedagogico e gestionale infanzia zonale adotta sui territori, attraverso la stretta collaborazione dei coordinamenti comunali, le linee guida regionali relative ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi e lo strumento di valutazione della qualità.

A tal fine presso ciascuna conferenza zonale è istituita una Commissione multiprofessionale, così come previsto dal D.P.G.R. 41/R/2013, per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, oltre a quelli dell'accreditamento se richiesto contestualmente. La Commissione multiprofessionale è composta da figure professionali con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie ed è coordinata dal referente pedagogico dell'organismo di Coordinamento Zonale Infanzia individuato dalla stessa conferenza zonale.

La Conferenza zonale, tramite un proprio delegato, con il supporto del referente dell'organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale Infanzia cura la relazione con i referenti territoriali dei servizi socio-sanitari, nell'ambito degli accordi e delle azioni di supporto predisposte dalla Regione, supportando i coordinamenti comunali nella creazione sul territorio di percorsi di condivisione e azioni di raccordo tra i servizi educativi e i servizi socio-sanitari. A titolo esemplificativo si riporta l'esperienza di P.I.P.P.I. o l'individuazione delle opportune modalità per acquisire i nominativi delle bambine e dei bambini in situazione di disagio prima dell'avvio dell'anno educativo.

2.2 Coordinamento gestionale e pedagogico comunale

Ciascun comune è tenuto obbligatoriamente a realizzare il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi del proprio territorio.

Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art.15 del D.P.G.R. 41/R/2013, che hanno conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell'ambito educativo 0-6 e degli assetti organizzativi e gestionali che ne regolano l'offerta educativa.

Tra i principali compiti, il coordinamento comunale cura il funzionamento delle équipe educative e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori e del personale ausiliario del sistema integrato 0-3, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo. Il coordinamento comunale crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione. Mediante l'osservazione sistematica, l'analisi e il monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

Il coordinamento comunale cura il raccordo dei servizi educativi con i servizi sociali e sanitari e promuove la continuità tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, in una prospettiva 0-6, nell'ambito della cornice condivisa nel contesto del Coordinamento Zonale Infanzia.

Tra i suoi compiti del coordinamento comunale rientrano:

a) la definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

- b) il supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
- c) l'elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- d) la promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- e) lo sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;
- f) la promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- g) l'analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) il raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
- i) la promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- l) la promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
- m) lo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
- n) il supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.

Il coordinamento comunale accompagna con continuità i gruppi di lavoro pubblici e privati, in raccordo con i coordinatori dei servizi, promuove la qualità e condivide piani di miglioramento atti a colmare eventuali criticità o per innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi stessi.

Condivide, in raccordo con il coordinatore di servizio, il progetto pedagogico ed il progetto educativo: il primo, così come previsto dal DPGR 41/2013 ha un respiro più ampio (triennale), in quanto esprime i valori pedagogici su cui si fondano le pratiche educative; il progetto educativo viene presentato a inizio anno educativo ed ha una durata annuale.

Tali documenti sono condivisi con i gruppi di lavoro e con le famiglie.

Il Comune con il supporto del coordinamento comunale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, vigila e controlla i servizi attraverso almeno due ispezioni annuali senza preavviso. Tali sopralluoghi hanno una funzione determinante per il mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, per definire, anche in questo caso, percorsi di miglioramento continuo.

Il coordinamento comunale ha il compito di istituire sul proprio territorio contesti di confronto del sistema integrato 0-6 attraverso la costituzione di incontri di rete tra i servizi per condividere i valori educativi e buone pratiche che possono rappresentare al meglio la cultura pedagogica del territorio.

La caratteristica dell'esperienza toscana delle funzioni di coordinamento pedagogico risiede nell'integrazione di competenze pedagogiche e competenze gestionali, rimane ferma la necessità di stabilire un equilibrio che non faccia prevalere le ultime a discapito delle prime.

Il coordinamento pedagogico promuove percorsi di ricerca-azione all'interno dei servizi con l'obiettivo di affinare ulteriormente lo sguardo e la postura degli adulti che si prendono cura delle bambine e dei bambini.

Nell'ambito dei servizi a titolarità comunale e a gestione indiretta, il coordinamento comunale pedagogico svolge la propria funzione in collaborazione con il coordinatore del soggetto gestore. Tale collaborazione in ogni caso è volta a mantenere il sistema integrato nell'ambito di una cornice pedagogica condivisa.

2.3 Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola

L'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola si configura sostanzialmente come un organismo plurale che è espressione di tutti i comuni componenti la zona o, ancora meglio, si colloca nella gestione associata di funzioni tra i comuni stessi (tramite unione di comuni o convenzionamento).

La finalità dell'organismo è quella di coordinare, programmare, progettare e valutare gli interventi educativi e scolastici sul territorio che poggiano sulle risorse regionali e non solo, supportando le Conferenze zonali e i Comuni per la loro realizzazione.

Al fine di poter espletare le sue funzioni l'Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola deve strutturarsi come organismo tecnico e collegiale, al cui interno sono presenti figure con competenze multidisciplinari, di tipo pedagogico e gestionale/amministrativo, capaci di gestire reti e relazioni per gli ambiti di competenza. Tale composizione non esaurisce le professionalità che possono essere coinvolte, risultano utili anche, per esempio, competenze di tipo sociologico, statistico, psicologico etc. in relazione alle azioni che si intendono svolgere.

È evidente che la competenza di tipo pedagogico, insieme a quella amministrativo/gestionale rimane il punto fermo della composizione dell'organismo stesso.

L'organismo/struttura di coordinamento può essere realizzato attraverso varie modalità (anche coesistenti tra loro), quali, ad esempio:

- mediante l'individuazione di personale interno all'amministrazione appositamente destinato in modo stabile allo svolgimento di queste funzioni (personale dei comuni/unioni di comuni),
- avvalendosi di strutture esterne all'amministrazione (pubbliche o private),
- avvalendosi (anche) di professionisti esterni tramite incarico, ecc.

All'interno dell'organismo di coordinamento viene individuato un referente (espressione dei comuni/unioni di comuni) che ne è il referente anche verso l'esterno.⁶

Tale figura ha il compito di coordinare l'organismo, di convocare gli incontri, di svolgere funzioni di raccordo tra tutti i soggetti del sistema, quali i comuni, le istituzioni scolastiche, i servizi e gli altri soggetti coinvolti negli interventi.

2.3.1 Funzioni e competenze

6 D.G.R. n. 584/2016

L'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola svolge principalmente le funzioni che seguono:

- supporta la Conferenza Zonale sul piano tecnico e organizzativo per le materie di competenza;
- effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici anche utilizzando quanto messo a disposizione dall'Osservatorio regionale e da altre fonti ufficiali come base dell'analisi del contesto e quindi della programmazione;
- realizza analisi dei bisogni e criticità;
- predisporre programmazione e progettazione zonale, anche di dettaglio, sulla base delle scelte politiche della Conferenza e in modo integrato tra i comuni/unioni di comuni;
- può realizzare e gestire attività ed erogare servizi (direttamente o indirettamente);
- assicura l'effettiva applicazione della programmazione;
- realizza monitoraggio degli interventi e verifica dei risultati, anche per la riprogrammazione;
- implementa banche dati e flussi informativi;
- assicura la coprogettazione con la rete zonale di scuole;
- assicura il coordinamento e il funzionamento dei tavoli tecnici/gruppi di lavoro sulle diverse tematiche di competenza;
- cura relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo);
- si relaziona strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali;
- promuove, anche in collaborazione con gli USP, la creazione di rete di scuole zonale (anche come condizione vincolante per l'accesso ai finanziamenti regionali, zonali e comunali), prevedendo una scuola capofila oppure con una scuola capofila per ciascuna materia riferibile a un tavolo tecnico/gruppo di lavoro;
- coordina i lavori per la predisposizione del piano del dimensionamento scolastico e della programmazione dell'offerta formativa;
- stipulare un patto di comunità educante e alleanza tra la Conferenza e la rete di scuole zonale, formalizzato come accordo interistituzionale. Al patto possono concorrere anche altri soggetti istituzionali;
- pubblica pagine web dedicate alla Conferenza zonale e al coordinamento educazione scuola per far conoscere ruolo e attività svolte.

Varie sono le tematiche di competenza dell'Organismo, tutte sono finalizzate all'armonizzazione, integrazione degli interventi educativi sul territorio, che a partire dal contrasto alla dispersione scolastica sono mirate alla creazione di contesti di benessere per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi. Questo macro obiettivo si realizza attraverso il coinvolgimento degli interlocutori che a vario titolo si prendono cura di loro, con attività di supporto e accompagnamento, di integrazione

delle competenze degli adulti, in sostanza azioni di potenziamento formative, di confronto in una prospettiva interdisciplinare.

Per affrontare le molteplici tematiche di propria competenza e collaborare in una logica di sistema integrato con i diversi soggetti del territorio, pubblici e privati, che a vario titolo sono coinvolti, ricercando con questi un costante dialogo, l'Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola può istituire una serie di tavoli tecnici/gruppi di lavoro specifici. La costituzione dei tavoli/gruppi promuove e assicura la partecipazione dei diversi soggetti alla programmazione della Zona, oltre a garantire la stabilità di un sistema costante di relazioni tra la Zona e i diversi soggetti che si rinsalda continuamente.

Il lavoro mirato all'interno dei tavoli/gruppi consente l'esplicitazione dei bisogni, la condivisione di percorsi e l'approfondimento delle materie specifiche.

La composizione dei tavoli/gruppi può essere su più livelli, anche prevedendo tavoli/gruppi di base ristretti che possono essere ampliati di volta in volta secondo le specifiche necessità.

Resta fermo che l'organismo ha la regia complessiva degli obiettivi, delle relazioni, delle azioni, dei contenuti.

L'organismo, in quanto struttura collegiale, può direttamente, attraverso anche il coinvolgimento di altre professionalità specifiche e dei vari soggetti che operano sul territorio, interpretare il ruolo dei tavoli tematici.

I tavoli tecnici/gruppi di lavoro possono essere costituiti dalla Zona anche se non è espressamente prevista una disponibilità di finanziamenti sulle specifiche materie, allo scopo di mantenere ad esempio un ruolo di coordinamento o supervisione da parte della Zona rispetto a determinati temi d'interesse.

2.3.2 Modalità di funzionamento

In relazione alle priorità che la Conferenza Zonale definisce e alla composizione del territorio, l'organismo stabilisce le più opportune modalità di funzionamento.

Resta ferma la necessità di individuare annualmente i referenti delle scuole, anche nell'ambito della costituzione di reti di scuole, e di garantire che le azioni previste siano curate con continuità e in una dimensione collegiale.

2.3.4 Azioni

Tra le azioni progettate e coordinate dal Coordinamento Zonale Educazione e Scuola rientrano anche:

1. Formazione docenti.

Progetta e realizza direttamente o indirettamente la formazione dei docenti, finalizzata all'acquisizione di competenze e conoscenze utili a implementare azioni specifiche rivolte al sistema scolastico. Tali azioni sono individuate come prioritarie per il costruzione di contesti di benessere per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi, a partire da un'attenta analisi dei bisogni realizzata sul territorio.

2. Valutazione dei processi.

Crea strumenti per valutare quanto le azioni compiute siano orientate a rendere l'ambiente scolastico più inclusivo e motivante, favorendo il benessere degli studenti e il loro successo formativo. Nello specifico realizza: una valutazione iniziale (ex ante): raccolta dei dati di partenza; un monitoraggio in itinere; una valutazione finale (ex post): confronto tra situazione iniziale e risultati raggiunti.

3. Integrazione socio-sanitaria.

Promuove l'integrazione socio-educativa-sanitaria, quale modello di intervento volto a garantire una risposta globale e coordinata ai bisogni delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Tale approccio nasce dalla consapevolezza che situazioni di fragilità, disabilità, disagio sociale o difficoltà educative non possono essere affrontate efficacemente da un singolo servizio o professionista, ma richiedono la collaborazione tra diverse figure e istituzioni.

4. Azioni rivolte alle famiglie.

Progetta interventi rivolti alle famiglie attraverso azioni di sostegno, prevenzione e promozione del benessere familiare finalizzate a rafforzare le risorse educative, relazionali e sociali dei genitori.

5. Agevola i processi di costituzione delle reti di scuole.

È necessario, infatti, che le istituzioni scolastiche costituiscano tra di loro una rete che copra il territorio della Zona, così come previsto dalla L.R. n. 32/20021; l'aggregazione delle scuole in una rete formalizzata e permanente consente di avere un'interlocuzione chiara e strutturata Zona-Scuole (raggruppamento di comuni-raggruppamento di scuole), fondamentale per garantire che si realizzi la co-progettazione (progettare insieme, con partecipazione di entrambi a scelte e responsabilità, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale) e si prendano iniziative di tenore ampio e coordinato che superino il rischio di frammentazioni e ripetitività, perseguendo una sempre maggior efficacia.

La rete di scuole ha carattere di rete territoriale permanente (non si tratta di rete a carattere occasionale o di rete su specifica tematica) e può essere costituita come rete di sub-ambito in riferimento agli ambiti territoriali previsti dalla L. 107/20152, in quanto questi ultimi in Toscana sono delimitati, per lo più, con confini corrispondenti ad insiemi di più Zone per l'educazione e l'istruzione; le reti di scuole di sub-ambito hanno, quindi, territorio corrispondente a quello della Zona, sono sottoinsiemi della rete di ambito prevista dal MIUR, comprendono tutti gli ordini di scuola presenti nella Zona e sono finalizzate a coordinare e coprogettare tutti gli interventi con il territorio, in primis con gli enti locali.

Per migliorare il sistema di relazioni all'interno della rete di scuole e tra la rete e l'Organismo di coordinamento educazione e scuola, può essere individuata all'interno della rete stessa una figura con ruolo di funzione strumentale per ciascuno dei diversi temi (figura strumentale per la dispersione, per l'inclusione, per l'orientamento...); tale figura è di livello zonale (cioè è il referente tecnico tematico della rete zonale di scuole), collabora con l'Organismo zonale educazione e scuola e partecipa ai diversi tavoli tecnici/gruppi di lavoro come referente della rete di scuole.

3. Ruolo della Regione

In questo quadro, la Regione, a sua volta, promuove azioni di supporto agli organismi di coordinamento zonale, tra queste:

- istituisce e realizza il Coordinamento Regionale Infanzia, al cui interno trovano rappresentanza i referenti degli organismi di Coordinamento Infanzia Zonali;
- istituisce e realizza il Coordinamento Regionale Educazione e Scuola, al cui interno trovano rappresentanza i referenti degli organismi di Coordinamento Educazione e Scuola Zonali e UPI;
- progetta e realizza percorsi di formazione annuali specifici per ciascun organismo;
- accompagna gli organismi per la piena attuazione delle presenti Linee guida;
- progetta e realizza contesti di scambio e di confronto territoriale;
- progetta e realizza azioni di monitoraggio;
- progetta e realizza accordi/protocolli inter-istituzionali, al fine di definire la cornice entro la quale il territorio realizza le proprie azioni;
- elabora documenti/linee guida operative di supporto e orientamento alle attività che gli organismi portano avanti nell'ambito delle loro funzioni;
- istituisce e coordina tavoli di lavoro inter-istituzionale su tematiche specifiche condivise con gli organismi di coordinamento.

4. Ruolo delle Conferenze Zonali e dei Comuni

Le Conferenze Zonali e i Comuni garantiscono un pieno raccordo con gli organismi di coordinamento.

- 1) Tutti i comuni devono avere un proprio coordinatore comunale anche nella forma associata delle funzioni;
- 2) Il coordinatore pedagogico comunale deve assolvere ai compiti/funzioni previste dal Regolamento regionale e declinate all'interno delle linee guida;
- 3) Il coordinamento zonale deve strutturarsi secondo quanto previsto dalle presenti Linee guida:
 - individuazione di un unico referente con ruolo di coordinamento;
 - costituzione di un nucleo centrale con la partecipazione dei coordinatori comunali presenti sul territorio che si incontra almeno 4 volte l'anno;
 - costruzione del sistema integrato attraverso la realizzazione di almeno tre incontri annuali e la garanzia di passaggi attraverso comunicazioni periodiche, finalizzate alla condivisione di quanto avviene nella zona o nell'ambito regionale;
- 4) Le Conferenze Zonali autorizzano i Comuni del proprio territorio, sulla base delle indicazioni della Regione Toscana, ad accedere al sistema informativo Siria relativo ai servizi educativi per la prima infanzia; accedono ai dati della propria zona anche al fine di poter avere il quadro complessivo dell'implementazione delle schede realizzata dai Comuni e dalle Unità di Offerta.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XII legislatura

Deliberazione 18 giugno 2026, n. 78

Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un bando nell'ambito della celebrazione della "Giornata dell'Europa" anno 2026.

<i>Sono presenti</i>	STEFANIA SACCARDI	Presidente del Consiglio regionale
	ANTONIO MAZZEO	
	DIEGO PETRUCCI	Vicepresidenti
	JACOPO MARIA FERRI	
	IRENE GALLETTI	Consiglieri segretari questori
	VITTORIO FANTOZZI	Consigliere segretario
<i>È assente</i>	MASSIMILIANO GHIMENTI	Consigliere segretario

Il Vicepresidente Diego Petrucci, il Consigliere segretario questore Jacopo Maria Ferri e il Consigliere segretario Vittorio Fantozzi si astengono

Presidente della seduta: Stefania Saccardi

Segretario della seduta: svolge le funzioni di segretario della seduta il direttore di Area Assistenza istituzionale, dott.ssa Maria Cecilia Tosetto, in sostituzione del Segretario generale.

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza e in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Ricordato che:

- in data 9 maggio 1950 a Parigi cominciava, con la dichiarazione di Robert Schuman, il percorso verso l'integrazione degli Stati europei e si ponevano le basi dell'attuale Unione europea e che, per questa ragione, dal 1985 in tale data si celebra la Festa dell'Europa, appuntamento dedicato a promuovere la pace e l'unità in Europa;
- le istituzioni europee, istituendo la Festa dell'Europa, hanno inteso fare di questa giornata una festa per tutti i cittadini europei, poi diventata un simbolo europeo che, insieme alla bandiera, all'inno e alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione Europea;
- ogni anno, in occasione della Festa dell'Europa, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell'unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento, finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l'identità europea;

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 10 (Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009), e la legge 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024) che, in coerenza con i principi espressi dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale toscano, hanno istituzionalizzato la celebrazione annuale della "Giornata dell'Europa", divenuta ormai un simbolo europeo, che insieme alla bandiera, all'inno e alla moneta unica identifica l'entità politica dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 10 maggio 2023, n. 21 (Istituzione del Premio di laurea David Sassoli. Modifiche alla l.r. 26/2009) che all'art. 1, co. 2 stabilisce "Nell'ambito del programma di tali iniziative, disposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, è stato previsto il "Premio miglior tesi di laurea David Sassoli" da assegnare alle tesi di laurea discusse negli atenei toscani sul tema "l'Europa, le Regioni e i Cittadini";

Visto l'art. 8 bis della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) (comma inserito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1) che al comma 3 ter stabilisce: "L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento del Premio di laurea David Sassoli di cui al comma 3 bis 1, degli eventi e delle ulteriori iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa";

Ricordata la Deliberazione Ufficio di presidenza 5 marzo 2026, n. 37 (Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un bando nell'ambito della celebrazione della "Giornata dell'Europa" anno 2026), con cui è stato pubblicato un bando rivolto ad amministrazioni locali (Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi regionali e aree naturali protette), con sede legale e operativa

in Toscana e Università toscane - per la realizzazione del programma delle iniziative per la celebrazione delle Giornate dell'Europa per l'anno 2026, nell'ambito del territorio toscano;

Preso atto di quanto approvato nella seduta del 18 giugno 2026 della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con riferimento alla pubblicazione della V edizione del bando "Premio miglior tesi di laurea David Sassoli", edizione 2026;

Ritenuto di approvare le linee di indirizzo per la pubblicazione della V edizione del bando sopracitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, così come illustrato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, così come illustrato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le linee di indirizzo per la pubblicazione della V edizione, anno 2026 del bando "Premio tesi di laurea David Sassoli sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini;
2. di stabilire che i dirigenti competenti per materia sono tenuti all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari per la pubblicazione del bando in oggetto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

LA PRESIDENTE

Stefania Saccardi

IL SEGRETARIO

Maria Cecilia Tosetto

Deliberazione Ufficio di Presidenza 18 giugno 2026, n. 78 – Allegato A



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

1. BANDO PREMIO TESI DI LAUREA INTITOLATO A DAVID SASSOLI

Si prevede la pubblicazione ed il lancio del nuovo bando entro la fine del mese di giugno 2026. La scadenza del bando dovrebbe essere prevista per il 31 agosto 2026. I premi saranno articolati nella seguente modalità: vi sarà il conferimento di un primo premio vincitore e il conferimento di quattro ex aequo. La cerimonia di premiazione dovrebbe svolgersi in Sala del Gonfalone nel mese di gennaio 2027, in prossimità del quinto anniversario della scomparsa dell'ex Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, alla cui memoria è intitolato il bando, sulla base della disponibilità dei membri della commissione esaminatrice, degli impegni istituzionali in programma.

Impegno economico previsto per il Consiglio regionale, come previsto con L.r. n. 23/2021: euro 20.000,00.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XII legislatura

Deliberazione 25 giugno 2026, n. 84

Oggetto: L.r. 46/2015, articolo 3 quinquies - Linee di indirizzo per la concessione dei contributi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale.

<i>Sono presenti</i>	STEFANIA SACCARDI	Presidente del Consiglio regionale
	ANTONIO MAZZEO	Vicepresidente
	JACOPO MARIA FERRI	Consiglieri segretari questori
	IRENE GALLETTI	
	VITTORIO FANTOZZI	Consiglieri segretari
	MASSIMILIANO GHIMENTI	
<i>È assente</i>	DIEGO PETRUCCI	Vicepresidente

Presidente della seduta: Stefania Saccardi

Segretario della seduta: il Segretario generale Monica Piovi

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto; la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto e in particolare la lettera v) che prevede il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015) che, modificando la citata l.r. 46/2015, ha introdotto il Capo II ter "Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano";

Visto in particolare l'articolo 3 quinquies, comma 1 della sopra citata l.r. 46/2015, così come modificata dalla l.r. n. 9/2025, in base al quale "Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e in particolare l'articolo 1, comma 3 bis) "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Considerato che il Consiglio regionale, in virtù delle disposizioni sopra richiamate intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della Toscana, il senso di appartenenza delle comunità locali, la memoria storica, le tradizioni popolari e le espressioni culturali diffuse sul territorio regionale;

Considerato altresì che particolare rilevanza assume la valorizzazione della cosiddetta "Toscana diffusa", dei piccoli comuni, dei borghi storici, delle aree interne e dei contesti territoriali caratterizzati da specifiche identità culturali, sociali e storiche, anche attraverso iniziative volte a

rafforzare la partecipazione delle comunità locali e la trasmissione intergenerazionale della memoria e delle tradizioni;

Ritenuto opportuno promuovere, mediante apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse, il sostegno economico a progetti relativi all'anno 2026, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale, da realizzarsi attraverso attività culturali, artistiche, editoriali, formative e partecipative;

Ritenuto di approvare specifiche linee di indirizzo per l'emanazione dell'avviso, al fine di definire ambiti prioritari, caratteristiche generali degli interventi e criteri orientativi per la selezione dei progetti (all. A);

Considerato di mettere a disposizione per la realizzazione di tali progetti risorse complessive pari a euro 32.600,00;

Precisato che il sostegno economico del Consiglio regionale sarà concesso in forma di compartecipazione finanziaria alla realizzazione dei progetti, prevedendo una quota minima di compartecipazione a carico del soggetto proponente non inferiore al 20 per cento del costo complessivo del progetto, secondo quanto disciplinato dall'avviso pubblico;

Specificato che il finanziamento è destinato a progetti presentati da associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, Organizzazioni di volontariato, Enti Filantropici, Reti associative, Pro loco, Comitati ed Enti Religiosi operanti in ambito culturale, educativo e di valorizzazione territoriale, secondo quanto definito nell'avviso;

a voti unanimi,

delibera

1. di sostenere per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana), così come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziativa del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015), la realizzazione di progetti relativi all'anno 2026 finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale, con particolare riferimento alla Toscana diffusa, ai piccoli borghi, alle comunità locali e al patrimonio culturale, anche mediante la valorizzazione di personalità che hanno reso celebre il territorio di riferimento, immateriale individuandoli attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. di mettere a disposizione risorse per un massimo di euro 32.600,00 totali, secondo criteri e modalità definiti nell'avviso pubblico e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00 per ogni progetto finanziato;
3. di stabilire che il contributo economico sia destinato a progetti presentati da associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, Organizzazioni di volontariato, Enti Filantropici, Reti associative, Pro loco, Comitati ed Enti Religiosi, secondo quanto definito nell'avviso;
4. di approvare le Linee di indirizzo per la predisposizione dell'avviso pubblico allegato A;

5. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

LA PRESIDENTE

Stefania Saccardi

IL SEGRETARIO

Monica Piovi

Deliberazione Ufficio di presidenza 25 giugno 2026, n. 84 - Allegato A

Linee di indirizzo per la concessione di contributi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale.

1. Finalità

L'avviso di manifestazione di interesse è finalizzato a individuare progetti volti alla salvaguardia, valorizzazione e promozione delle identità culturali, storiche, sociali, educative e territoriali della Toscana, con particolare attenzione alla pluralità delle espressioni culturali presenti sul territorio regionale, al patrimonio immateriale, alla memoria delle comunità locali e alle tradizioni popolari, al fine di concedere una compartecipazione finanziaria da parte del Consiglio regionale della Toscana.

L'intervento è altresì volto a sostenere iniziative e progettualità culturali riconducibili a festival, rassegne, premi, percorsi culturali e manifestazioni già consolidate sul territorio regionale, che, attraverso figure storiche/culturali, opere, luoghi, itinerari storici, spirituali, letterari o artistici, contribuiscano a rafforzare e promuovere l'identità toscana, il patrimonio culturale diffuso e il legame tra comunità e territorio.

Si mira dunque alla valorizzazione della **"Toscana diffusa"**, dei piccoli comuni, dei borghi storici e delle aree interne, favorendo processi di partecipazione culturale e di coesione sociale.

2. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali, secondo quanto disciplinato dall'avviso pubblico, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni culturali, Organizzazioni di volontariato, Enti Filantropici, Reti associative, Pro loco, Comitati ed Enti Religiosi, operanti in ambito culturale, educativo, sociale e di valorizzazione territoriale.

3. Ambiti di intervento

I progetti potranno riguardare uno o più dei seguenti ambiti:

a) Valorizzazione delle identità territoriali, delle tradizioni locali e personalità

iniziative finalizzate alla conoscenza, tutela e valorizzazione delle identità culturali del territorio regionale, della memoria storica locale, delle tradizioni popolari, delle pratiche sociali e del patrimonio immateriale; valorizzazione di personalità della cultura, della letteratura, dell'arte, della spiritualità e della storia legate alla Toscana

b) Toscana diffusa, piccoli comuni e borghi

progetti realizzati nei piccoli comuni, nei borghi storici, nelle aree interne e nei territori periferici della Toscana, finalizzati alla promozione culturale dei luoghi e delle comunità locali.

c) Attività culturali diffuse e itineranti

iniziative culturali realizzate in forma diffusa o itinerante sul territorio regionale, anche mediante:

- spettacoli dal vivo;
- teatro e teatro di comunità;

- musica popolare e tradizionale;
- performance artistiche;
- attività culturali in piazze, spazi pubblici, luoghi identitari e contesti territoriali di particolare valore culturale e sociale.
- promozione della lettura e della scrittura
- la promozione di luoghi, cammini, itinerari spirituali, storici e culturali regionali;

d) Coinvolgimento delle comunità locali

progetti orientati al coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle associazioni territoriali, delle giovani generazioni, delle scuole e dei soggetti impegnati nella trasmissione dei saperi e delle memorie locali.

4. Caratteristiche dei progetti

I progetti dovranno perseguire finalità coerenti con la valorizzazione dell'identità toscana; i progetti potranno prevedere attività culturali, artistiche, editoriali, formative e partecipative, anche integrate tra loro.

Potranno altresì riguardare attività di ricerca, documentazione e monitoraggio qualitativo e quantitativo finalizzate alla valutazione dei risultati conseguiti, con particolare riferimento:

- alla partecipazione del pubblico;
- all'impatto culturale e sociale sul territorio;
- al coinvolgimento delle comunità locali;
- alla valorizzazione delle identità territoriali.

Potrà inoltre essere prevista la raccolta, elaborazione e sistematizzazione di dati, testimonianze, materiali documentativi, fotografici, audiovisivi ed editoriali, finalizzati alla predisposizione di un dossier o report conclusivo delle attività realizzate nell'ottica della valorizzazione delle caratteristiche sopra indicate.

Potranno altresì essere valorizzate collaborazioni con istituti scolastici, studenti, università e soggetti della formazione per attività di ricerca, documentazione, elaborazione di contenuti e restituzione pubblica degli esiti progettuali.

5. Elementi qualificanti

Sarà considerato elemento qualificante:

- il radicamento territoriale dell'iniziativa, la continuità e il consolidamento di esperienze culturali riconosciute sul territorio regionale, in grado di valorizzare personalità, luoghi, percorsi e tradizioni identitarie della Toscana;
- il coinvolgimento delle comunità locali;
- la capacità di valorizzare luoghi identitari e contesti territoriali diffusi;
- la promozione di reti territoriali e collaborazioni tra soggetti culturali, enti locali, istituzioni formative e associazionismo locale;

- l'accessibilità e l'apertura delle iniziative al pubblico e la gratuità delle stesse;
- la capacità del progetto di inserirsi in manifestazioni, festival, premi culturali, percorsi identitari o rassegne territoriali già consolidate, favorendo la continuità delle esperienze culturali e il radicamento nel territorio regionale.

6. Compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti

Il contributo del Consiglio regionale della Toscana è concesso in forma di compartecipazione finanziaria alla realizzazione dei progetti ammessi.

I soggetti proponenti sono tenuti a garantire una quota di compartecipazione non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, attraverso risorse proprie o ulteriori fonti di finanziamento compatibili con la disciplina dell'avviso. Il contributo del Consiglio regionale non potrà comunque eccedere l'80% del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento.

La compartecipazione del soggetto beneficiario è finalizzata a garantire il coinvolgimento attivo nella realizzazione dell'iniziativa, la sostenibilità organizzativa del progetto e il radicamento territoriale delle attività proposte.

Il Consiglio regionale mette a disposizione per la realizzazione di tali progetti risorse complessive pari a euro 32.600,00. Potrà essere erogato un contributo massimo di euro 5.000,00 a progetto.

7. Disposizioni attuative

L'avviso pubblico disciplinerà modalità di partecipazione, modalità di dimostrazione della compartecipazione finanziaria, requisiti dei soggetti beneficiari, criteri di valutazione, spese ammissibili, modalità di rendicontazione e criteri di concessione del contributo.

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE****SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E
VIABILITA' REGIONALE****Responsabile di settore Marco IERPI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10356 del 14-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12766 - Data adozione: 11/06/2026Oggetto: DISMISSIONE DI UN TRATTO DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA SP 38/A "DI TREQUANDA",
DALLA PROGR. KM 4+990 ALLA PROGR. KM 5+230 LATO DX, NEL COMUNE DI TREQUANDA (SI)Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/06/2026

**Signed by
IERPI MARCO
IT
REGIONE
TOSCANA**

Numero interno di proposta: 2026AD014189

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 9155 del 22/05/2026 assunta al protocollo Regionale in data 26/05/2026 al num. 0393881 con la quale si chiede l'emissione del Decreto Regionale di dismissione di una porzione del vecchio tracciato della S.P. 38/A "di Trequanda" dismesso a seguito di variante, e posto nel Comune di Trequanda (SI), ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.41/R del 02/08/2004;

Visti i documenti inviati dalla Provincia di Siena in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da:

- Parere tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di Siena prot. n.5416 del 25/03/2026, allegato alla Relazione Tecnica del Settore Affari Generali e Partecipate della Provincia di Siena, nel quale :
 - si afferma che la porzione in oggetto è una area dismessa del vecchio tracciato della strada in questione, posta dal km. 4+990 al km. 5+230;
 - si afferma che tale area è oramai divenuto terreno e che non esistono pavimentazioni asfaltate né tantomeno segnaletica;
 - si afferma ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.P.G.R. 41R/2004 che l'area in questione non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la sua dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale;
- Fascicolo cartografia con riportata la individuazione del tratto suddetto su mappa catastale, dal quale è stata ricavata la cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Siena n. 20 del 28/04/2026, in cui :
 - si richiama e si prende atto del parere tecnico prot. 5416/2026 sopracitato;
 - si specifica che il tratto da sottoporre a dismissione è individuato al Catasto Terreni del Comune di Trequanda nel Foglio 16 dalle particelle 110, 148, 149 e 1510;
 - si ritiene di attivare le procedure di legge dirette alla dismissione del tratto di strada di cui sopra;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopracitato, e considerato pertanto di dover accogliere l'istanza suddetta, avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Siena, precisando che resta impregiudicato e di competenza esclusiva dell'Amministrazione richiedente la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale del tratto dismesso in questione;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell' art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, il tratto in disuso del vecchio tracciato della S.P. 38/A "di Trequanda" dal km. 4+990 al km. 5+230, posto nel Comune di Trequanda (SI), come meglio individuato con campitura gialla nella cartografia catastale allegata al presente decreto sotto al numero 1,

derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- 2 di dare atto che la istanza di dismissione di cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell'art 18 del Regolamento Regionale sopra citato;
- 3 di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

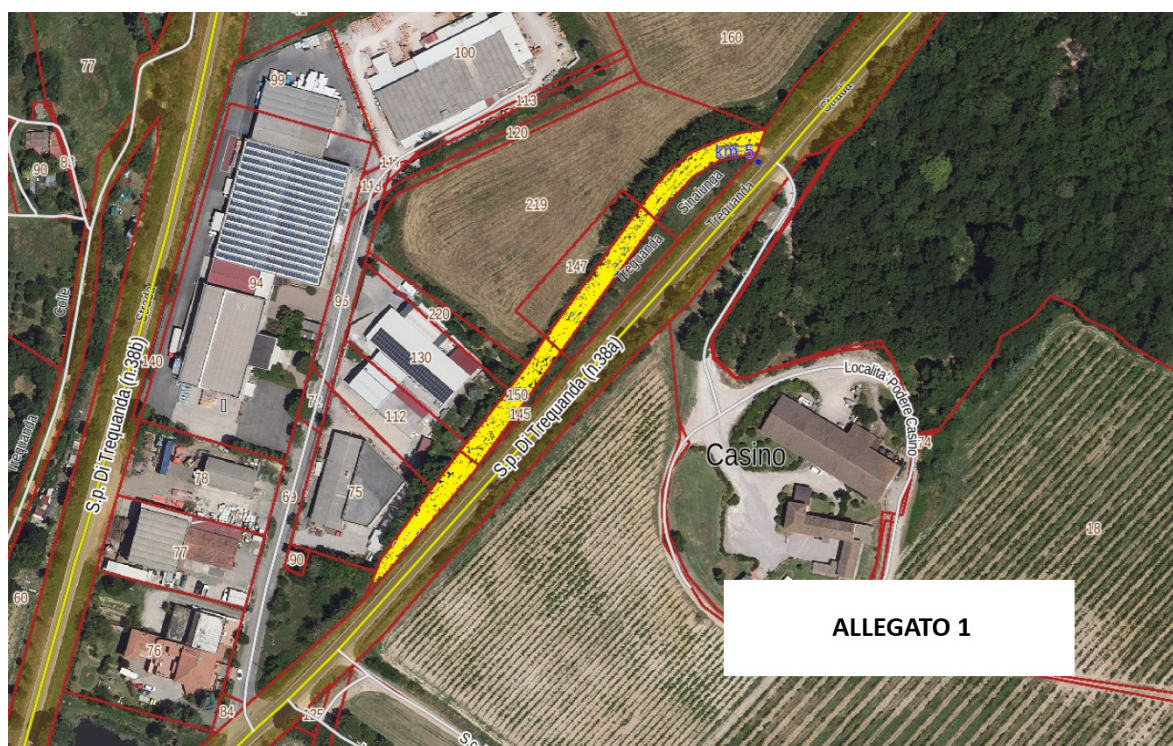
Allegati n. 1

1 **CARTOGRAFIA**
9bc9e5e4bb3784f3f1b3699d2900c7104773a9ddb9dd7730a6e292a96f8d111d

CERTIFICAZIONE

 *sottoscritto elettronicamente*

Signed by MAURIZIO
PANEBIANCO
IT



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.**Responsabile di settore Gianluca BARBIERI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10110 del 12-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14176 - Data adozione: 29/06/2026

Oggetto: L.R. 51 /2019 " Disciplina dei Distretti Biologici" Distretto Biologico del Territorio Fiorentino. Presa d'atto di adesione di nuovi Comuni con contestuale estensione del territorio distrettuale e presa d'atto della nomina di un comitato d'indirizzo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD015698

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 30 luglio 2019 n. 51 (Disciplina dei distretti biologici), ed in particolare:

- l'art. 8, comma 1 che indica i criteri sulla base dei quali la competente struttura della Giunta Regionale riconosce i distretti biologici;

- l'art. 4, comma 1, per il quale “il Distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'art. 2”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3983 del 02/03/2026 con il quale è stato riconosciuto il Distretto Biologico del Territorio Fiorentino ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10 Marzo 2020 n. 21/R di attuazione L.R. 51/20219;

Preso Atto che l'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino, come da Verbale inviato a mezzo Mail in data 16/06/2026, ha accolto la richiesta di adesione al Distretto Biologico dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, estendendo il territorio del Distretto a tutta la superficie territoriale dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino;

Preso atto della comunicazione di nomina di un Comitato di indirizzo;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle modifiche comunicate dal Soggetto Referente del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino.

DECRETA

1. Di prendere atto dell'accoglimento della richiesta di adesione dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, al Distretto Biologico, estendendo il territorio del Distretto a tutta la superficie territoriale dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino;

2. Di prendere atto della nomina di un Comitato di indirizzo;

3. Di individuare i limiti amministrativi dei Comuni di Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Signa, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, come territorio del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino;

4. Di inviare al MASAF la comunicazione di aggiornamento dei nuovi limiti amministrativi del Distretto Biologico del territorio Fiorentino per gli aggiornamenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Direttore Giovanni MASSINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 55 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14348 - Data adozione: 30/06/2026

Oggetto: Attribuzione incarico di responsabilità del Settore "Genio Civile Valdarno Superiore"

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD016314

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026, con le quali con riferimento all’attuale XII legislatura 2025-2030, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visto e richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 6802 del 01/04/2026 con cui, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 3, lettera l) della L.R. 1/2009, viene data attuazione a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.156/2026 sopra richiamata ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale DPGR n. 55 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, con decorrenza dal 13 aprile 2026, data indicata nel contratto di incarico di direzione;

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale”, per la durata di due anni;

Vista e richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 30 del 26 gennaio 2026 relativa all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale per l’anno 2026 (PIAO 2026), in particolare la sottosezione 4.3 “Piano triennale dei Fabbisogni di personale (2026-2028)” della sezione “Organizzazione e capitale umano” e il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro n. 4707 del 10 marzo 2026, adottato ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 1/2009;

Visto inoltre il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro n. 9068 del 28 aprile 2026, recante “Parziali revisioni al piano assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2026 ex deliberazione GR di approvazione del PIAO 2026 n. 30 del 26/01/2026”, con il quale è stata disposta la conversione della modalità di copertura per n. 1 fabbisogno di qualifica dirigenziale, precedentemente programmato con mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, in scorrimento della graduatoria regionale per il reclutamento di personale dirigente di area tecnico professionale approvata con il citato decreto dirigenziale n. 8353 del 17 aprile 2024;

Visto e richiamato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di personale di qualifica dirigenziale di area tecnico-professionale per il presidio delle attività di competenza della Regione, indetto con decreto dirigenziale n. 6710 del 29 marzo 2023;

Visto il decreto dirigenziale n. 8353 del 17 aprile 2024, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva del concorso di cui al punto precedente, dichiarando vincitori i candidati collocati nelle prime 3 posizioni;

Visto il decreto dirigenziale del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 11799 del 27/05/2026 ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di personale di qualifica dirigenziale di area tecnico-professionale per il presidio delle attività di competenza della Regione, indetto con decreto dirigenziale n. 6710 del 29 marzo 2023: scorrimento graduatoria n. 4 unità";

Preso atto che in data 8 giugno 2026 e con decorrenza 1 luglio 2026 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro sopra richiamato e che l'ufficio competente in materia di reclutamento della Direzione Organizzazione, personale, ha comunicato, con nota del 08/06/2026, che il dirigente di nuovo inquadramento nei ruoli regionali di cui all'allegato A prenderà servizio presso la Direzione Difesa del suolo e Protezione civile nella stessa data del 01/07/2026;

Evidenziato quanto disposto al punto 4 della richiamata nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 in particolare in tema di durata, rinnovabilità, revoca e decadenza degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto, pertanto, fermo restando l'effettivo inizio del servizio, di attribuire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 1/2009 e della nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante "Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale" l'incarico di responsabilità del Settore "Genio Civile Valdarno Superiore" afferente alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile al dirigente a tempo indeterminato di cui all'allegato A al presente provvedimento, a decorrere dal 1 luglio 2026 per la durata di tre anni, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo;

Dato atto che lo stesso incarico sarà rinnovato automaticamente fino alla durata massima prevista dalla normativa vigente, ovvero fino a cinque anni, fatte salve le ipotesi di modifica degli stessi, anche a seguito di processi di riorganizzazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 18 della L.R. n.1/2009 o di revoca dell'incarico;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)";

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;

Evidenziato che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all’incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 4 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di attribuire ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e della nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale” l’incarico di responsabilità del Settore “Genio Civile Valdarno Superiore” afferente alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile al dirigente a tempo indeterminato di cui all’allegato A al presente provvedimento, a decorrere dal 1 luglio 2026 per la durata di tre anni, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo;
2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1 sarà rinnovato automaticamente fino alla durata massima prevista dal succitato comma 1 dell’articolo 17 della L.R. n.1/2009, ovvero fino a cinque anni, fatte salve le ipotesi di modifica dello stesso, anche a seguito di processi di riorganizzazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della L.R. n.1/2009 o di revoca dell’incarico;
3. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del

codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

4. di dare atto che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all’incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 4 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.
5. di dare atto che l’efficacia del presente atto è condizionata all’effettivo inizio del servizio in data 1 luglio 2026 del dirigente incaricato.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

5e21840558d1b04f6ed3a8082d7707fcf22b5142a775cf8b6090bef4c8efe78d

Allegato A

Settore	Nominativo del Dirigente
Genio Civile Valdarno Superiore	Francesco Piani

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Federico GELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 15 del 18-02-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14485 - Data adozione: 30/06/2026

Oggetto: Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/07/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD016366

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026 con le quali vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze con decorrenza 1° aprile 2026;

Visto il D.P.G.R. n. 15 del 18 febbraio 2026 con il quale si differisce la scadenza dell’incarico del sottoscritto a Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale fino al 31 agosto 2026;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. Decreto n. 2175 del 5-02-2025 relativo al rinnovo dell’incarico di responsabile del Settore “Controllo economico di gestione del SSR” ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 per la durata di due anni;

Preso atto che l’attuale responsabile del Settore “Controllo economico di gestione del SSR” cesserà dal servizio per collocamento in quiescenza in data 30 giugno 2026 (ultimo giorno di servizio) e che pertanto il settore si renderà vacante dal 01/07/2026;

Richiamata la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “*Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale*”;

Considerato che le procedure per l’individuazione di un dirigente interno all’Ente interessato all’attribuzione di un incarico ad interim sul settore “Controllo economico di gestione del SSR” non hanno dato esito positivo;

Considerato che a breve verrà pubblicato l’avviso di selezione pubblica rivolto ai soggetti esterni all’ente ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, per la copertura del settore “Controllo economico di gestione del SSR”;

Vista pertanto, la necessità di attribuire temporaneamente *ad interim* la responsabilità del settore “Controllo economico di gestione del SSR” dalla data di relativa vacanza;

Ritenuto, pertanto, di attribuire l’incarico dirigenziale ad interim del Settore “Controllo economico di gestione del SSR” al sottoscritto, dal 1 luglio 2026 fino al 31 agosto 2026, così come meglio specificato nell’allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;

DECRETA

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico di responsabile *ad interim* del settore “Controllo economico di gestione del SSR” della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale al

sottoscritto, con decorrenza dal 1 luglio 2026 fino al 31 agosto 2026, come riportato nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Incarico interim

145b8b1cbcd8cc8fb59cdd137b532cb92cecbfd4151dee3a40c41ca0126b91f0

Allegato al Decreto

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
01-07-2026

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06791) CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE DEL S.S.R.

Tipologia: SETTORE ORGANICO

Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Declaratoria: Coordinamento dell'attività delle strutture organizzative preposte al controllo di gestione (controllo direzionale) delle aziende sanitarie. Definizione e continuo aggiornamento di un piano regionale dei centri di costo, da utilizzare in tutte le aziende sanitarie, con realizzazione di un cruscotto direzionale aggiornato in tempo reale. Definizione di un sistema strutturato di Benchmarking interaziendale sull'utilizzo dei prodotti intermedi. Progettazione e strutturazione di un sistema di flussi informativi economici mensili riguardanti i principali fattori produttivi impiegati dalle aziende sanitarie (personale, consumo di beni e di servizi, manutenzioni, ecc.) ed analisi degli andamenti parziali e dei risultati finali.

Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE

Programma: (02) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Attuale responsabile:

Attuale Incarico:

Data fine incarico:

Nuovo responsabile: (0021098) GELLI FEDERICO

Nuovo Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO

Nuova data fine incarico: 31-08-2026

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Elvira PISANI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 343 del 22-06-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14590 - Data adozione: 01/07/2026

Oggetto: Proroga del termine di efficacia del decreto dirigenziale di verifica di assoggettabilità n. 191 del 09/01/2023, relativo al progetto di realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 ed in via Longobarda, nel Comune di Massa. Proponente: CERMEC S.p.a. - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/07/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD016367

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in materia di impianti di gestione dei rifiuti ed in particolare l'art.208, in materia di procedura autorizzativa ordinaria;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (Prec), approvato con d.c.r. 15 gennaio 2025, n. 2;

la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Ricordato che:

con decreto dirigenziale n. 191 del 09/01/2023, il Settore scrivente, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità (art.19 d.lgs.152/2006; art.48 l.r.10/2010), ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa (MS);

il progetto prevede il *revamping* dell'installazione esistente di gestione rifiuti, nella quale, allo stato attuale, sono svolte attività di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani non differenziati, di selezione, cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuto e di compostaggio delle matrici organiche per la produzione di ammendanti. Il progetto comprende la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano da immettere nella rete nazionale, di un impianto di compostaggio di qualità, di un impianto di valorizzazione dei fanghi per la produzione di ACF (ammendante compostato con fanghi) e la realizzazione di una area adibita allo scarico e alla trasferimento del rifiuto indifferenziato urbano e dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, per il loro avvio a siti di trattamento autorizzati;

il decreto dispone che le opere previste dal progetto debbano essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT, salvo richiesta di proroga; il provvedimento di verifica è stato pubblicato sul BURT parte seconda n. 3 del 18/01/2023;

l'installazione in esame è in possesso di AIA;

Visto che:

allo stato attuale, Cermec S.p.a. effettua attività di gestione di rifiuti urbani, provenienti sia dalla raccolta differenziata che indifferenziata, finalizzata al recupero ed allo smaltimento; l'installazione è ubicata nella Zona Industriale di Massa-Carrara, all'interno del territorio del Comune di Massa, in prossimità del confine comunale con Carrara; si articola in due aree operative comunicanti tra loro e funzionalmente connesse:

- Area n.1 (con accesso da via Dorsale), ove avvengono le operazioni di: conferimento, accettazione, pesatura, scarico, pre-trattamento meccanico e selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, separazione, deferrizzazione e stoccaggio del sovrvallo secco, separazione, deferrizzazione e stabilizzazione biologica

aerobica del sottovaglio umido (parte umida del codice CER 191212, proveniente da altri impianti); conferimento, accettazione, pesatura, scarico, pre-trattamento del materiale organico da raccolta differenziata, del materiale organico proveniente dalla filiera agroindustriale e alimentare (frazione organica di cucine e mense), stabilizzazione aerobica spinta (fase ACT) ed eventuale raffinazione;
- Area n.2 (con accesso da via Longobarda), ove avvengono le operazioni di ricezione, selezione e pressatura dei rifiuti selezionati di carta, cartone e plastica, di ricezione del materiale verde a matrice ligno-cellulosica, del legno e degli imballaggi in legno, di triturazione ed eventuale selezione di tale materiale, di maturazione e/o stoccaggio dello stesso;

il ciclo di gestione autorizzato allo stato attuale per l'intera installazione può essere così schematizzato:

linea di trattamento rifiuti urbani indifferenziati;
linea di trattamento frazione organica da raccolta differenziata;
linea di trattamento materiale verde da raccolta differenziata;
linea di trattamento plastica proveniente da raccolta differenziata;
linea di trattamento carta e cartone proveniente da raccolta differenziata;
linea di trattamento legno proveniente da raccolta differenziata;

il progetto di modifica sostanziale dell'installazione, avente carattere edilizio e gestionale, oggetto del procedimento di cui al decreto n. 191 del 09/01/2023, si articola, in sintesi, come segue:

1) realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità con tecnologia anaerobica e produzione di biometano da immettere nella rete nazionale; l'impianto di compostaggio presenterà una potenzialità annua pari a 97.000 tonnellate, costituite da: 60.000 ton/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata e 37.000 ton/anno di rifiuto verde strutturante;

il ciclo di produzione sarà così sinteticamente articolato:

- ricezione e stoccaggio materiali da trattare;
- linea di pretrattamento automatica;
- biodigestore anaerobico con produzione di biogas;
- linea di trattamento del biogas;
- sistemi di cogenerazione;
- linea di miscelazione del digestato;
- linea di compostaggio (biocelle e platee);
- linea di vagliatura del compost e di recupero del legno;
- sistema di supervisione e controllo;

per la linea FORSU (frazione organica dei rifiuti) si prevede di realizzare un nuovo fabbricato e di ottimizzare l'uso dell'esistente edificio A; dovrà essere realizzata una nuova fossa dedicata, dotata di carroponte da posizionare sull'area prevista per le nuove biocelle nel progetto; per quanto concerne il trattamento anaerobico si propone di utilizzare biodigestori che non richiedano di inserire frazioni verdi in fase anaerobica; tale risultato è ottenibile prevedendo un sistema di pretrattamento che utilizza bioseparatori in luogo della vagliatura tradizionale; in questo modo la digestione anaerobica è dedicata alla sola FORSU, ottimizzando la capacità di trattamento della sezione e massimizzando la produzione di biometano. Il processo di digestione anaerobica proposta è del tipo "dry" a flusso continuo tipo PFR ("plug flow reactor"), opera in ambiente termofilo nell'intervallo di temperatura tra 45°C e 55°C; al termine delle attività di trattamento sul rifiuto in ingresso l'impianto sarà in grado di produrre annualmente circa 26.000 tonnellate di compost di qualità. Per quanto attiene invece la produzione di biogas, la tecnologia impiegata garantisce una produzione di 8 milioni di Nmc/anno, che a seguito dell'*upgrading* consentiranno una produzione di circa 5 milioni di Nmc/anno da immettere nella rete di distribuzione nazionale. Il biometano sarà prodotto con qualità conformi alle caratteristiche previste per l'immissione in rete di distribuzione e trasporto di SNAM Rete Gas S.p.a..

Il prodotto finito ammendante compostato misto (ACM, compost di qualità) sarà stoccato all'interno del fabbricato di nuova realizzazione (AREA FIN-01) posto a fianco dell'edificio contenente l'area di pretrattamento. In base ai calcoli e alle valutazioni sopra riportate i tempi totali di permanenza a trattamento del materiale organico saranno pari a 90 giorni.

Il biogas prodotto durante la fase di digestione anaerobica viene trasferito nella stazione di upgrading a biometano per essere poi alimentato all'unità di compressione e quindi immesso nella rete di distribuzione. Il biogas è introdotto preliminarmente ad una sezione di deumidificazione; successivamente attraversa un sistema di depurazione a carbone per la rimozione di idrogeno solforato e VOC (composti organici volatili); una volta deumidificato e desolforato, il biogas viene compresso fino alla pressione necessaria per poter

essere sottoposto al vero e proprio processo di *upgrading* a membrane, che separa il metano dall'anidride carbonica; in caso di fermo impianto o di non conformità agli standard per l'immissione in rete, come ultima soluzione il biogas in eccesso può essere inviato ad una torcia ad alta temperatura per la termodistruzione.

Le opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione metano comprendono una cabina di misurazione e controllo ed una stazione di compressione;

2) realizzazione di un impianto per la valorizzazione dei fanghi con produzione di ammendante compostato (ACF) di qualità da impiegare a scopi agricoli. Come previsto dal progetto, l'impianto presenterà una potenzialità complessiva di circa 21.250 ton/anno di cui:

- 14.250 ton/anno di fanghi;
- 7.000 ton/anno di verde strutturante;

l'ammendante compostato da fanghi è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi e rispetta le indicazioni del D.lgs. 75/2010, in materia di fertilizzanti agricoli. Nello specifico il progetto prevede di avviare i fanghi in ingresso direttamente ad una linea di essiccazione e successivamente alla formazione di miscela con materiale verde strutturante. Il mix sarà quindi avviato alla maturazione aerobica finale all'interno di biocelle dedicate completando il processo di compostaggio su platea insufflata;

3) realizzazione di una area adibita allo scarico e alla trasferimento del rifiuto indifferenziato urbano e dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale per il loro avvio a siti terzi di trattamento autorizzati; detta sezione sarà realizzata attraverso la riorganizzazione dei volumi edilizi attualmente a servizio del TMB (trattamento meccanico biologico) e prevede la movimentazione di 45.000 tonnellate di rifiuti annuali di cui: RSU (rifiuti urbani EER 200301) per 40.000 ton/anno; rifiuti da spazzamento stradale (EER 200303) per 5.000 ton/anno; inoltre verranno avviati alla stazione di trasferimento anche i rifiuti decadenti dal processo di compost da FORSU e nello specifico i sovvalli plastici preventivamente sottoposti a igienizzazione ed essiccazione;

dal punto di vista edilizio, il progetto prevede la realizzazione di alcune nuove strutture per ottimizzare gli spazi e renderli funzionalmente adatti alla finalità dell'intervento; nello specifico si prevede la realizzazione di nuovi capannoni:

Capannone n.1 – da destinare ad area per la maturazione della miscela – linea trattamento FORSU;

Capannone n.2 – da destinare ad area di manovra e posizionamento biocelle sopravvaglio – linea trattamento FORSU;

Capannone n.3 – da destinare ad area di maturazione e vagliatura finale – linea trattamento FORSU;

Capannone n.4 – da destinare ad area di ricezione e pretrattamenti – linea trattamento FORSU;

Capannone n.5 – da destinare ad area di manovra e trasporto miscela per fase *act* – linea trattamento fanghi

Capannone n.6 – da destinare ad area di manovra e trasporto miscela per fase *curing* – linea trattamento fanghi;

Capannone n.7 – da destinare a sistema essiccazione fanghi – linea trattamento fanghi;

tutte le sezioni operative dell'impianto di compostaggio saranno in depressione al fine di evitare anche le emissioni fugitive; l'aria captata sarà convogliata ad una doppia sezione di trattamento, costituita ciascuna da torri di lavaggio e biofiltrazione; il progetto prevede un'aspirazione di circa 76.000 Nmc/h; parte dell'aria aspirata verrà utilizzata nelle biocelle per la maturazione dei fanghi;

l'installazione ricade all'interno del sito di bonifica di interesse regionale SIR Massa e Carrara;

Dato atto che:

il proponente Consorzio Ecologia e Risorse di Massa Carrara, Cermec S.p.a. (sede legale: Via Longobarda n. 4, Comune di Massa; Partita IVA: 00595760455), con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0962833 del 11/12/2025 (perfezionata con nota del 30/01/2026, prot n. 0088412), ha richiesto allo scrivente Settore VIA la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto relativo ad un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa (di cui al decreto dirigenziale n. 191 del 09/01/2023), ai sensi dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 57 della l.r. 10/2010; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente, in data 30/01/2026, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

dalla documentazione presentata dal proponente si evince che nessuna delle opere previste dal progetto di cui al decreto di verifica n.191/2023 è stata realizzata e che non sono previste modifiche rispetto al progetto valutato con il suddetto decreto;

il proponente chiede una proroga del termine di efficacia del provvedimento di verifica n.191/2023 della durata di 2 anni, al fine di realizzare le opere previste;

Visto che:

il proponente, nella documentazione presentata in allegato alla richiesta di proroga, evidenzia che successivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui al decreto n. 191/2023, è stato avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; al proponente è stato richiesto un dettagliato cronoprogramma dei lavori che comprendesse anche l'esecuzione delle opere finalizzate alla messa in sicurezza operativa - MISO/bonifica sia dei terreni che della falda, come previsto dal decreto regionale n. 13635 del 04/08/2021 "*D.Lgs. 152/2006 art. 242 - DGRT 1151/2013 - Bonifica III Lotto area Cermec approvazione in variante del progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dell'area fosse dell'impianto Cermec comprensivo dell'impianto TAF ed autorizzazione allo scarico, progetto di bonifica dei suoli (aree pesa, uffici, aiuola, spogliatoi, cabina Enel, base rampa, ex area Imerys), intervento di Messa in sicurezza (MISE) della falda e monitoraggio, nulla osta art. 242 ter aree di primo intervento denominate A4, A5, C1 (cod. SISBON MS016+MS094+MS130)*";

il sopra citato cronoprogramma è stato depositato e la Regione Toscana, nel decreto di rilascio dell'AIA per il progetto di *revamping* dell'impianto (decreto n. 3514 del 21/02/2024), ha prescritto il rispetto del cronoprogramma "integrato" che fissava al 31/12/2024 la fase transitoria, necessaria alla definizione dei nuovi assetti societari, con l'ingresso di Cermec S.p.a. in Retiambiente S.p.a. ed all'anno 2025 l'avvio delle procedure di affidamento e l'inizio dell'esecuzione dei lavori relativi al complesso delle MISO/bonifiche su suoli e falda;

la fase di transizione societaria, la cui conclusione era stata prevista entro l'anno 2024, ha avuto una dilatazione temporale del tutto indipendente dalla volontà e dalle effettive possibilità di controllo da parte del proponente e si è conclusa il 31/12/2025;

per la realizzazione del progetto di *revamping*, dell'attuale TMB, a impianto integrato anaerobico/aerobico, valgono le stesse considerazioni sopra esposte, in relazione al ritardo nelle procedure societarie: il progetto, seppur redatto e sviluppato da Cermec Spa, è stato assunto dalla *holding* Retiambiente Spa che lo ha ricompreso nel proprio piano industriale;

Dato atto che la realizzazione del progetto di cui al decreto n. 191/2023, il cui termine di efficacia è previsto al 18/01/2028, non è stata ancora iniziata e dato altresì atto che il proponente, prima del decorrere del suddetto termine, ha presentato istanza di proroga;

Preso atto della documentazione presentata dal proponente in allegato alla istanza di proroga in esame, dalla quale emerge, tra l'altro, quanto segue:

il proponente ha presentato un documento contenente l'aggiornamento del quadro programmatico e ambientale, rispetto a quanto agli atti della verifica di assoggettabilità del 2022-23 ed ha fornito un cronoprogramma "integrato" delle attività necessarie per realizzare gli interventi in progetto e quelli previsti per le attività di bonifica o messa in sicurezza;

non ravvisa sopravvenuti elementi di contrasto del progetto in esame in relazione agli strumenti di pianificazione sovracomunale (PIT/PPR – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico e PTC – Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa e Carrara) e comunale;

non sono presenti vincoli di natura ambientale o paesaggistica, né risultano presenti altri elementi significativi che possano influenzare la fattibilità dell'opera; il progetto ricade all'interno della fascia di rispetto ferroviaria (ferrovia Pisa – Genova e ferrovia per il porto di Marina di Carrara);

l'area di impianto non ricade in Aree naturali protette o da Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale (sir);

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni Distretto Appennino settentrionale (PGRA) l'area in esame ricade in zona a pericolosità "P1" (con tempo di ritorno tra 200 e 500 anni) e "P2" (con tempo di ritorno tra 30 e 200 anni);

l'area occupata dalla installazione è ubicata entro il perimetro dell'ex Sito di Bonifica di interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara perimetrato con D.M. del 21/12/1999, oggi Sito di Interesse Regionale (SIR); è soggetta ad un articolato intervento di bonifica e messa in sicurezza, come definito nel sopra citato decreto regionale n 13635 del 4/8/2021, che prevede l'installazione di:

- 8 pozzi di emungimento MISO (messa in sicurezza operativa), posti nel perimetro dell'edificio fosse di conferimento e di pretrattamento meccanico;
- 4 pozzi di emungimento MISE (messa in sicurezza di emergenza) posti lungo il perimetro aziendale;
- 12 linee di emungimento *dewatering*;
- un impianto per il trattamento delle acque di falda (TAF) che occupa una area di oltre 1200 mq;

la realizzazione del progetto oggetto del decreto di verifica n.191/2023 non comporterà interferenze con le attività previste per la bonifica e messa in sicurezza, garantendo l'accessibilità ai pozzi e alle sezioni di emungimento e trattamento previste nel progetto di bonifica, MISE e MISO;

Visto che:

il Settore VIA, con esito all'istanza di Cermec Spa del 11/12/2025, con nota n. 0105552 del 04/02/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha richiesto ai Soggetti interessati di comunicare eventuali elementi che ostino all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Comune di Massa (prot. n. 0114710 del 06/02/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0191878 del 04/03/2026);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0127545 del 10/02/2026);
- Settore regionale Economia Circolare e Qualità dell'Aria (prot. n. 0177205 del 26/02/2026);
- Settore regionale Bonifiche e Siti Orfani del PNRR (prot. n. 0191648 del 04/03/2026);

Dato atto che dai contributi tecnici istruttori acquisiti emerge, tra l'altro, quanto segue:

il Comune di Massa, nel proprio contributo del 06/02/2026, in riferimento alle proprie competenze, rilascia nulla osta per la richiesta di proroga;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo dl 04/03/2026, evidenzia quanto segue:

- a) riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità geomorfologica, l'area di intervento ricade in area non classificata dal PAI Dissesti a pericolosità da frana;
- b) con riferimento al PGRA, l'area di intervento è classificata a pericolosità da media "P2" e bassa "P1", nella quale ai sensi degli artt. 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);
- c) relativamente al Piano di Gestione delle Acque (PGA), l'area di intervento:
 - è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fiume Frigido – Canale Secco – Canale degli Alberghi Valle", classificato con stato ecologico "sufficiente" e stato chimico "non buono" con l'obiettivo per entrambi gli indicatori del raggiungimento dello stato "buono" al 2027, e può interessare il "Corpo Idrico della Versilia e della Riviera Apuana" classificato con stato qualitativo e chimico "buono", con l'obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027;

si ricorda pertanto che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata;

il Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, nel proprio contributo del 10/02/2026, preso atto che il proponente ha comunicato che il progetto non presenta modifiche rispetto a quello valutato con il decreto di verifica n.191/2023, comunica il proprio nulla osta all'accoglimento della proroga richiesta;

il Settore regionale Economia Circolare e Qualità dell'Aria (oggi Settore Politiche di Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell'aria), nel proprio contributo del 26/02/2026, evidenzia quanto segue:

- tenuto conto che il progetto in esame non prevede alcuna variazione del perimetro impiantistico, i criteri di localizzazione sia con riferimento al Piano Regionale Bonifiche (Prb) vigente al momento del procedimento di verifica del 2022/2023 che al vigente capitolo 18 del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (Prec), non sono applicabili; il Settore, tuttavia ritiene opportuno richiamare quanto riportato al paragrafo 18.3 della "Relazione piano regionale gestione dei rifiuti" del Prec (per quanto attiene alle distanze da insediamenti residenziali): "[...] *Resta ferma la necessità, tenuto conto anche del tipo di attività prevista dall'impianto, di porre particolare attenzione alle aree comprese di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso [...]*";

- per quanto riguarda la pianificazione regionale, il Settore specifica che il progetto riguarda sia rifiuti speciali, per i quali si conferma che la loro gestione è regolata dai criteri chi mercato, che urbani; per questi ultimi in ambito di pianificazione, il Prec conferma e incrementa gli obbiettivi fissati dal piano previgente (Prb) e individua nella digestione anaerobica la tipologia di tecnologia necessaria a massimizzare il recupero di FORSU e verde intercettati in ciascun ambito. In particolare, rileva come risulti particolarmente urgente realizzare e rendere operativi gli impianti già pianificati e autorizzati. L'impianto in esame è altresì riportato nell'allegato 2 "Quadro esclusivamente conoscitivo rifiuti urbani e rifiuti speciali" e nell'allegato 7 Ricognizione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana del Prec;

il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR, nel proprio contributo del 04/03/2026, evidenzia quanto segue:

le aree Cermec individuate con codice SISBON MS016+MS094+MS130 sono soggette a procedimento di bonifica autorizzato con Decreto n. 13635 del 4/8/2021 e Decreto n. 24821 del 13/12/2022. Tali interventi regolarmente autorizzati dalla Regione Toscana, per la rimozione rifiuti interrati, per la matrice suolo e per la falda ad oggi non hanno visto ancora l'avvio. La realizzazione dell'impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano è subordinato alla conclusione delle attività di bonifica della matrice suolo e sottosuolo.

Come riportato nel verbale della CdS Conferenza dei Servizi nella seduta del 19.01.2026, relativa al procedimento "Cermec S.p.A. – Massa. D. Lgs. n. 152/2006, art. 29 nonies. Richiesta modifica non sostanziale. In atti RT prot. n.655401 e n.655472 del 17.12.2024. Riferimento SUAP del Comune di Massa:16.12.2024, prot. n.96083. Pratica n. 00595760455-16122024-1206. Riferimento RT ARAMIS:77134" il Settore ha specificato che l'ulteriore dilazione nel cronoprogramma dei termini relativi agli interventi di bonifica nonché lo stato di attuazione degli interventi di bonifica progettati e approvati, dovranno essere valutati in apposita Conferenza dei Servizi convocata dal Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Regione Toscana ai sensi dell'art. 242 del D Lgs. 152/2006; il Settore rappresenta che ad oggi il proponente non ha inviato tale istanza;

Visti i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento e dato atto che nessuno dei Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga del termine per realizzazione del progetto in esame;

Visto l'art. 19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e l'art. 57 della l.r.10/2010, riguardanti la proroga dei termini dei provvedimenti in materia di VIA;

Dato atto che il termine di efficacia del provvedimento di verifica di cui al decreto n. 191 del 09/01/2023 è fissato al 18/01/2028;

Ritenuta accoglibile, per le motivazioni riportate in precedenza, la richiesta di proroga di due anni, avanzata dal proponente Cermec S.p.a., per la realizzazione ed il collaudo del progetto in esame;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006, il proponente – entro il termine di efficacia del provvedimento di verifica, come prorogato – dovrà provvedere anche al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione degli interventi ed alla predisposizione di una relazione di conformità delle opere previste al progetto valutato ed alle condizioni ambientali apposte con il decreto di verifica;

Ritenuto necessario confermare le condizioni ambientali (prescrizioni) e le raccomandazioni di cui al decreto di verifica n. 191/2023;

Ritenuto inoltre necessario che il proponente provveda ad effettuare le previste attività di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, come previsto dai decreti regionali n. 13635 del 4/8/2021 e n. 24821 del 13/12/2022) e nel verbale del 19.1.2026 della Conferenza di Servizi indetta dal Settore regionale competente in materia di bonifiche;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 18/01/2030, per le motivazioni riportate in premessa, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto relativo ad un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa (MS), proposto da Consorzio Ecologia e Risorse di Massa Carrara Cermec S.p.a. (sede legale: Via Longobarda n. 4, Comune di Massa; Partita IVA: 00595760455), di cui al provvedimento di verifica n. 191/2023. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2023. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalla normativa di settore e dai titoli abilitativi;

2) di confermare le condizioni ambientali (prescrizioni) e le raccomandazioni di cui al decreto di verifica n. 191/2023, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa; si raccomanda inoltre l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene di cui alla Pubblicazione Tecnica SNPA n.268/25 del 23.1.2025;

3) di ricordare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, come riportate nelle conclusioni del decreto di verifica n. 191/2023, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Cermec S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Elvira PISANI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 343 del 22-06-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14666 - Data adozione: 03/07/2026

Oggetto: [ID 2575] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R.10/2010, art. 48.
Progetto preliminare della cassa di espansione sul Torrente Ombrone Pistoiese, in Località Ciliegiole,
nel Comune di Pistoia (PT). Proponente: Genio Civile Valdarno Centrale. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD016546

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, come modificata dalla d.g.r. n.469 del 20/04/2026;

Visti altresì in materia idraulica:

il r.d. 523/1904 in materia di opere idrauliche;

la l.r. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale;

la l.r. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 22/12/2025 n. 0990461, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Ombrone Pistoiese in località Ciliegiole, nel Comune di Pistoia; in allegato all'istanza il proponente ha presentato la prevista documentazione;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: *"opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"*; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 10/2010, di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

al fine di consentire la completa realizzazione ed il collaudo delle opere previste dal progetto, il proponente ha richiesto un termine di efficacia del provvedimento di verifica pari a 10 anni, poiché, a seguito del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità deve essere sviluppata la progettazione PFTE (ai sensi del d.lgs. 36/2023), da sottoporre alla Conferenza di servizi, devono essere sviluppati i progetti esecutivi dei lotti funzionali, indire ed aggiudicare la gara di appalto per i due lotti funzionali; la durata complessiva dei lavori è stimata tra i 2 e 3 anni; successivamente saranno svolte le operazioni di collaudo;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 30/12/2025;

il Settore VIA, con nota n. 1008202 del 30/12/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale i contributi tecnico istruttori;

in data 16/01/2026 (prot. n. 28864), il proponente ha depositato i dati territoriali georiferiti richiesti;

in esito alla comunicazione del 30/12/2025, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- FiberCop Spa (prot. 0010315 del 09/01/2026);
- Terna Rete Italia Spa (prot. 0015385 del 12/01/2026);
- Snam Rete Gas Spa (prot. 0041387 del 21/01/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. 0086010 del 30/01/2026);
- Comune di Pistoia (prot. 0086782 del 30/01/2026);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. 0098718 del 03/02/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0101915 del 03/02/2026 e prot. 0235010 del 20/03/2026);
- Publiacqua Spa (prot. 0103881 del 04/02/2026);
- Toscana Energia Spa (prot. 0108779 del 05/02/2026);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), pesca nelle acque interne (prot. 0049697 del 23/01/2026);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0050753 del 26/01/2026);
- Settore Autorità di Gestione FEASR (prot. 0053033 del 26/01/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0055816 del 26/01/2026);
- ARPAT (prot. n. 0064957 del 27/01/2026);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0070117 del 28/01/2026);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 09/02/2026 (nota prot. n. 121355), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

in data 23/03/2026, con nota prot. n. 239742 è stato trasmesso al proponente un ulteriore contributo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 21/04/2026 ed acquisita al protocollo al n. 312041;

con nota prot. n. 316502 del 23/04/2026, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

con nota prot. n. 324108 del 27/04/2026, il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio di ANAS Spa;

in esito alla comunicazione del 23/04/2026, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità Idrica Toscana (prot. 0376616 del 18/05/2026);
- ARPAT (prot. 0376917 del 18/05/2026);
- Azienda USL Toscana Centro (prot.0381717 del 20/05/2026);
- Comune di Pistoia (prot.0390785 del 26/05/2026);
- RFI Spa (prot. 0392722 del 25/05/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0392520 del 25/05/2026);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorità di Gestione FEASR (prot. 0371497 del 15/05/2026);
- Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale (prot.0375211 del 18/05/2026);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot.0382402 del 20/05/2026);

Visto che il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta dagli elaborati allegati all'istanza di avvio procedimento acquisita il 22/12/2025, dai dati territoriali georiferiti acquisiti il 16/01/2026 e dalle integrazioni e chiarimenti del 21/4/2026;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di una cassa di espansione sul Torrente Ombrone Pistoiese, di superficie complessiva di circa 22 ha e volume di invaso di circa 800.000 m³, finalizzata alla riduzione delle esondazioni che coinvolgono anche il presidio ospedaliero, riducendo il rischio idraulico a valle; l'invaso avviene grazie ad uno sfioratore a soglia fissa a quota 63,0 m s.l.m., mentre la quota della sommità arginale è di 66,50 m s.l.m. lungo tutto il perimetro della cassa, per garantire il contenimento idraulico con 0,9 m di franco di sicurezza. A tal fine è previsto di portare alla quota di 66,50 m s.l.m. l'argine lungo il Torrente Ombrone, a valle dello sfioratore, estendendo verso campagna la scarpata con pendenza 2:3 e garantendo la larghezza della sommità arginale di almeno 4 m. L'argine perimetrale avrà uno sviluppo di 1500 m, di cui i primi 430 m a partire da monte hanno una geometria con scarpata semplice con pendenza di 2:3, la restante parte invece prevede l'introduzione di una banca intermedia carrabile alla quota di 62,00 m s.l.m. sia sulla scarpata interna che in quella esterna; la pendenza delle scarpate rimane di 2:3 e la larghezza della banca intermedia è di 4 m. L'opera di presa è posizionata sull'argine del torrente Ombrone e ha una lunghezza complessiva di 63 m; è rivestita in scogliera cementata sia lato fiume che lato cassa e si raccorda a un bacino di dissipazione attraverso una pista di servizio posta alla base anch'essa rivestita in scogliera. Il bacino di dissipazione ha la medesima larghezza dell'opera di presa, è rivestito in scogliera cementata sul fondo e sui lati e ha una quota un metro più bassa del piano di campagna che tende a raccordarsi con esso allontanandosi dalla presa.

La restituzione avviene con un manufatto di 2x2 metri alla quota 59,40 m s.l.m. lato Ombrone; le acque invase in cassa tra la quota 59,70 m e 58,10 m possono essere, invece, scaricate attraverso l'opera di scarico di fondo collocata nell'area più depressa della cassa nell'estremità orientale sul Fosso Brusigliano. Sono stati ipotizzati due punti di accesso alla cassa (uno da via di Ciliegiole e l'altro dalla via Nazario Sauro) e saranno realizzate piste di manutenzione e sorveglianza; all'interno della cassa si sono previsti fossetti posti al piede della pista perimetrale che seguendo il gradiente topografico recapitano le acque di drenaggio o verso l'opera di scarico nel torrente Ombrone o verso lo scarico di fondo sul fosso Brusigliano;

la cassa di espansione sarà un elemento costitutivo del Parco urbano San Jacopo, con il quale si integra assicurando la reciproca funzionalità: occorrerà, quindi, individuare sistemi di informazione e di allarme circa l'eventualità di esondazione e arredi compatibili con l'area allagabile; la gestione dell'area interna alla cassa sarà di competenza del Comune di Pistoia;

con la realizzazione della cassa all'interno dell'area, è necessario, altresì, ridefinire un nuovo tracciato del fosso Brusigliano, non potendo gestire all'interno della cassa contemporaneamente acque alte e acque basse: il nuovo percorso è stato posizionato tra la cassa ed il raccordo stradale nel tratto più a monte e poi tra la cassa ed il nuovo ospedale nel tratto intermedio per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km. Laddove possibile è stato adottato un andamento leggermente sinuoso con sponde molto dolci (fino a 1:6); nel tratto più a valle la sezione del fosso Brusigliano viene progressivamente allargata a formare due golene laterali, di superficie di oltre 3 ha, la cui funzione è quella di laminare la portata prima dell'attraversamento autostradale. L'ex alveo del fosso di Brusigliano, nei tratti a monte e interno alla cassa, sarà utilizzato per realizzare una pista di accesso per i mezzi di manutenzione e di sorveglianza, con fossetta di drenaggio delle acque meteoriche; nel tratto a valle della cassa l'ex tracciato sarà mantenuto con le attuali dimensioni geometriche per il drenaggio delle acque meteoriche fino all'immissione nell'area golenale. Nella documentazione integrativa, il proponente illustra le modalità di gestione del regime idraulico, in fase di cantierizzazione durante lo spostamento del tracciato, prevedendo la realizzazione del nuovo alveo "all'asciutto" e il mantenimento del deflusso nel tracciato esistente fino al completamento delle opere;

al fine di un miglior inserimento delle opere nel parco urbano e considerata l'esigenza di preservare il campo pozzi a scopo idropotabile gestito da Publiacqua Spa, non è previsto lo scavo dell'area interna alla cassa; si prevede l'utilizzo di un cumulo di terre, creato tra il 2011 e il 2012 quale "deposito intermedio" per la sistemazione del parco urbano nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale su terreni di proprietà comunale;

in questa fase il cronoprogramma è stato sviluppato su una durata complessiva di 120 settimane; nelle successive fasi di progettazione il progetto sarà sviluppato su due lotti funzionali in modo da rispettare le fonti del finanziamento delle opere e pertanto il cronoprogramma sarà articolato in tal senso;

il progetto ricade nel territorio del Comune di Pistoia e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

gli interventi previsti nel progetto in oggetto rientrano nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed il Comune di Pistoia per la *"definizione delle attività per l'attuazione della cassa di espansione sul torrente Ombrone in località ex Campo di volo"* (D.G.R. 943/2020);

in merito alle alternative progettuali, il proponente specifica che il progetto proposto è da intendersi quale alternativa alla soluzione già sviluppata in precedenti fasi da altri soggetti, che prevedeva l'ubicazione di una cassa di espansione sul torrente Ombrone Pistoiese presso i laghi Primavera, soluzione che era risultata critica per vari aspetti (relazione tra alveo e piano campagna caratterizzata da una difficile derivabilità delle acque, la necessità di realizzare opere trasversali in alveo, la relazione con il trasporto solido, l'alveo molto ampio, la relazione con le acque di falda). L'area in oggetto è stata individuata sin dal 1999 come "area di pertinenza fluviale" negli strumenti di pianificazione di bacino e quindi identificata come area da salvaguardare per la mitigazione del rischio idraulico e da adibire a cassa di espansione per lo scolmo delle piene (Norma 5 del Piano stralcio Riduzione Rischio Idraulico, D.P.C.M. 05/11/1999). La caratteristica che contraddistingue questo tratto di torrente Ombrone Pistoiese rispetto a quelli immediatamente a monte è che l'alveo si restringe progressivamente fino all'attraversamento autostradale e gli argini si innalzano sulla campagna, contesto che determina l'innalzamento dei livelli idrici e di conseguenza consente di derivare le acque attraverso adeguate opere di sfioro. Inoltre, l'area di Ciliegiole è priva di attività produttive e di agricoltura specializzata, è in buona parte già di proprietà di soggetti pubblici, è destinata a parco urbano, ha dimensioni adeguate per la realizzazione di una cassa di espansione di idoneo volume e non vi sono funzioni che risultino incompatibili con tale destinazione. Infine, occorre evidenziare che l'attraversamento autostradale costituisce un restringimento della sezione idraulica che determina rigurgito dei livelli idrici ed esondazione in sinistra idrografica proprio nell'area che tra le altre cose ospita l'ospedale. In conclusione, il proponente ritiene che una localizzazione della cassa più a monte andrebbe incontro alle problematiche già evidenziate per la cassa di Laghi Primavera, mentre una localizzazione più a valle non consentirebbe di laminare le portate che non transitano attraverso il ponte autostradale ed esondano nell'area di Ciliegiole;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività in progetto, i fattori di impatto, le conseguenti opere di mitigazione e le misure di compensazione;

l'esercizio delle opere determina impatti positivi in termini di sicurezza idraulica del territorio;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), approvato con d.c.r. n. 37 del 27/03/2015, il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 6 "Firenze - Prato - Pistoia";

l'area è invece caratterizzata dal vincolo per immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, codice identificativo 224-2005 "Zona di belvedere a sud della Città di Pistoia";

sono presenti aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, lett g) *i territori coperti da foreste e da boschi*;

con riferimento alla Tavola 6 della *"Variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia approvata con d.c.p. n. 40 del 28/07/2020 ed integrata con d.c.p. n.50 del 30/09/2020"*, l'area ricade nella perimetrazione "Comparto Torrente Ombrone Pistoiese" e interessa i sottobacini n.13 "Fosso di Brusigliano" e n.68 "Torrente Ombrone Pistoiese";

con riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia vigente (aggiornato con la pubblicazione sul BURT n. 41 del 11.10.2023, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014), l'area oggetto degli interventi viene individuata come "parco territoriale" e "area di interesse pubblico";

rispetto al *Piano di gestione del rischio alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale* (PGRA), l'area interessata dal progetto ricade in aree a vario grado di pericolosità da alluvioni media P2 e bassa P1; la cassa di espansione in oggetto è una misura di protezione del PGRA di tipo M32, denominata "Cassa di espansione sul torrente Ombrone in località Campo di Volo" (Codice ITN002_ITCABD_FRMP2021A_015), con priorità HIGH (cfr. Allegato 7 al PGRA "Priorizzazione delle misure e analisi costi/benefici");

con riferimento al PAI Dissesti, si rileva che l'area di intervento non ricade in aree a pericolosità da dissesti geomorfologici, tuttavia l'area d'intervento è perimetrata come "Area interessata da fenomeni di subsidenza" nelle cartografie del PAI dissesti;

con riferimento al PGA, i corpi idrici interessati dagli interventi in oggetto sono:

- CI superficiale fortemente modificato Torrente Ombrone Pistoiese Medio (stato ecologico cattivo, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027);
- CI artificiale Fosso Brusigliano (stato ecologico cattivo, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);
- CI sotterraneo Corpo Idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Pistoia (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

all'interno dell'area di intervento è stato censito un sito contaminato nell'applicativo regionale SISBON, individuato con codice PT-042 denominato "Brusigliano" (Foglio n. 236, Particelle n. 49 e n. 252);

con riferimento al vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) (DCC n.120 del 11/06/2001, così come variato con DCC n.97 del 20/06/2016 e DCC n.103 del 16/10/2023), l'area in oggetto appartiene alla classe III (area di tipo misto), mentre i recettori potenzialmente interessati ricadono in classe III e IV (*aree di intensa attività umana*);

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, i relativi impatti determinati dalle attività previste nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, le previste misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione:

componente aria

il proponente riporta che la fase di cantiere è la più impattante per la componente aria. Si rileva alterazione della qualità dell'aria in termini di emissioni di gas a effetto serra, riconducibile esclusivamente alla combustione di carburanti fossili per l'alimentazione delle macchine operatrici di cantiere (escavatori, bulldozer, rulli compattatori) e per la logistica dei trasporti. Tuttavia, il progetto, che necessita di 204'000 m³ di materiali per la realizzazione dei rilevati arginali, prevede il riutilizzo in sito di circa 70.000 m³ di terreno, derivanti dalla vagliatura del cumulo preesistente e dagli scavi del nuovo alveo del Fosso Brusigliano. Tale strategia di gestione delle terre riduce drasticamente il numero di viaggi dei mezzi pesanti sulla rete viaria locale e sovralocale, con un conseguente risparmio netto di emissioni di CO₂ stimate rispetto a uno scenario di approvvigionamento integrale da cava. Il proponente, in conformità con le linee guida ARPAT propone misure di mitigazione e buone pratiche di cantiere, al fine di ridurre ulteriormente l'impronta carbonica residua delle attività di costruzione.

Inoltre, le attività di produzione, manipolazione, trasporto carico e scarico di materiali produrranno emissioni in atmosfera di polveri;

componente aria - misure di mitigazione indicate dal proponente

il proponente specifica che sarà adottata una gestione delle terre che minimizzerà le fasi di stoccaggio e accantonamento, ottimizzando così il processo e riducendo potenzialmente i fattori emissivi di polveri.

In particolare prevede:

- riutilizzo immediato: le terre provenienti dal preesistente cumulo idonee e quelle derivanti dallo scavo per la realizzazione del nuovo alveo, verranno movimentate e impiegate immediatamente per la realizzazione

degli argini, senza accantonamento intermedio. Allo stesso tempo, le terre del cumulo non adatte alla realizzazione degli argini, saranno utilizzate per il riempimento del vecchio alveo del F. Brusigliano e per realizzazione di piste di cantiere;

- una volta esaurite le riserve di terre interne al cantiere (cumulo preesistente e terre di scavo del nuovo alveo), la realizzazione degli argini e il ringrosso lungo il Torrente Ombrone proseguiranno mediante l'utilizzo esclusivo di fornitura esterna di materiale idoneo;

- il proponente calcola le emissioni di polveri generate da ciascuna attività di cantiere prevista, ottenendo un valore complessivo pari a 3521,20 g/h: confrontando i valori ottenuti con i limiti definiti nelle Linee Guida ARPAT facenti parte del PRQA (104 g/h per ricettori fino a 50 m), considerando che il recettore principale dell'ospedale risulta a distanza fino a 50 m, è necessario un abbattimento di circa 97%. Il proponente effettuerà quindi operazioni di bagnatura delle porzioni di cantiere impegnate dalle attività di movimentazione delle terre: l'operazione di bagnatura ogni 5 ore, con 0,5 litri di acqua al metro quadro, produce un abbattimento del 98%, superiore a quello necessario per mantenere il valore delle emissioni delle polveri al di sotto del valore di soglia;

- limitazione della velocità dei mezzi: è imposto un limite di velocità di 20 km/h per tutti i mezzi all'interno delle piste di cantiere e nelle aree di manovra, specialmente in prossimità dei recettori sensibili;

- trattamento delle piste: le piste di cantiere, che avranno una lunghezza media stimata di circa 955 m, saranno realizzate reimpiegando il materiale grossolano proveniente dalla vagliatura del cumulo esistente. La natura granulometrica di questo materiale contribuisce intrinsecamente a ridurre il sollevamento di polveri rispetto a un fondo in terra battuta fine;

- bagnatura delle piste: sarà attuato un programma sistematico di bagnatura delle piste non pavimentate mediante autobotte dotata di barra spruzzatrice. La frequenza sarà intensificata nei periodi estivi e siccitosi, garantendo il mantenimento di un adeguato grado di umidità superficiale senza creare ruscellamenti;

- per evitare il trascinarsi di materiale terroso sulla viabilità pubblica (Via Ciliegiole e viabilità di raccordo), che una volta seccato diverrebbe fonte di polveri risospese al passaggio dei veicoli, sono previsti:

lavaggio ruote: saranno predisposte vasche lavar ruote o sistemi equivalenti in corrispondenza dei varchi di uscita del cantiere. Tutti i mezzi pesanti in uscita dovranno obbligatoriamente sottoporsi al lavaggio degli pneumatici prima dell'immissione sulla rete viaria ordinaria. L'impianto di lavaggio delle ruote sarà di tipo chiuso, ovvero con spurgo temporaneo e senza scarichi diretti nel reticolo superficiale;

copertura carichi: tutti gli autocarri adibiti al trasporto di materiale inerte o di scavo, in entrata (approvvigionamento terre esterne) e in uscita, dovranno obbligatoriamente coprire il cassone con teloni idonei per evitare dispersioni accidentali e sollevamento di polveri durante il tragitto;

componente paesaggio

nella Relazione paesaggistica viene effettuato un inquadramento dell'intervento rispetto al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), vengono riportati i contenuti della Scheda d'Ambito e delle Invarianti Strutturali; viene evidenziato che l'opera si localizza all'interno di un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del d.lgs 42/2004 (d.m. 07/09/2005, G.U. 224 del 2005) mettendo in relazione l'intervento con le prescrizioni della sezione quarta del PIT/PPR. L'area interessata anche, in minima parte, "territori coperti da foreste e da boschi" (art.142 comma 1 lettera g) del d.lgs.42/2004;

il proponente comunica che la cassa di espansione Ciliegiole è inserita in una strategia di integrazione totale con il futuro Parco urbano San Jacopo (che sarà realizzato a cura del Comune di Pistoia), con l'obiettivo di conferire all'opera idraulica oltre alla funzione di infrastruttura di sicurezza anche la funzione di elemento qualificante del paesaggio. L'impatto visivo dell'opera viene minimizzato da strategie di integrazione morfologica, quali rilevati in terra inerbiti, assenza di scavi profondi per tutelare la falda idropotabile e mantenere l'integrità del suolo e il progetto delle sommità arginali e le banche intermedie come percorsi panoramici e piste ciclabili (o di servizio). Sono previste altresì misure di mitigazione visiva e vegetazionale: schermatura delle infrastrutture con dossi in terra e formazioni arboree dense lungo il lato nord, piantagioni di alberi di prima grandezza a portamento espanso, a ridosso delle scarpate del diaframma arginale (sia interne sia esterne), ricollocazione e integrazione del frutteto. Il proponente specifica che la copertura arborea prefigurata è destinata a crescere significativamente in prospettiva di maturità, raggiungendo il 44% entro il 2050;

al fine di tutelare la vista verso la città storica di Pistoia, per chi percorre l'autostrada Firenze-Mare, il proponente prevede una fascia libera di 30 m dal limite di proprietà autostradale (evitando che il rilevato arginale si addossi all'autostrada creando un effetto tunnel o occludendo la visuale verso la cupola della

Madonna dell'Umiltà e le colline retrostanti) e prevede di realizzare argini verdi bassi, invece di barriere verticali opache, per mantenere aperti i con visivi verso il centro storico. Inoltre, il nuovo Fosso Brusigliano prevede di sostituire l'attuale canale rettilineo e cementificato con un alveo ad andamento sinuoso, sponde dolci e aree golenali, trasformandolo in un corridoio ecologico che arricchisce la biodiversità e l'estetica del parco;

componente biodiversità

nello Studio Preliminare Ambientale, il proponente individua il decespugliamento e il disboscamento previsto in fase di cantiere come principale impatto sulla biodiversità. Si stima infatti che la superficie classificata come "bosco" (ai sensi della l.r. 39/2000) soggetta a taglio sia circa 20.500 m² e che tale rimozione comporti la perdita temporanea di biomassa vegetale e sottrazione di habitat, in particolare per le specie legate alla fascia ecotonale ripariale e arbustiva. Tuttavia, il proponente precisa che gli habitat interessati sono prevalentemente costituiti da formazioni di tipo ruderale o marginale in un contesto periurbano, limitando il valore intrinseco della perdita ecologica. Per quanto riguarda la componente faunistica, non sono state rilevate specie di interesse comunitario, emergenze faunistiche o interferenza diretta con Siti della Rete Natura 2000; si prevede che gli impatti attesi siano circoscritti alla fase di cantierizzazione e siano riconducibili al disturbo temporaneo causato da rumore e vibrazioni;

al fine di minimizzare gli effetti negativi e garantire il riequilibrio ecologico dell'area, il progetto prevede un piano di mitigazione e compensazione, integrato nel disegno del futuro Parco urbano San Jacopo:

- Rinaturalizzazione idraulica: nuovo tracciato sinuoso del Fosso Brusigliano con sponde a pendenza dolce (fino a 1:6), funzionale alla creazione di un nuovo corridoio ecologico e all'incremento della biodiversità acquatica e ripariale;
- Creazione di zone umide: la cassa di espansione è progettata per includere, al suo interno, depressioni morfologiche ("lenti concave") atte a favorire il ristagno temporaneo delle acque, promuovendo lo sviluppo di habitat umidi secondari idonei per l'avifauna e l'erpetofauna, in linea con gli obiettivi di riqualificazione ecologica del PIT/PPR;
- rimboschimento compensativo;
- gestione operativa: le attività di taglio della vegetazione saranno pianificate al di fuori dei periodi di nidificazione dell'avifauna e di riproduzione della fauna selvatica, per ridurre l'interferenza con i cicli biologici. Inoltre, le superfici arginali saranno consolidate mediante tecniche di ingegneria naturalistica (inerbimento e bioreti in fibre naturali), favorendo il rapido ripristino del cotico erboso;
- recupero agronomico: il frutteto, esistente nell'area in esame dal 2020, risulta interferente in parte con il rilevato arginale e con il nuovo tracciato del fosso Brusigliano e in parte risulterebbe all'interno della cassa che sarà oggetto di allagamento: ciò pone pregiudizio alla sopravvivenza degli alberi. È previsto quindi che tale frutteto venga ricollocato all'interno del parco urbano;

componente rifiuti e terre e rocce da scavo

dalla relazione sulla gestione delle terre emerge che alcune lavorazioni comportano la produzione di terre da reimpiegare all'interno del cantiere, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c) del d.lgs 152/2006, per un fabbisogno complessivo di circa 236.743 m³ di terre, di cui:

- circa 203.946 m³ per gli argini perimetrali della cassa ed il ringrosso dell'argine sinistro del torrente Ombrone;
- circa 32.797 m³ per il riempimento ex fosso Brusigliano monte cassa ed in cassa, rilevato accesso cassa e per le piste di servizio.

L'approvvigionamento di tale terre avverrà dalle seguenti fonti:

- circa 54.000 m³ dal cumulo di terre, creato tra il 2011 ed il 2012 come approvvigionamento delle terre che sarebbero servite per la sistemazione del parco urbano nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale. Su terreni di proprietà del Comune fu realizzato il cumulo di terre, quale "deposito intermedio";
- circa 52.590 m³ dagli scavi per il nuovo alveo del Fosso Brusigliano e le opere accessorie.

Il deficit di terre, per la realizzazione degli argini, pari a circa 133.000 m³, verrà approvvigionato dall'esterno sia con fornitura da parte dell'appaltatore, sia come sottoprodotto ai sensi del d.p.r. 120/2017, qualora si rendano disponibili in altri cantieri. Tali terre dovranno essere conformi ai valori limite previsti dal d.lgs 152/06, parte IV, All.to 5 Tab. 1 colonna A (verde pubblico, privato o residenziale). Tale materiale sarà gestito in cumuli formati esclusivamente dalla terre approvvigionate dall'esterno e saranno posizionali all'interno della cassa di espansione, nella stessa area precedentemente occupata dal cumulo di 54.000 m³:

non supereranno i 25.000 m³, in modo tale da attingere alle terre via via e riformare nuovi cumuli solo quando necessario.

Verranno poi prodotti circa 20.732 m³ di scotico (terreno vegetale) che sarà stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2 m per preservarne le caratteristiche biologiche, per poi essere reimpiegato sul fondo del nuovo alveo ed in parte per le sistemazioni ambientali del parco urbano.

Le terre provenienti invece dal preesistente cumulo e quelle derivanti dallo scavo per la realizzazione del nuovo alveo verranno movimentate ed impiegate immediatamente per la realizzazione degli argini senza deposito intermedio;

durante le lavorazioni è prevista anche la produzione di rifiuti, che comprendono principalmente rifiuti da demolizione, biomasse vegetali, rifiuti da imballaggio, fanghi di lavaggio (provenienti dall'impianto lavaruote a ciclo chiuso). Si prevede una produzione nulla o trascurabile di rifiuti pericolosi (oli esausti, filtri, batterie), in quanto le attività di manutenzione dei mezzi d'opera e di officina saranno interamente delocalizzate presso strutture esterne autorizzate. Il proponente prevede misure di mitigazione e gestione operativa per minimizzare l'impatto ambientale;

componente suolo

dalla relazione geologica si evince il modello geologico del sottosuolo e la posizione della superficie freatica in fase di morbida (aprile-maggio) e in regime dinamico legato al pompaggio del campo pozzi (1,5 – 2 m dal p.c.). Tuttavia, nella relazione in merito agli esiti delle indagini archeologiche preliminari, l'archeologo riporta che presso il saggio "C", realizzato il 2/12/2022 e localizzato a sud-est del complesso ospedaliero, è stato rilevato al tetto un livello a matrice limo argillosa, spesso 75 cm, al di sotto del quale vi è uno strato a matrice limo sabbiosa con scheletro a ghiaia, a partire dal quale si nota la risalita dell'acqua di falda.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione per la "definizione delle attività per l'attuazione della Cassa di espansione sul torrente Ombrone in località Campo di Volo", nell'anno 2022 sono state eseguite nuove indagini sui terreni, al fine di esaminare e classificare le terre del cumulo antropico presente nell'area, per valutare la possibilità del loro reimpiego, caratterizzare le terre oggetto di escavazione per la predisposizione del cassonetto di impronta arginale e misurare la permeabilità dei terreni superficiali interni al perimetro della cassa, al fine di valutare eventuali problematiche di interazione fra le acque superficiali invase in cassa e le acque sotterranee sfruttate dal campo pozzi.

Dalle analisi sul cumulo antropico viene stimato che la matrice sabbioso-limosa sia un terzo del totale, mentre la componente grossolana sia due terzi del totale. La prima, previa vagliatura, verrà utilizzata per la realizzazione degli argini, mentre la seconda sarà utilizzata per il fondo delle piste di accesso e manutenzione e per il riempimento parziale dell'ex alveo del fosso Brusigliano. Dalle analisi chimiche delle terre oggetto di escavazione è risultato che n.3 dei n.10 campioni presentano superamenti relativi ai metalli delle CSC relative alla colonna A (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs 152/06. In particolare, i superamenti riguardano rispettivamente Nichel e Piombo per i punti C3 e C7 e Piombo, Rame e Zinco per il punto C1. In quest'ultimo caso viene rilevato che l'area di campionamento è stata oggetto, antecedentemente al campionamento stesso, di lavori di risagomatura del Fosso Brusigliano, con movimenti terra che potrebbero aver contribuito ad alterare le caratteristiche dei terreni. Negli altri due casi è ipotizzabile che si tratti di superamenti del tutto localizzati. Sono state quindi effettuate n.3 notifiche di potenziale contaminazione sul portale regionale SISBON.

Il proponente segnala che con lo sviluppo della progettazione saranno svolti approfondimenti conoscitivi su tali siti; tuttavia, ritenendo che si tratti di superamenti localizzati, ipotizza per ciascun sito di procedere ad una bonifica dei terreni nello stretto intorno;

il proponente distingue i potenziali impatti sul suolo generati nella fase di cantiere e nella fase di esercizio. Nella fase di realizzazione, l'impatto prevalente è determinato dalla movimentazione di ingenti volumi di terreno: benché si preveda il massimo riutilizzo in sito delle terre, il deficit di materiale richiederà un apporto esterno di terre idonee di circa 133'000 m³. Un ulteriore fattore di pressione è rappresentato dal rischio di compattazione profonda del suolo dovuta al transito dei mezzi pesanti (stimati in circa 8.000 viaggi totali) e dal rischio chimico associato a potenziali sversamenti accidentali di idrocarburi e fluidi tecnici dalle macchine operatrici. In fase di esercizio, invece, il proponente stima l'impatto sul suolo come positivo o nullo, in quanto non sono previsti scavi di sbancamento all'interno dell'area di invaso, preservando così la stratigrafia naturale e la capacità filtrante del suolo; l'intervento non comporta un consumo di suolo irreversibile (impermeabilizzazione/sigillatura). Inoltre, la rimozione del cumulo di terre abbandonate e la

bonifica delle aree risultate contaminate, attuate preliminarmente o contestualmente ai lavori, restituiscono porzioni di territorio alla loro funzionalità naturale e alla fruizione pubblica nell'ambito del parco urbano.

Per contenere tali impatti, il proponente prevede alcune misure di mitigazione, quali, a titolo di esempio, lo stoccaggio dei cumuli in altezze non superiori a 2 m per preservarne le caratteristiche biologiche, impermeabilizzazione con teli HDPE delle aree di rifornimento e manutenzione dei mezzi, la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, generati dalla manutenzione ordinaria delle macchine operatrici e del mezzo di trasporto all'esterno del sito. Il proponente elenca altresì le procedure da adottare a seguito di sversamenti accidentali;

l'area in oggetto è altresì interessata da un procedimento di bonifica attivato dal Comune di Pistoia (PT-042 "Brusigliano"), resosi necessario a seguito dell'individuazione di fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti e della presenza di una discarica abusiva nelle aree limitrofe ad un insediamento presente nell'area. Il Comune di Pistoia ha approvato il Piano di Caratterizzazione; dalle successive indagini è risultato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei suoli per parametri quali metalli pesanti (rame, piombo, zinco, cadmio, cromo, nichel), idrocarburi, diossine e furani, localizzati prevalentemente nelle zone interessate dagli interrimenti di rifiuti. Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, le indagini ARPAT non hanno invece rilevato criticità significative. Il proponente informa che le operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente sono attualmente in fase di attuazione e costituiscono un vincolo preordinato all'avvio dei lavori idraulici. Tali interventi prevedono la rimozione dei rifiuti, il risanamento dei suoli contaminati e la contestuale delocalizzazione dell'insediamento abitativo presente nell'area, condizione necessaria per garantire la compatibilità sanitaria e ambientale della futura area a parco urbano;

componente acqua – acque sotterranee

nelle indagini sui terreni eseguite nel 2022, è stata anche misurata la permeabilità dei terreni superficiali interni al perimetro della cassa, al fine di valutare eventuali problematiche di interazione fra le acque superficiali invase in cassa e le acque sotterranee sfruttate dal campo pozzi. Dalle analisi di permeabilità risulta che i terreni in oggetto sono a bassa permeabilità (le sei prove eseguite nel primo metro dal piano campagna hanno fornito valori di permeabilità costanti compresi tra 1,2 e $6,5 \cdot 10^{-7}$ m/s). Il proponente conclude che il fenomeno di invaso temporaneo non altera lo stato piezometrico attuale della falda idrica, mantenendo intatto l'equilibrio idrogeologico preesistente, escludendo la veicolazione e il trasporto di eventuali inquinanti presenti nell'acqua superficiale. Vengono previsti interventi per la protezione fisica dei punti di captazione esistenti situati all'interno della cassa, quali:

- sigillatura delle teste pozzo (installazione di flange a tenuta stagna per impedire l'ingresso di acque superficiali di piena all'interno della colonna del pozzo);
- isolamento superficiale, tramite realizzazione di una soletta in calcestruzzo di raccordo tra il tubo di rivestimento del pozzo e il piano campagna circostante;
- delocalizzazione dei quadri elettrici di comando e controllo delle pompe;
- tombamento dei pozzi attualmente non utilizzati.

Nella documentazione integrativa il proponente, in risposta a quanto osservato da Publiacqua Spa, segnala che i costi per la sigillatura della bocca pozzo e per la tombatura del corpo principale del pozzo e demolizione delle opere in superficie saranno a carico di Regione Toscana, con modalità da concordare con il Gestore. La dismissione dei pozzi sarà compensata dalla realizzazione di nuovi pozzi con caratteristiche costruttive e profondità analoghe a quelli dismessi e con costi a carico della Regione Toscana. L'ubicazione e le modalità operative saranno concordate con il Gestore;

nella documentazione integrativa, il proponente controdeduce a quanto rilevato ed osservato dall'Azienda USL, la quale aveva segnalato la possibilità di contaminazione della falda, legata ad inquinanti che si depositano sul fondo della vasca. Il proponente riporta lo studio condotto a supporto della previsione del nuovo presidio ospedaliero di San Jacopo, in cui si dimostrava che i pozzi ricevono l'alimentazione dal subalveo dell'Ombrone, ritenendo pertanto che, considerati anche i risultati delle analisi di permeabilità, non vi sia aggravio della qualità delle acque di falda a causa dell'allagamento controllato dell'area della cassa. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che i tempi di permanenza delle acque all'interno della cassa sono compresi tra 12 e 36 ore, per essere poi riconvagiate verso il reticolo idrografico superficiale;

componente acqua – acque superficiali

il proponente riporta che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento (AMD) e delle acque di lavorazione all'interno del cantiere sarà impostata in conformità alla l.r. 20/2006 e al Regolamento di attuazione d.p.g.r. 46/R/2008, nonché seguendo le *"Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* di ARPAT (gennaio 2018). Il proponente descrive l'organizzazione logistica dell'area di cantiere e i presidi di trattamento (impianto di lavaggio ruote di tipo chiuso), oltre agli accorgimenti previsti per la gestione delle acque meteoriche, tra cui la realizzazione di fossi di guardia temporanei e protezione dei cumuli con arginature e fossatelli di raccolta;

In fase di esercizio, l'opera non altera il regime dei deflussi di magra, in quanto è progettata per intervenire come cassa di espansione solo per portate eccezionali. Al contrario, l'intervento mitiga il rischio idraulico a valle, aumentando la sicurezza del territorio nei confronti degli eventi di piena;

il proponente, sia per il tratto di T.Ombrone interessato dalle opere sia per il F.Brusigliano, ha fornito la caratterizzazione diretta delle acque superficiali e ha definito l'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.); inoltre, ha riportato la caratterizzazione chimica ed ecologica delle acque e la caratterizzazione ecosistemica tramite gli indici di Valore Vegetazionale d'Alveo (V.V.A.) e l'Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Il V.V.A. ha l'obiettivo di stimare la qualità della vegetazione ripariale, intesa come indicatore dello stato di naturalità e della funzionalità ecologica delle fasce perfluviali, mentre l'I.B.E. analizza i dati disponibili per la comunità dei macroinvertebrati bentonici, bioindicatori sensibili alle alterazioni della qualità dell'acqua e della struttura dell'alveo;

con riferimento alla caratterizzazione diretta delle acque superficiali, non sono presenti stazioni di campionamento e monitoraggio né sul Fosso di Brusigliano, né sul Torrente Ombrone all'altezza dell'area di interesse: è stata consultata la banca dati MAS riguardante il monitoraggio ambientale delle acque superficiali (fiumi e laghi), previsto dal d.lgs 152/2006 e dei successivi decreti attuativi. Per una migliore caratterizzazione della qualità delle acque in caso di eventi di piena sono stati effettuati due campionamenti nel Torrente Ombrone all'altezza di Bonelle a valle del ponte dell'autostrada A11: uno effettuato in coda ad una piena, per valutare il trasporto di inquinanti in regime di alta portata, l'altro effettuato in morbida per definire lo stato qualitativo ordinario. Benché il proponente rilevi differenze tra il protocollo utilizzato da ARPAT e quello del laboratorio di analisi consultato, rileva che i risultati analitici non mostrano valori tali da poter ipotizzare particolari elementi inquinanti trasportati dal Torrente Ombrone in caso di morbida o di eventi di piena;

in merito all'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.), il proponente riporta che il Torrente Ombrone Pistoiese presenta marcate alterazioni della struttura fisica dell'alveo (a causa di storici interventi di rettificazione del tracciato, opere di difesa spondale), la sezione d'alveo appare incisa rispetto al piano campagna con una disconnessione funzionale tra il canale di magra e le aree perfluviali, limitando gli scambi laterali e la funzionalità delle fasce ecotonali. Per quanto concerne la componente vegetazionale, evidenzia una fascia ripariale continua ma di ampiezza limitata, la cui composizione floristica risulta condizionata dalla gestione idraulica e dalla presenza di specie alloctone invasive. Pertanto, il proponente ritiene sia stimabile per il tratto di corso d'acqua in loc. Ciliegiole un livello di funzionalità fluviale riconducibile a una classe di giudizio "Mediocre" o "Scadente" (Classe III-IV). Il Fosso Brusigliano, invece, allo stato di fatto presenta indici di funzionalità estremamente ridotti riconducibili a una Classe di giudizio I.F.F. IV ("Scadente") o V ("Pessimo"), a causa di un tracciato deviato e rettificato, che si configura come un canale a sezione trapezoidale rigida, privo di divagazione morfologica e caratterizzato da una banalizzazione strutturale dell'alveo; la vegetazione ripariale risulta frammentaria o assente. Il progetto in oggetto tuttavia prevede la realizzazione di un nuovo tracciato meandriforme, con recupero dell'andamento sinuoso storico, permettendo di incrementare la complessità morfologica. Il proponente ritiene quindi che tale intervento di rinaturazione, caratterizzato dalla piantumazione di specie autoctone lungo le fasce di rispetto, innalzerà nella fase post operam il punteggio I.F.F.

Il V.V.A. stimato per il Torrente Ombrone è mediocre, riflettendo una condizione di degrado qualitativo in cui la funzione di corridoio ecologico è mantenuta fisicamente ma compromessa nella sua qualità biologica dalla pervasività delle specie infestanti. Per il Fosso Brusigliano, per il quale la vegetazione ripariale risulta pressoché assente o ridotta a una esigua fascia erbacea ruderale, è stato determinato un valore V.V.A. scadente. A causa dell'alterazione morfologica e della pressione antropica del distretto vivaistico e urbano di monte che influenza la qualità chimica delle acque, la classe I.B.E. individuata per il Torrente Ombrone è stimata di III ("Ambiente alterato") o IV ("Ambiente molto alterato"). Per il Fosso Brusigliano, si stima che le condizioni di artificializzazione già descritte determinino una banalizzazione dell'habitat acquatico, che si

traduce in una classe I.B.E. V ("Ambiente fortemente degradato") o IV ("Ambiente molto alterato"), con una comunità dominata da specie tolleranti e generaliste (es. Ditteri Chironomidi, Oligocheti). Tuttavia, le previsioni progettuali, che includono la rinaturalizzazione del tracciato, rappresentano un elemento di sostanziale incremento del valore vegetazionale atteso nel post-operam e favoriranno la ricolonizzazione da parte di taxa macrobentonici più esigenti;

componente tutela archeologica

on accordo con la Soprintendenza, l'area in esame è stata sottoposta a indagine archeologica preventiva: n.10 saggi sono stati eseguiti sul consistente cumulo antropico, localizzato ad ovest del presidio ospedaliero, costituito da materiale di risulta proveniente dallo scavo del parcheggio sotterraneo di San Giorgio nell'area ex-Breda. Altri n. 3 saggi diagnostici sono stati eseguiti in corrispondenza delle aree dove il progetto prevede scavi più profondi, localizzati precisamente nei punti delle opere di scarico della cassa e del nuovo tracciato del Fosso Brusigliano. L'area interessata dall'intervento ha messo in luce solo livelli di origine naturale archeologicamente sterili;

componente traffico veicolare

la fase di cantiere risulta la più critica in termini di incremento del traffico veicolare. Infatti, nonostante la strategia di riutilizzo interno delle terre, l'approvvigionamento esterno previsto è di circa 133.000 m³, che si traduce in un flusso veicolare pesante stimato in circa 8.000 viaggi totali, distribuiti sull'intera area di cantiere. Per mitigare l'interferenza con la viabilità ordinaria e, in particolare, con i flussi sensibili diretti al Presidio ospedaliero San Jacopo, il progetto ha definito uno specifico piano di cantierizzazione che prevede un sistema di accesso "ad anello", al fine di minimizzare i punti di conflitto con l'utenza ospedaliera;

componente rumore

il proponente riporta che in fase di esercizio, poiché non sono previsti dispositivi elettromeccanici, l'impatto sulla componente rumore può ritenersi nullo. Inoltre, il sito dell'area ospedaliera potrà vantare della presenza, nella zona posta a sud, degli argini della cassa di espansione caratterizzati da altezze significative (circa fino a 9 metri rispetto il piano di campagna), utili a mitigare le emissioni acustiche provenienti dalla vicina autostrada Firenze Mare, con conseguente potenziale miglioramento del clima acustico per le aree esterne fraposte tra l'argine e lo stesso ospedale.

Lo studio previsionale di impatto acustico si concentra, pertanto, sulla fase di realizzazione, in quanto è prevista l'attivazione di un cantiere edile, con prevalente presenza di mezzi d'opera quali macchine movimento terra ed autocarri per attività principalmente consistenti in scavo, spostamento di terreno, trasporto di terre e materie prime, compattazione dei rilevati. L'opera sarà realizzata in più lotti successivi secondo una programmazione di dettaglio che ad oggi non risulta ancora definita. I recettori potenzialmente disturbati dalle attività di cantiere sono principalmente l'ospedale San Jacopo, denominato R1 e i fabbricati più prossimi alle aree oggetto dei lavori R2, R3, R4, R5, R6: i recettori R2, R3, R4, R5 sono civili abitazioni situate a sud del corso d'acqua Ombrone e collocati a nord della vicina autostrada. Il recettore R6 è un gruppo di abitazioni poste a sud dei raccordi stradali che regolano il traffico di ingresso ed uscita nella zona sud ovest di Pistoia. Le varie sorgenti in relazione alla fase delle lavorazioni si troveranno, nel tempo, a distanze sempre diverse (sorgenti mobili) ma i calcoli di verifica per indicare se vi sia o meno un potenziale superamento dei limiti sono eseguiti nelle condizioni più critiche ovvero nelle posizioni più vicine ai recettori. È stata quindi effettuata un'indagine fonometrica e sono stati stimati i livelli di pressione sonora presso i ricettori. Il proponente rileva un possibile superamento per alcune tipologie di attività del cantiere, pertanto prevede la richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria ai vigenti limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale. Tale deroga sarà da presentare a cura della ditta affidataria dei lavori e dovrà tenere di conto dell'effettiva organizzazione del cantiere e delle attrezzature che saranno in uso per lo svolgimento dei lavori. Il proponente specifica che l'ospedale San Jacopo è stato concepito per esercitare con finestre chiuse, avvalendosi d'impianti per il ricambio d'aria interno; l'isolamento acustico che caratterizza le facciate e che è stato misurato in fase di collaudo, è quantificabile in 47 dB: grazie a tale isolamento viene pertanto garantita adeguata mitigazione all'impatto acustico del cantiere;

componente rumore – Misure di mitigazione e monitoraggio previste dal proponente in fase di cantiere

il proponente indica le seguenti misure per ottimizzare l'organizzazione del cantiere, sotto il profilo del contenimento e del controllo del rumore:

- saranno messi in opera tutti gli accorgimenti tecnici realizzabili, sempre perseguendo lo scopo primario dell'abbattimento dell'emissione rumorosa. Questi accorgimenti contempleranno una attenta considerazione della collocazione di macchine e impianti, evitandone, quando possibile, la vicinanza e la direzionalità verso luoghi e insediamenti abitativi;
- saranno mantenuti i macchinari in moto solo quando strettamente necessario;
- si opererà in modo che non vi siano sovrapposizioni temporali tra attività particolarmente rumorose;
- sarà posta attenzione agli orari di attività indicati nella eventuale richiesta di deroga acustica;
- sarà utilizzato un parco macchine e impianti che ottemperi sempre ai requisiti delle normative, secondo anche quanto indicato dai costruttori;
- saranno rispettati i giorni e le fasce orarie indicate dal Regolamento acustico comunale e, in ogni caso, le operazioni più rumorose saranno programmate nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo;
- per le operazioni più rumorose sarà prevista, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;
- saranno impartite idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- non saranno lasciati inutilmente in funzione o accesi mezzi operativi e impianti se non servono;
- saranno rispettate la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura e si interverrà tempestivamente in caso di aumento delle emissioni dovuto a degrado dei componenti (ad es. cuscinetti a sfera o cinghie di trasmissione);
- sarà ottimizzata la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto dei mezzi di trasporto sulla viabilità pubblica;
- a fronte di segnalazioni di disturbo provenienti da residenti nelle aree vicine al cantiere, il proponente si attiverà immediatamente per riesaminare le misure organizzative e le modalità gestionali sopra descritte al fine di incrementarne l'efficacia disponendo, se del caso, l'esecuzione di misure fonometriche da parte di un Tecnico Competente in acustica;
- sarà svolto un monitoraggio delle emissioni acustiche presso il lato ovest dell'ospedale, tramite l'installazione all'interno dell'ospedale o nella resede esterna, di una stazione per il monitoraggio acustico. Tale strumentazione sarà utile a confermare le condizioni per la permanenza dei livelli acustici di comfort interni, garantendo quindi l'effettiva trascurabilità delle immissioni acustiche provenienti dalle aree di lavoro del cantiere prospicienti le facciate poste ad ovest;

Interferenze con servizi di rete

il proponente, nella documentazione di avvio procedimento, accerta le interferenze individuate tra le opere in progetto e i vari servizi di rete:

- Interferenza con linea elettrica interrata in MT, gestita da E-distribuzione Spa: per tale interferenza, non si ravvisa la necessità di uno spostamento della linea. Nelle successive fasi progettuali, dovranno essere definite le modalità esecutive per la realizzazione dell'opera, con riguardo ai tratti di intersezione della linea rispetto ai rilevati arginali della cassa;
- interferenza con linea area in BT, che presenta pali di appoggio distribuiti lungo la viabilità e un palo di appoggio posto sul corpo arginale del corso d'acqua. Con il futuro sviluppo progettuale, dovrà esserne valutato l'eventuale mantenimento dell'infrastruttura, in relazione alla necessità della cassa e al futuro parco cittadino. In caso di conservazione della linea, sarà necessario prevedere un diverso posizionamento dei pali di appoggio, in particolare il palo interferente con il rilevato arginale di progetto e il nuovo tracciato del Fosso Brusigliano e il palo ricadente sul corpo arginale del T.Ombrone;
- interferenza tra una condotta fognaria a gravità interrata (il cui intervento di posa è in via di completamento) e l'asse del nuovo tracciato del Fosso Brusigliano;
- interferenza con campo pozzi situato all'interno del sito della cassa. Oltre all'interferenza con i pozzi stessi, all'interno della cassa di espansione sono previste piste di servizio e percorsi per fini manutentivi di tutte le opere interne, che risulteranno connessi ai percorsi di accesso ai singoli pozzi. Attualmente, all'interno della prevista cassa, sono presenti anche le linee elettriche che alimentano i pozzi: queste dovranno essere mantenute, delocalizzando il quadro dei comandi dei pozzi stessi;
- interferenza con n.3 condotte, in attraversamento aereo sull'attuale tracciato del Fosso Brusigliano, per il quale dovrà essere risolta l'interferenza rispetto alle opere di progetto; in corrispondenza di tali condotte, è prevista la trasformazione funzionale del tracciato attuale del F.Brusigliano (che sarà deviato a monte) in un canale di drenaggio, mediante trasformazione della sezione idraulica esistente e la creazione di una pista di servizio lungo tale canale;

- interferenza con linea di distribuzione del gas e cabina di consegna del metano da SNAM Rete GasSpa a Toscana Energia Spa. Si prevede: la delocalizzazione della cabina Toscana Energia in zona esterna alla cassa, lungo Via Ciliegiole e la demolizione complessiva dei manufatti costituenti la cabina e l'area interessata; il rifacimento/adeguamento del gasdotto SNAM proveniente da sud-ovest per quanto riguarda il tratto verso la nuova cabina di consegna e la modifica del gasdotto SNAM proveniente da sud-est, fino a raggiungere la medesima cabina; collegamento del gasdotto di Toscana Energia lungo via Ciliegiole al nuovo vano tecnico; la dismissione dei tracciati non più funzionali che raggiungevano la cabina esistente;

- interferenza con linea aerea telefonica TIM Spa con pali di appoggio interferenti con il rilevato arginale della cassa e il nuovo tracciato del Fosso Brusigliano. La linea si sviluppa lungo la strada comunale di Via Ciliegiole, fino a raggiungere il vano tecnico di Toscana Energia. In conseguenza della prevista delocalizzazione della cabina, sarà quindi da prevedere la dismissione della linea esistente e l'eventuale rifacimento della connessione verso il nuovo vano tecnico di Toscana Energia;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

FiberCop Spa, nel contributo del 09/01/2026 (prot. 0010315), rileva diverse interferenze tra la rete di propria competenza e gli interventi in oggetto. Pertanto, esprime posizione favorevole, condizionata da alcune prescrizioni;

Terna rete Italia Spa, nel contributo del 12/01/2026 (prot. 0015385), comunica che l'area di intervento è attraversata dall'elettrodotto in doppia terna a 132 kV CILIEGIOLE – MONTECATINI cd. PISTOIA VIA GORA n° 459 e AGLIANA – CILIEGIOLE n° 462, campata compresa dal sostegno n° 73dt al sostegno n° 74dt, di proprietà TERNA Spa. Pertanto, in mancanza di una documentazione di maggior dettaglio, rimanda l'espressione del proprio parere nelle fasi progettuali successive;

Snam Rete e Gas Spa, nel contributo del 21/01/2026 (prot. 0041387), riporta che sono state correttamente individuate le condotte di sua proprietà, ma sono da rivedere ed approfondire nel dettaglio, mediante l'istituzione di un opportuno tavolo tecnico le ipotesi di risoluzione previste, anche alla luce della modifica del tracciato del Fosso Brusigliano. L'adeguamento di quanto previsto ai punti 3.4.1 e 3.4.2 nel documento "R09 Relazione interferenze" dovrà essere concordato e condiviso con l'azienda distributrice Toscana Energia;

Settore attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), pesca nelle acque interne, nel contributo del 23/01/2026 (prot. 0049697), non rileva lavori direttamente in alveo del Torrente Ombrone, tuttavia l'area interessata dalla cassa di espansione coinvolge parte dell'alveo del Fosso di Brusigliano che è classificato a ciprinidi; raccomanda, quindi, l'adozione degli accorgimenti necessari alla salvaguardia della fauna ittica previsti dalla d.g.r. 1315/2019;

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo del 26/01/2026 (prot. 0050753) evidenzia, vicino all'area di intervento, la presenza della S.R. 435 Lucchese, la presenza della S.S. 719 e dell'autostrada A11 Firenze – Mare, della linea ferroviaria in esercizio "Firenze-Prato-Pistoia-Viareggio": raccomanda, qualora venissero a determinarsi interferenze con la viabilità di interesse regionale, che queste vengano opportunamente e preventivamente valutate con i preposti uffici regionali e con la Provincia di Lucca quale Ente gestore ex art. 23 l.r. 88/1998. Raccomanda il coinvolgimento di ANAS S.p.a., quale ente gestore della S.S.719 e di R.F.I. Spa, quale soggetto gestore della rete ferroviaria statale. Nel contributo del 18/05/2026 (prot. 0375211) , il Settore conferma quanto già rappresentato nella precedente nota;

Settore Autorità di Gestione FEASR, nel contributo del 26/01/2026 (prot. 0053033), in considerazione della finalità di pubblica utilità degli interventi, non evidenzia problematiche ostative in relazione alle materie agricole di propria competenza, raccomandando di avvisare tempestivamente le aziende agricole eventualmente interessate dell'inizio dei lavori, di prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili, dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere, di utilizzare correttamente lo strato di scotico e il corretto smantellamento dei cantieri, al termine dei lavori. Nel contributo del 15/05/2026 (prot. 0371497) conferma quanto osservato nella precedente nota;

Settore Tutela e Riqualificazione del paesaggio, nel contributo del 26/01/2026 (prot.0055816), dopo aver sintetizzato le principali caratteristiche del paesaggio e le principali analisi paesaggistiche svolte dal proponente, inquadra paesaggisticamente gli interventi in oggetto; ricorda che l'intervento si localizza all'interno di un'area tutelata ai sensi art. 136 del d.lgs. 42/2004 (d.m. 07/09/2005 G.U. 224 del 2005) e pertanto ne richiama le prescrizioni pertinenti. Ricorda che l'area d'intervento interessa Beni Paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1 lettera g) del d.lgs. 42/2004 per i quali valgono le prescrizioni di cui all'art. 12.3 della Disciplina dei Beni Paesaggistici (Elaborato 8B del PIT-PPR), che richiama. Il Settore conclude affermando che l'intervento, per tipologia, non risulta in contrasto con il PIT-PPR, tuttavia al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera in un'area di levato valore paesaggistico, prescrive alcuni approfondimenti da svolgere nella successiva fase progettuale;

ARPAT, nel contributo del 27/01/2026 (prot. 0064957), analizza gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera da polveri, valuta gli impatti sulla componente terre e rocce da scavo, sulla componente acqua, inclusa la gestione delle AMD, sulla componente rumore e le interferenze con il procedimento di bonifica attivi sull'area e con i pozzi di captazione e i piezometri presenti nella zona in oggetto. Richiede integrazioni in merito alla qualità della risorsa idrica; in particolare richiede che vengano esaminati attentamente gli impatti legati alla variazione del tracciato del Fosso Brusigliano, valutando la possibilità di ridurla o evitarla, e che la caratterizzazione dell'ambiente idrico sia condotta coerentemente con la direttiva europea 2000/60CE. Esprime altresì considerazioni e raccomandazioni in merito alla gestione degli sversamenti accidentali, nonché all'aggiornamento della VIAC prima dell'avvio dei lavori.

Circa il sito SISBON PT-042, "sito orfano Brusigliano", richiama quanto stabilito e prescritto nella Determinazione dirigenziale n. 2667 del 30/12/2025 del Comune di Pistoia (nell'ambito del procedimento di bonifica art.242 d.lgs.152/2006), sottolineando in particolare che la rimozione dei rifiuti residui ancora presenti in alcune porzioni del sito, sovrapposti in buona parte alle aree occupate dall'insediamento residenziale, rappresenta una condizione necessaria per richiedere la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 del d.lgs. 152/2006 per tutto il sito PT-042.

Circa l'interferenza con i punti di prelievo idrico della rete di monitoraggio delle acque sotterranee del sito PT-042, ARPAT ricorda che, come previsto dal provvedimento di approvazione dell'Analisi di Rischio (D.D. n. 1131/2024 del Comune Pistoia), deve essere effettuato un ulteriore anno di monitoraggio della falda nel corso del 2026, durante il quale i punti di prelievo dovranno essere accessibili per il campionamento. Altresì, evidenzia quanto rilevato dal proponente in merito alla presenza di *hot-spot* di contaminazione individuati durante le indagini analitiche di caratterizzazione chimica sulle terre oggetto di escavazione per la predisposizione del cassonetto di impronta arginale, effettuate nel 2022. ARPAT richiede che nella successiva fase di progettazione la caratterizzazione chimica delle terre e rocce da scavo venga estesa anche alle aree del nuovo tracciato del fosso Brusigliano e della relativa area golendale.

Nel successivo contributo del 18/05/2026 (prot. 0376917), ARPAT richiama quanto già prescritto per la componente atmosfera e circa gli scarichi idrici. Circa l'analisi della qualità della risorsa idrica, ritiene che la proposta del proponente di non effettuare una caratterizzazione ante operam non risulti tecnicamente condivisibile, mentre valuta positivamente la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale: pertanto, ARPAT propone alcune prescrizioni operative in merito. ARPAT conclude proponendo di escludere dal procedimento di VIA il progetto in valutazione, con la proposta di prescrizioni;

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel contributo del 28/01/2026 (prot. 0070117) chiede di chiarire la natura degli interventi che riguardano la componente boschiva con riferimento alla normativa forestale. Nel successivo contributo del 20/05/2026 (prot. 0382402), considerato quando dichiarato dal proponente in merito alla presenza di aree in cui è previsto decespugliamento e taglio di esemplari arborei e aree in cui avverrà trasformazione boschiva, ai sensi della l.r. 39/2000, le trasformazioni di bosco che comportino l'eliminazione dello stesso per una superficie superiore a 2000 metri quadrati devono essere compensate dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Pertanto il Settore ricorda e prescrive quanto richiesto dalla normativa forestale in merito;

Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 30/01/2026 (prot. 0086010), segnala la presenza di un'infrastruttura a rete del servizio di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) interferente con il nuovo tracciato del fosso di Brusigliano, ubicata nell'area di compensazione idraulica esistente da dismettere, in corrispondenza del margine meridionale del parcheggio dell'ospedale di San Jacopo; pertanto manifesta la necessità che il proponente verifichi tale situazione direttamente con il Gestore del S.I.I., e condivida con il medesimo le eventuali necessarie modalità risolutive. Inoltre, richiede di verificare direttamente con il Gestore del S.I.I. l'attuabilità delle soluzioni proposte per i pozzi interferenti

con opere funzionali alla realizzazione/esercizio della cassa di espansione in progetto e per i pozzi localizzati all'interno della cassa ma non interferenti con le opere in progetto. AIT richiama le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del d.lgs 152/2006 relativi al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Nel contributo del 18/05/2026 (prot. 0376616), AIT prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle interferenze con il campo pozzi e in merito alla definizione delle nuove vie di accesso ai pozzi e ai manufatti interni alla cassa. Riporta quanto detto dal proponente nella documentazione integrativa, ossia che non risultano infrastrutture a rete ubicate nell'area di compensazione idraulica esistente da dismettere e che l'infrastruttura a rete afferente al servizio di fognatura, indicata nel precedente contributo del 30/01/2026, si ubica immediatamente all'esterno del margine orientale della cassa di espansione. Pertanto, nelle more dell'individuazione del percorso tecnico-amministrativo da individuare nelle successive fasi progettuali tra la Regione Toscana e il Gestore del S.I.I., necessario al fine di addivenire a scelte e modalità di azione condivise rispetto ad alcuni aspetti analizzati e di eventuali ulteriori considerazioni del Gestore del S.I.I., AIT non ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti;

Comune di Pistoia, nel contributo del 30/01/2026, raccoglie il contributo dei diversi servizi comunali competenti. Il Servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile, rilevando che il progetto interferisce con il sito PT-042 "Brusigliano" per il quale è in corso intervento di bonifica ambientale ai sensi della Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006 rimanda alla determinazione dirigenziale n. 2667 del 30/12/2025 di conclusione della conferenza di Servizi del 23/12/2025. Richiama altresì quanto stabilito al punto 4.6 della determinazione dirigenziale n. 1131 del 18/06/2024 di approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica, secondo cui, *qualora lo stato dei luoghi venga modificato da fattori di pressione non valutati e, più in generale, intervengano in futuro dei fattori che modifichino le caratteristiche dello scenario scelto, dovrà essere ripetuta l'Analisi di Rischio, in quanto essa corrisponde allo scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata*. Richiede pertanto che venga puntualmente verificato, per tali aree, in base alla tipologia di interventi previsti, che non ricorrano le condizioni che richiedano la rielaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Il Servizio esprime alcune precisazioni sulle particelle catastali interessate dal sito PT-042 "Brusigliano" ed evidenzia che il monitoraggio delle acque di falda risulta tuttora in corso e che i relativi esiti potranno comportare successive determinazioni da parte dell'Amministrazione competente. Infine prescrive una valutazione più dettagliata della fattibilità della ricollocazione del frutteto impiantato nel 2000 nell'area della prevista cassa.

Il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Promozione Sportiva evidenzia alcune incongruenze nella documentazione depositata circa gli attraversamenti pedonali sul Fosso Brusigliano e il tracciato della condotta fognaria interferente con il Fosso Brusigliano. Evidenzia che dalla documentazione si evince che i mezzi passeranno per lo pseudo tracciato stradale sotto il quale è presente la condotta fognaria, stimando che il passaggio di numerosi mezzi pesanti possa danneggiare la condotta di cui trattasi. Ritiene che sarebbe opportuno un percorso alternativo su terreni non interessati dal passaggio dei sottoservizi.

Il Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità richiede la previsione di un percorso ciclopeditone di raccordo tra via Nazario Sauro e via di Ciliegiole e tra via di Ciliegiole e il sottopasso autostradale A11, con dimensioni e fondo adeguati al transito dei mezzi di emergenza e soccorso, in caso di blocco stradale della S.S. 716 Raccordo di Pistoia/S.P.9 Bonellina, per raggiungere l'Ospedale.

Il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio richiede di contestualizzare l'intervento con i manufatti e le strutture a margine, alla luce della pianificazione in essere e di definire le modalità di accesso al margine superiore della cassa con pendenze tali da essere fruibile nell'ambito del previsto Parco urbano comunale.

Nel contributo del 25/05/2026 (prot. 0390785), il Servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile, preso atto di quanto evidenziato dal proponente, con riferimento alle aree interessate dall'Analisi di Rischio sito-specifica del sito PT-042 "Brusigliano", rimette ad ARPAT le valutazioni tecniche in ordine alla eventuale necessità di una futura rielaborazione dell'Analisi di Rischio. Prende altresì atto di quanto rappresentato dal proponente in merito alla ricollocazione del Frutteto durante l'esecuzione dei lavori ed alle misure previste per la conservazione degli esemplari arborei;

Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 03/02/2026 (prot. 0098718), evidenzia in primo luogo che il progetto insiste in area di salvaguardia del campo pozzi che fornisce acqua da destinare a pubblico acquedotto. Elenca alcune criticità relative alla potenziale contaminazione della falda e alla pericolosità legata alla presenza di una cassa di espansione in un'area di salvaguardia del campo pozzi. Con riferimento al sito "SISBON PT-042", ritiene altresì che, in accordo con la determina dirigenziale del Comune di Pistoia

n. 1131 del 18/06/2024 di approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica, considerando la cassa di espansione un fattore di pressione non valutato, si sarebbe dovuto procedere ad una nuova analisi di rischio. Riporta, poi, che l'area è già soggetta a contaminazione da pesticidi; ritiene, inoltre, che non sono state valutate approfonditamente sedi alternative per la realizzazione della cassa e che il progetto comporti la distruzione di ampie parti di bosco e del Parco Frutteto San Jacopo. Ritiene infine che debba essere valutata da Autorità competente in materia di autorizzazioni al volo (ENAC), le possibili interferenze con l'operatività dell'eliporto dell'adiacente ospedale "San Jacopo". Pertanto, esprime fin da subito la necessità di sottoporre a VIA il progetto in oggetto.

Nel contributo del 20/05/2026 (prot. 0381717) l'Azienda USL ribadisce la necessità di sottoporre a procedura di VIA il progetto in oggetto. Riporta alcune criticità rilevate:

"1. Come già evidenziato nel nostro precedente contributo, si ribadisce che non sono stati valutati gli impatti dei pericoli presenti nella porzione dell'attuale area di salvaguardia del campo pozzi esterna al sito PT-042, oggetto dell'intervento (cfr. anche successivo punto 6 relativa ai siti SISBON PT-1223, PT-1224 e PT-1225).

2. Non è stata valutata l'esondazione quale evento pericoloso per il campo pozzi in funzione della probabilità di inquinamento della falda; viene presa in considerazione l'infiltrazione solo dai bocca-pozzo e non anche quella determinata dalla superficie allagabile. Si ritiene la risposta non soddisfacente.

3. Non sono stati forniti gli atti concessori/tombature delle captazioni del campo pozzi in quanto di competenza del gestore. Poiché il soggetto competente al rilascio delle stesse è il settore proponente, quest'ultimo dovrebbe concludere i procedimenti concessori suddetti con relativa approvazione dell'area di salvaguardia e, successivamente, provvedere a valutare gli ulteriori rischi derivanti dal funzionamento della cassa.

4. Il proponente ammette, già ora, la necessità di riduzione del rischio con la sigillatura dei bocca-pozzo ma continua a non documentare le caratteristiche costruttive delle opere di captazione necessarie alla valutazione del rischio intrinseco; non si comprende se le opere dovrebbero o debbano essere eseguite dal proponente o dal gestore.

5. Il proponente riporta il paragrafo "3.1.3 Falda freatica" dello studio "Nuovo Ospedale di Pistoia. Analisi di compatibilità con la situazione idraulica e idrogeologica dell'area dell'ex Campo di Volo" a cura del prof. Geol. [...] dell'Università di Firenze nel quale si legge: "L'Ombrone alimenta la falda per tutto il tratto rappresentato nella tavola (ndr da monte di Pontelungo a oltre Bonelle). I pozzi comunali del Campo di volo sono alimentati quasi esclusivamente dal flusso idrico compreso fra l'Ombrone e lo spartiacque idrogeologico. Se si osservano le linee di flusso entro quest'area, si può notare che i pozzi ricevono l'alimentazione dal subalveo dell'Ombrone, dopo un tragitto più o meno breve; questo fatto è confermato da misure del livello idrico nell'Ombrone e nei pozzi effettuate in occasione di eventi di piena che hanno messo in evidenza una relazione pressoché immediata fra il livello nel torrente e nei pozzi." Da ciò il proponente deduce che: "Quindi è dimostrato sperimentalmente il legame genetico e la stretta contiguità tra le acque presenti nell'alveo del torrente Ombrone e quelle presenti in falda, evidenza che fa decadere qualsiasi ipotesi di aggravio della qualità delle acque di falda a causa dell'allagamento dell'area della cassa." Tali asserzione non risulta condivisibile poiché le acque superficiali e profonde hanno caratteristiche diverse e rispondono a normative diverse. In particolare: i valori di parametro per le acque profonde sono normati dalla Direttiva 2006/118/CE recepita dai D.Lgs. 30/2009 e D.Lgs. 152/2006 s.m.i, mentre quelli per le acque superficiali sono normati dalla Direttiva 2000/60/CE "Quadro Acque" e successive recepite nel D.Lgs. 152/2006 s.m.i)." Al proposito l'Azienda USL per le acque superficiali segnala che negli anni passati è stato registrato nel territorio pistoiese (compreso presso i punti di monitoraggio nelle vicinanze dell'area in oggetto) un superamento dello standard di qualità ambientale riguardo i fitofarmaci e pertanto ritiene paradossale che "a fronte della necessità di mettere in atto misure per mitigare rischi associati a deriva, ruscellamento e lisciviazione dei prodotti fitosanitari, si ammetta la cassa di espansione del torrente Ombrone in area di salvaguardia del principale campo pozzi destinato alla produzione di acqua potabile della città di Pistoia, tanto più considerato che il DPGR 43R/2018 s.m.i vincola l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia ammettendone solo alcuni previsti dai disciplinari per la difesa integrata volontaria, vincolo non rispettato per le aree di salvaguardia dei POT012 e POT013 come dimostrano le analisi sopra citate". Con riferimento alle acque sotterranee, invece, l'Azienda USL rileva che i dati di monitoraggio disponibili attestano per i principi attivi indagati il rispetto del limite normativo, inferiore a quello per le acque superficiali.

L'Azienda USL rileva ulteriori criticità, che si riportano di seguito:

"6. Considerata la giustificazione alla mancata conclusione dei procedimenti relativi ai siti SISBON di cui ai codici PT-1223, PT-1224 e PT-1225 relativi al superamento delle CSC per Pb, Zn, Cu e Ni ovvero l'impossibilità ad intervenire in dette aree per assenza di legittimazione si chiede di chiarire a che titolo il

proponente abbia presentato l'istanza/progetto. Per la valutazione del superamento delle CSC occorre seguire l'iter previsto dalla normativa di bonifica e tale procedimento è indipendente e non differibile rispetto a future trasformazioni, perciò la conclusione adottata non è condivisibile.

7. Non si ritiene condivisibile la risposta al settimo quesito (pag. 9 del documento) per quanto esposto ai punti 3 e 5 suindicati. (ndr: la USL nel primo contributo segnalava la mancanza della valutazione e gestione del rischio per le acque da destinare e destinate al consumo umano, anche considerando l'andamento della contaminazione da pesticidi nel territorio pistoiense;

8. Non sono state argomentate le criticità tali da impedire valido motivo di abbandono delle sedi indicate sulla destra idraulica ad eccezione dei "Laghi Primavera" e non risulta mai valutata l'ipotesi di realizzare più casse di espansione di dimensioni contenute.

9. Non viene fornita la valutazione agronomica della fattibilità della nuova localizzazione del "Frutteto" che il proponente di fatto rimanda al Comune di Pistoia. Si ritiene che il frutteto abbia importanza sotto il profilo ambientale e della salute, anche per gli utenti dell'adiacente ospedale e, considerata la sua valenza testimoniale e memoria storica, possa essere de-localizzato subordinatamente al parere dell'autorità competente (ex articolo 136 del Dlgs 42/2004).

In riscontro a quanto rilevato in premessa al ns. precedente contributo - rilievo evidenziato anche da ARPAT e Comune di Pistoia nei rispettivi contributi - in merito alla condizione che il sito SISBON PT-042 debba essere sottoposto ad una nuova analisi di rischio sito-specifica in quanto la cassa di espansione comporta una modifica dei fattori di pressione non precedentemente valutati, il proponente non ha fornito idonea ed esaustiva giustificazione.

Nel ribadire che il coinvolgimento di ENAC non sia differibile, si ritiene insufficiente la valutazione d'impatto del proponente in quanto limitata alla sola distanza dell'eliporto dalla cassa di espansione e non anche, ad esempio, alla trasposizione del nuovo vano tecnico Toscana Energia e SNAM rilocato in prossimità dell'eliporto stesso, come pure alle attività di cantiere per le opere da realizzare";

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nei contributi del 03/02/2026 (prot.0101915) e del 20/03/2026 (prot. 0235010), rileva che, con riferimento al PGRA, l'area interessata dal progetto ricade in aree a vario grado di pericolosità da alluvioni media P2 e bassa P1, disciplinate dagli artt. 9 e 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale l.r. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. Rileva altresì che la cassa di espansione in oggetto è una misura di protezione del PGRA di tipo M32, denominata "Cassa di espansione sul torrente Ombrone in località Campo di Volo", con priorità HIGH. e che nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto, l'Autorità di bacino rilascia il parere di competenza sulle opere idrauliche ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità: richiama i contenuti della Disciplina di Piano in merito.

Ai fini di rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci al mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, l'Autorità rimanda alle indicazioni corredate al PGRA, finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico. Con riferimento al PAI Dissesti, rileva che l'area di intervento non ricade in aree a pericolosità da dissesti geomorfologici, ma è perimetrata come "Area interessata da fenomeni di subsidenza" nelle cartografie del PAI dissesti, e disciplinata dall'art. 13 comma 1 della disciplina di Piano; pertanto, raccomanda di prestare attenzione alla capacità portante dei terreni nella realizzazione delle opere in progetto. Con riferimento al PGA, elenca i corpi idrici interessati dagli interventi e ricorda gli "Indirizzi di Piano" per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali.

Nel contributo del 20/03/2026, l'Autorità segnala altresì che l'intervento in oggetto risulta inserito tra le misure di protezione integrata nel programma delle misure del Piano di Gestione delle Acque (codice A0543, denominazione "Cassa di espansione sul torrente Ombrone in località Campo di Volo"). Al fine di verificare se l'intervento in oggetto possa effettivamente classificarsi come misura di protezione integrata (misura win-win fra PGA e PGRA), sulla base della progettazione definitiva dell'opera, chiede al proponente di valutare l'intervento proposto secondo i criteri di cui all'allegato 2 agli Indirizzi di PGA.

Nel contributo del 25/05/2026 (prot. 0392520), l'Autorità di Bacino, al fine di poter valutare meglio gli effetti degli interventi in progetto, che costituiscono una misura di protezione dei Piani di bacino vigenti, richiede che i monitoraggi sui corpi idrici previsti dal Piano di monitoraggio concordato con ARPAT siano inviati anche all'Autorità di bacino, corredate da una relazione esplicativa;

Publiacqua Spa, nel contributo del 04/02/2026 (prot. 0103881), rilevando l'interferenza con n.12 pozzi, evidenzia che la disponibilità idrica per il Comune di Pistoia presenta situazioni di carenza per cui qualunque riduzione di attingimento venga messa in opera per la realizzazione e gestione della cassa di espansione potrebbe mettere in crisi il sistema di approvvigionamento del capoluogo. Alcuni dei pozzi che il proponente ha considerato inattivi sono in realtà in fermo impianto temporaneo, per Ordinanza USL per motivi igienico sanitari, discendenti dalla presenza dell'insediamento residenziale e del sito SISBON PT-042 Brusigliano. Una volta che sarà adottata la certificazione di avvenuta bonifica, è intenzione del Gestore del SII procedere a un confronto con la USL, volto alla definizione dei pozzi messi in fermo impianto temporaneo per i quali sia possibile presentare la formale richiesta di riattivazione, al fine di sopperire alla carenza idrica del capoluogo. Publiacqua Spa fornisce altresì ulteriori precisazioni in merito alle interferenze con il campo pozzi, inclusa la necessità di salvaguardare o riposizionare correttamente le opere di connessione dei suddetti pozzi e la necessità di garantire l'accessibilità in qualunque momento a tutti i manufatti a servizio del sistema acquedottistico per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché il passaggio anche post esondazione, creando piste di accesso sicure segnalate sia a terra che con segnaletica verticale; è necessario anche che i manufatti del sistema acquedottistico vengano messi in sicurezza onde prevenire danneggiamenti accidentali o azioni vandaliche.

Nel caso in cui non ci siano soluzioni tecniche e/o procedurali tali da garantire il mantenimento in funzione dei campi pozzi, Publiacqua richiede un confronto diretto con il proponente, al fine di trovare delle alternative efficaci. Anticipa comunque che, stante la carenza idrica, l'inattività di pozzi attualmente in uso o la mancata riattivazione di pozzi per i quali risulta decaduto il presupposto di inquinamento della falda, dovrà prevedere lo spostamento di pozzi in aree non interessate dalla cassa di espansione, garantendo una portata minima sostitutiva. Publiacqua ricorda le azioni necessarie e l'iter procedurale per lo spostamento dei pozzi. Il Gestore fornisce alcune prescrizioni operative;

Toscana Energia Spa, nel contributo del 05/02/2026 (prot. 0108779), propone un tracciato alternativo per la condotta del gas in uscita dall'impianto nella posizione di progetto. Questa soluzione è finalizzata ad evitare il passaggio della tubazione del gas nell'area dedicata alla cassa d'espansione ed a dismettere la condotta ad oggi presente nella fascia compresa tra il Fosso Brusigliano ed il Torrente Ombrone. Il tracciato alternativo collega l'impianto ad una condotta esistente in via dei Pardi e prevede due attraversamenti: il primo riguarda l'Autostrada A11, il secondo il Torrente Ombrone. Qualora la proposta venisse accolta, la scrivente procederà con le analisi puntuali degli attraversamenti sopracitati e condividerà la soluzione con SNAM Rete Gas Spa;

RFI Spa, nel contributo del 25/05/2026 (prot. 0392722), non riscontra interferenze con l'infrastruttura ferroviaria nazionale, pertanto non ha osservazioni in merito. Ricorda che, qualora eventuali successive modifiche progettuali o lavorazioni dovessero interessare la fascia di rispetto ferroviaria, dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in deroga alle distanze previste dall'art. 60 del d.p.r. n. 753/1980;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, il Comune di Pistoia, nel contributo del 30/01/2026, ha richiesto che il proponente prevedesse un percorso ciclopeditonale di raccordo tra via Nazario Sauro (campo sportivo di Ponte Lungo) e via di Ciliegiole (area Ospedale San Jacopo) e tra via di Ciliegiole e il sottopasso autostradale A11, con dimensioni e fondo adeguati al transito dei mezzi di emergenza e soccorso, in caso di blocco stradale della S.S.716 Raccordo di Pistoia/S.P.9 Bonellina per raggiungere l'Ospedale.

Il proponente, al riguardo, nella documentazione integrativa riporta che il percorso richiesto esula dalla progettazione delle opere idrauliche di propria competenza e dovrà essere inquadrato all'interno del progetto complessivo del parco urbano di competenza comunale.

In merito alla mancanza di attraversamenti pedonali sul Fosso Brusigliano, nella documentazione integrativa il proponente specifica che il progetto ha previsto un attraversamento del fosso Brusigliano in prossimità di via Ciliegiole ed uno sul fosso del Pescino, che saranno funzionali alla gestione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. Ulteriori attraversamenti con diversa finalità dovranno essere individuati e realizzati dal Comune ai fini della gestione del parco urbano.

Si prende atto che il Comune di Pistoia, nel contributo sulle integrazioni pervenuto il 25/05/2026, non si è espressa ulteriormente in merito;

per quanto riguarda la componente aria , si prende atto di quanto valutato dal proponente e delle misure di mitigazione proposte dal medesimo;

per quanto riguarda la componente paesaggio , in accordo con il Settore Paesaggio, si ritiene che il progetto non sia in contrasto con il PIT-PPR, tuttavia, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera in un'area di elevato valore paesaggistico, si richiedono alcuni approfondimenti circa l'ottimale inserimento del progetto rispetto al PIT/PPR e con riferimento al ripristino delle aree di cantiere. Tali aspetti sono stati recepiti nel quadro prescrittivo conclusivo;

per quanto riguarda la componente biodiversità , con riferimento al taglio della superficie boscata, si ricorda che le trasformazioni di bosco che comportino l'eliminazione dello stesso per una superficie superiore a 2000 m² devono essere compensate dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Pertanto ai sensi dell'art. 44 della l.r. 39/2000 e dell'art. 81 del d.p.g.r. 48/R/2003, il proponente dovrà presentare un progetto che indichi almeno l'area da sottoporre a rimboschimento, lo schema di impianto indicante oltre alla scelta delle specie, le modalità per la realizzazione del rimboschimento, le relative e necessarie cure colturali, i sesti di impianto e la relativa densità di piantagione. Ai sensi dell'art. 44 della legge forestale il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del proponente e l'Ente autorizzante prescrive le modalità e i tempi di attuazione. L'obbligo di rimboschimento è contemporaneo alla richiesta di trasformazione boschiva secondo quanto definito all'art. 44 della legge forestale e art. 81 del regolamento forestale che, tra l'altro, specifica che gli interventi di rimboschimento non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell'area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alla ricollocazione del frutteto, si prende atto che nelle integrazioni il proponente ha garantito l'assistenza di un agronomo durante i lavori di espanto e nuova messa a dimora delle piante da frutto;

per quanto riguarda la componente terre e rocce da scavo e rifiuti , si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e si ricorda che la gestione delle terre e rocce da scavo, gestite come sottoprodotto in deposito temporaneo presso l'area di lavoro, dovrà essere effettuata secondo quanto indicato all'art. 5 del d.p.r. 120/2017;

per quanto riguarda la componente suolo , in merito agli hot-spot di contaminazione individuati durante le indagini analitiche del 2022, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e si prescrive quanto richiesto da ARPAT, ossia di estendere la caratterizzazione chimica anche al nuovo tracciato del fosso Brusigliano ed alla relativa area golenale.

Nel caso il proponente intendesse iniziare ad eseguire le opere previste dal progetto in esame prima della chiusura dei procedimenti di bonifica, in corso per l'area in oggetto, dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 e dalle Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" redatte dalla Regione Toscana. Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico sono tra quelli ammessi in applicazione del suddetto art.242-ter.

Con riferimento a ulteriori potenziali impatti sul suolo, in merito alla procedura di intervento a seguito di sversamenti accidentali, non si ritiene una buona pratica lavare la superficie interessata dallo sversamento, se questo avviene su terreno permeabile, in quanto aiuterebbe a veicolare la parte residuale di materiale inquinante che ancora è presente su di essa. In questo caso, si potrà solo asportare il terreno ancora contaminato. Il proponente, nella documentazione integrativa, recepisce tale indicazione di ARPAT, eliminando tale intervento dalla procedura.

Con riferimento al sito SISBON PT-042 "sito orfano Brusigliano", ARPAT richiama i superamenti di CSC rilevati nelle acque sotterranee; la necessità di effettuare ulteriori indagini e/o interventi sarà valutata a valle dei risultati del 2° anno di monitoraggio, previsto dal provvedimento di approvazione dell'AdR (D.D. n. 1131/2024). Pertanto è necessario che durante il secondo anno di monitoraggio i punti di prelievo siano accessibili per il campionamento. Al proposito il proponente riferisce che la successiva fase di progettazione e di aggiudicazione dei lavori comporteranno alcuni anni prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso, laddove fosse necessario proseguire il monitoraggio da parte del Comune di Pistoia, i pozzi rimarranno sempre accessibili e sarà comunque sempre possibile realizzare eventuali piezometri per il monitoraggio della falda non interferenti con i lavori e con i nuovi argini.

La determinazione dirigenziale n. 1131 del 18/06/2024 di approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica prevedeva altresì che "qualora lo stato dei luoghi venga modificato da fattori di pressione non valutati e, più in generale, intervengano in futuro dei fattori che modifichino le caratteristiche dello scenario scelto, dovrà

essere ripetuta l'Analisi di Rischio, in quanto essa corrisponde allo scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata." A tale proposito, il Comune di Pistoia, soggetto competente per i procedimenti di bonifica art.242 e artt. seguenti del d.lgs.152/2006, potrà convocare apposita Conferenza di Servizi ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito-specifica, alla luce della previsione della cassa di espansione in esame.

L'Azienda USL segnala: la possibile presenza di rifiuti interrati non rimossi nell'area; che l'alveo del Torrente Brusigliano è recettore di scarichi fognari diretti autorizzati e non; l'insediamento residenziale attualmente presente nell'area della cassa. E quindi necessario che il Comune di Pistoia: completi la delocalizzazione dell'insediamento residenziale e la rimozione dei rifiuti interrati, presenti all'interno dell'area che sarà destinata a cassa di espansione; in esito alla completa rimozione dei rifiuti, il Comune potrà richiedere la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 del d.lgs. 152/2006 per tutto il sito PT-042.

In merito alla presenza del Fosso Brusigliano, si evidenzia che il progetto prevede che questo venga spostato al di fuori dell'area di esondazione della cassa in esame; non è prevista la sua confluenza nel Torrente Ombrone a monte della cassa: pertanto, eventuali scarichi fognari non depurati, raccolti dal Fosso Brusigliano, non convogliano nella cassa di espansione.

L'Azienda USL riporta altresì che è stata rilevata la presenza del diserbante Glifosate e dell'insetticida Imidacloprid in due punti di monitoraggio a monte del campo pozzi di Via Ciliegiole; a valle del campo pozzi è stato rilevato il superamento degli standard di qualità ambientale come media annua di Glifosate ed Ampa (metabolita del Glifosate). L'area in oggetto è già interessata da esondazioni delle acque del Torrente Ombrone e la cassa consentirà di "ingegnerizzare" l'evento prevedendo il rischio di rottura arginale: pertanto, l'opera non incrementerà l'impatto sulla componente suolo, acque sotterranee e acque superficiali per il ruscellamento e la lisciviazione dei prodotti fitosanitari. Durante la realizzazione del progetto, il proponente non prevede di utilizzare prodotti fitosanitari o diserbanti; in fase di esercizio delle aree interne alla cassa di espansione, adibite a Parco urbano, occorre che il gestore dell'area, Comune di Pistoia, non utilizzi prodotti fitosanitari e diserbanti;

per quanto riguarda la componente acque sotterranee, l'Azienda USL rileva il potenziale inquinamento della falda causato dal fenomeno di esondazione. Si richiama quanto previsto dal proponente, ossia che, in accordo con Publiacqua Spa, saranno definite le azioni di salvaguardia della risorsa e del suo uso (sigillatura della bocca pozzo, tombamento dei pozzi, delocalizzazione pozzi in aree non interessate dalla cassa di espansione), garantendo una portata minima sostitutiva di quella sottratta. Con riferimento alla potenziale filtrazione degli inquinanti tramite la superficie allagabile, nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente circa la bassa permeabilità dei suoli risultante dalle indagini in sito e in considerazione del ridotto tempo di permanenza delle acque in cassa, l'area in esame è già ad oggi oggetto di esondazione delle acque dal Torrente Ombrone e pertanto la realizzazione della cassa (che consente di regolare gli eventi di esondazione) non andrà ad aggravare la condizione attuale; si prevede che la condizione attuale possa migliorare a seguito dell'avvenuta bonifica dei siti contaminati presenti e con la messa in sicurezza dei pozzi esistenti nell'area;

per quanto riguarda la componente acque superficiali, nel contributo del 27/01/2026 ARPAT segnala che lo spostamento del percorso del Fosso Brusigliano, previsto dal progetto, potrebbe rappresentare un notevole impatto sul corso d'acqua. A tal proposito il proponente, nelle integrazioni depositate il 21/04/2026, sottolinea che lo spostamento del Fosso Brusigliano non costituisce una scelta progettuale discrezionale, bensì un intervento necessario ai fini della funzionalità idraulica e della sicurezza idraulica del territorio, in quanto non risulta possibile la gestione contemporanea di acque alte e acque basse all'interno della cassa. L'intervento proposto, inoltre, non si configura come un semplice spostamento planimetrico, ma come un'operazione di riqualificazione idraulica ed ambientale volta a superare l'attuale stato di degrado del corpo idrico. Il nuovo tracciato con andamento sinuoso, le sponde realizzate secondo criteri di ingegneria naturalistica, l'assenza di impermeabilizzazioni rigide e l'impiego di vegetazione riparia autoctona favoriranno la creazione di corridoi ecologici: il proponente pertanto prevede che il bilancio ambientale complessivo sarà positivo. Nel tratto a valle, inoltre, la sezione del fosso è stata progettata per assolvere a funzioni di laminazione attiva prima dell'attraversamento autostradale: l'inserimento strategico di una sezione ristretta a valle della golena permette di indurre un rigurgito controllato, garantendo l'allagamento delle aree golenali durante gli eventi di piena e riducendo il picco di portata verso il ricettore. Il proponente riporta che tale configurazione permette di modulare i deflussi, arricchendo la biodiversità; conclude evidenziando che l'attuale sedime del Fosso Brusigliano è l'esito di una deviazione antropica avvenuta a inizio del 1900 per la realizzazione del Campo di Volo. Il nuovo tracciato di progetto, pertanto, non

costituisce un'alterazione forzata, ma rappresenta un sostanziale ritorno alla configurazione originaria del corso d'acqua. ARPAT, nel contributo del 18/05/2026, prende atto di quanto motivato dal proponente e ritiene che l'ipotesi di rinaturalizzazione del fosso sia coerente con gli obiettivi di tutela ambientale.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dell'ambiente idrico, nel contributo del 27/01/2026, ARPAT ritiene necessaria che questa sia effettuata coerentemente alla direttiva europea 2000/60, utilizzando quindi le metodologie previste dal d.lgs. 152/2006. In particolare, per la caratterizzazione diretta delle acque superficiali del T.Ombrone, devono essere monitorati i parametri riportati nelle tabelle 1A e 1B del d.lgs. 172/2015 (oltre ai parametri di base e LimECO). Per quanto riguarda il rilievo delle caratteristiche morfologiche e biotiche dell'ecosistema acquatico sia del T.Ombrone che del Fosso Brusigliano, i proposti indici I.F.F. e I.B.E., non rispondendo alle normative sopracitate, dovrebbero essere sostituiti con le seguenti metodiche ufficiali: Indice di Qualità Morfologica secondo il Metodo IDRAIM - Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (ISPRA - Manuali e Linee Guida 113/2014 - Versione aggiornata 2016) e gli Elementi di Qualità Biologica quali macrofite, diatomee e macrobenthos, secondo i relativi protocolli descritti in Metodi biologici per le acque superficiali interne. Manuali e Linee Guida ISPRA n. 111/2014. L'applicabilità dei singoli indici sopra menzionati dovrebbe essere valutata caso per caso sia per quanto riguarda il Torrente Ombrone che il Fosso Brusigliano. ARPAT, infine, propone di effettuare una valutazione di quelli che potrebbero essere gli aspetti peggiorativi o migliorativi della prevista variazione di tracciato del Fosso Brusigliano sulla base di una puntuale caratterizzazione del fosso, utilizzando i suddetti indicatori. A tal proposito, nella documentazione integrativa, il proponente replica che, in merito alla caratterizzazione morfologica e biotica richiesta (metodologie IDRAIM ed elementi EQB), l'applicazione di tali protocolli risulta tecnicamente non significativa nello stato di fatto attuale, in quanto la nuova inasvezzazione del Fosso Brusigliano non consentirà di effettuare una comparazione fra stato ante e post operam per il diverso tracciato, tanto in termini di geometria delle sezioni che di materiali. Il proponente ritiene che un'analisi condotta nell'attuale alveo, che si presenta come un canale a forte impatto antropico, fornirebbe un quadro analitico inesatto e non rappresentativo della reale qualità idrica "naturale" del corpo idrico, rendendo impossibile stabilire un "bianco ambientale" utile per il confronto futuro. Il proponente dichiara che saranno recepite le metodiche ufficiali ISPRA (Manuali 111/2014 e 113/2014) all'interno di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che potrà attuarsi in fase di esecuzione dei lavori ed in post operam. Propone perciò di avviare le attività di campionamento non appena il nuovo assetto idraulico sarà stabilizzato ed i rinverdimenti avranno completato la necessaria fase di attecchimento biologico, proponendo campionamenti periodici e cadenzati scientificamente attendibili.

Nel contributo del 18/05/2026, ARPAT ritiene che la proposta di non effettuare una caratterizzazione ante-operam non risulti tecnicamente condivisibile; infatti, il corso d'acqua è classificato come corpo idrico superficiale interno fluente (categoria RW) ai sensi della d.g.r. n. 926/2023; il Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 ne fissa inoltre gli obiettivi minimi al 2027 (Stato Ecologico 'Sufficiente' e Stato Chimico 'Buono'); l'assenza di un "Punto Zero" nello stato attuale impedirebbe una quantificazione oggettiva del miglioramento atteso, rendendo difficili anche i confronti con i target normativi. ARPAT invece valuta positivamente l'introduzione di un Piano di Monitoraggio Ambientale con l'integrazione delle metodiche ufficiali ISPRA, ritenendo corretta la proposta di avviare i campionamenti a stabilizzazione avvenuta del nuovo assetto e dei relativi rinverdimenti. Pertanto, ARPAT propone prescrizioni operative in merito alla caratterizzazione ante-operam e alla trasmissione, entro l'inizio dei lavori del Piano di Monitoraggio Ambientale, come meglio esplicitato nel quadro prescrittivo finale.

Infine il proponente, alla richiesta di ARPAT di descrivere le variazioni a carico del reticolo idrografico minore ricompreso nell'area della cassa, precisa che i drenaggi minori, aventi i codici MV24942, MV25140 e MV24908, non fanno parte del reticolo idrografico e di gestione e costituiscono in gran parte una rappresentazione fittizia, non oggetto della periodica revisione a cui viene invece sottoposta la rappresentazione del reticolo idrografico; essi rappresentano drenaggi che, una volta realizzato il nuovo tracciato del fosso Brusigliano, convoglieranno naturalmente le acque al suo interno per il recapito finale nel reticolo principale. ARPAT prende atto di tale precisazione tecnica;

per quanto riguarda la componente rumore, in accordo con ARPAT si condivide l'impostazione della valutazione di impatto acustico condotta dal proponente e si ricorda, anche alla luce delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" di ARPAT, che la VIAC potrà eventualmente essere aggiornata a cura dell'appaltatore, al fine di meglio definire gli impatti e le mitigazioni da assumere, congruamente prima dell'avvio dei lavori anche al fine di chiedere con l'anticipo necessario - secondo le modalità indicate dal d.p.g.r. n. 2/R/2014 la deroga acustica all'Amministrazione comunale di Pistoia: le lavorazioni potranno essere avviate solo dopo il rilascio della deroga. Si raccomanda il rispetto degli

accorgimenti per l'organizzazione del cantiere, proposti dal proponente, al fine di contenere e controllare il rumore;

per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi, con riferimento alle interferenze con le linee elettriche, si dà atto che non è pervenuto il contributo di E-distribuzione S.p.a., mentre Terna Rete Italia S.p.a segnala che l'area di intervento è attraversata dall'elettrodotto aereo AT in doppia terna a 132 kV;

con riferimento alle interferenze con il servizio idrico e fognario, Publiacqua Spa segnala varie criticità in merito al campo pozzi e le relative infrastrutture di connessione, ai punti di accesso, piste e rampe, alla messa in sicurezza di tali infrastrutture di rete. Il proponente, nella documentazione integrativa, conferma il mantenimento delle linee elettriche attualmente interne alla cassa e, qualora sia necessario modificare le suddette connessioni, tale necessità deve essere definita e concordata con il Gestore del S.I.I. nelle successive fasi progettuali. Il proponente evidenzia che l'eventuale spostamento di infrastrutture interne alla fascia di larghezza di 10 m dal piede d'argine del Torrente Ombrone e di 10 m dal ciglio di sponda del Fosso Brusigliano, sarà a spese del Gestore. Anche la definizione delle nuove vie di accesso ai pozzi e ai manufatti interni alla cassa, deve essere concordata nelle successive fasi progettuali con il Gestore del S.I.I.; il proponente evidenzia che durante l'invaso delle acque non sarà possibile transitare all'interno della cassa. Il proponente nella documentazione integrativa individua, altresì, una condotta acquedottistica lungo la Via Ciliegiole che sarà intercettata dall'argine della cassa e dal nuovo tracciato del Fosso Brusigliano. Il proponente garantisce che per tale condotta, così come per eventuali ulteriori infrastrutture del servizio di acquedotto e fognatura che dovessero venir individuate sia nelle successive fasi progettuali sia in fase realizzativa, saranno analizzate e risolte a livello di progettazione di maggior dettaglio, prevedendo un attraversamento che sarà calibrato sulla base della topografia presente nel tratto specifico. Saranno prese opportune cautele anche in relazione alla fase cantieristica. Il proponente si confronterà direttamente con Publiacqua Spa, al fine di identificare nel dettaglio tutte le interferenze e risolvere le criticità emerse. Non è pervenuto il contributo di Publiacqua S.p.a. sulla documentazione integrativa;

in merito all'interferenza con la linea telefonica, si prende atto che FiberCop Spa esprime posizione favorevole, purché vengano rispettate alcune condizioni;

con riferimento all'interferenza con i gasdotti e le cabine di distribuzione, si prende atto che SNAM Rete Gas Spa segnala la necessità di approfondire nel dettaglio le modalità di risoluzione di tali interferenze. Toscana Energia Spa proponeva di prevedere un tracciato alternativo per la condotta in uscita dall'impianto nella posizione di progetto; il proponente ritiene che tale proposta sia una ristrutturazione della linea esistente, andando a modificare significativamente il tracciato a sud dell'autostrada A11; pertanto, ritiene che tale proposta sia al di fuori delle proprie competenze;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le condizioni ambientali emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico dell'area in esame, che comprende il presidio ospedaliero di San Jacopo, a monte dell'attraversamento dell'A11 sul Torrente Ombrone, mediante la realizzazione di una cassa di espansione in sinistra del torrente, garantendo l'eliminazione delle esondazioni previste dalla modellazione idraulica allo stato attuale, che coinvolgono l'area di Ciliegiole e dell'ospedale San Jacopo;

la realizzazione della cassa di espansione in località Ciliegiole è prevista dalla pianificazione di bacino;

il progetto si colloca nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale ed il Comune di Pistoia, siglato nell'ottobre 2020, per la "definizione delle attività per l'attuazione della cassa di espansione sul torrente Ombrone in località ex Campo di volo" (d.g.r. 943/2020);

il proponente ha previsto alternative di localizzazione per la prevista cassa, sia a monte che valle del sito prescelto, lungo il Torrente Ombrone; le alternative individuate si sono dimostrate meno efficaci rispetto alla localizzazione prescelta;

gli interventi di progetto sono mirati alla corretta gestione del rischio alluvione e, pertanto, si rendono necessari ai fini della tutela della incolumità delle persone, della salvaguardia dei beni e delle infrastrutture;

dall'istruttoria condotta non sono emersi impatti ambientali negativi e significativi, non mitigabili, dovuti alla realizzazione ed all'esercizio del progetto in esame; sono emerse alcune misure di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio, con particolare riferimento alla fase di realizzazione degli interventi e per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Considerato infine quanto segue, con riferimento alle osservazioni dell'Azienda USL Toscana Centro, contenute nei due contributi inviati, oltre a quanto argomentato in precedenza:

- con riferimento all'area di salvaguardia del campo pozzi Publiacqua Spa, il Comune sta provvedendo alla delocalizzazione dell'insediamento residenziale ed alla completa rimozione dei rifiuti presenti. Il progetto del nuovo tracciato del Fosso Brusigliano elimina l'interferenza tra l'area della cassa e le acque del suddetto fosso;

- l'area in esame è già oggetto di esondazione da parte dei corsi d'acqua che la attraversano. Il progetto della cassa di espansione consentirà di regolare gli eventi di esondazione, in occasione di portate di piena significative del Torrente Ombrone nonché di prevenire il rischio di rottura arginale. E' prevista la sigillatura dei bocca pozzo e dello spazio tra la camicia del pozzo e il piano campagna, con riferimento ai pozzi acquedottistici. Nell'area della cassa è presente una copertura limosa a bassa permeabilità risultante dallo studio di infiltrazione condotto dal proponente; il tempo di permanenza delle acque esondate in cassa è limitato (massimo 36 ore);

- gli atti concessori del campo pozzi sono rilasciati dal Genio Civile competente a Publiacqua Spa. Nella zona di tutela assoluta delle captazioni non sono previste opere; nella zona di rispetto non sono previste attività in contrasto con quanto previsto dall'art.94 comma 4 del d.lgs.152/2006. Durante le attività di cantiere, sarà necessario evitare l'installazione – anche temporanea – di centri di pericolo (quali stoccaggi di rifiuti, e sostanze chimiche pericolose) all'interno dell'area di rispetto;

- la sigillatura dei bocca pozzo dovrà evitare l'ingresso delle acque esondate nei pozzi; le modalità di dettaglio degli interventi saranno concordate, tramite apposita convenzione, tra proponente e Publiacqua Spa; i costi saranno a carico di Regione Toscana; utile riferimento potrà essere costituito dall'allegato 1-ter del d.p.g.r. 46R/2008;

- con riferimento alla rilevazione della presenza di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali, l'area in oggetto è già interessata da esondazioni non controllate delle acque del Torrente Ombrone; la presenza della cassa renderà controllati i fenomeni di esondazione. Nell'area della cassa non dovranno essere utilizzati diserbanti ed insetticidi né in fase di costruzione né di esercizio;

- con riferimento ai procedimenti di bonifica siti PT-1223, PT-1224 e PT-1225, gli interventi in oggetto sono ammessi all'interno dei siti oggetto di bonifica, in quanto interventi di mitigazione del rischio idraulico, nei termini e condizioni previsti dall'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006. Il titolo giuridico, a favore del proponente, per intervenire con lavori in un'area privata si consolida al termine della procedura di cui al d.p.r. 327/2001 che legittima la stazione appaltante ad espropriare o occupare temporaneamente proprietà private per realizzarvi interventi ed opere;

- con riferimento valutazione e gestione del rischio per le acque da destinare e destinate al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 18/2023, si evidenzia che tale valutazione deve avvenire entro il 12/07/2027, mentre per il sistema di fornitura idro-potabile, il gestore del S.I.I. deve effettuare tale valutazione entro il 12/01/2029;

- con riferimento alle alternative progettuali, il proponente ha preso in esame alternative sia a monte che a valle, lungo il corso del T. Ombrone;

- con riferimento alla delocalizzazione del Frutteto, durante i lavori il proponente si avvarrà dell'assistenza di un agronomo per l'espianto e la nuova messa a dimora delle piante;

- con riferimento all'analisi di rischio approvata per il sito SISBON PT-042, si raccomanda al Comune di Pistoia la convocazione di una specifica Conferenza di Servizi ex artt.242 e segg. del d.lgs.152/2006, al fine di richiedere o meno la predisposizione di una nuova analisi di rischio sito-specifica;
- con riferimento alle possibili interferenze delle opere previste dal progetto - ivi inclusi gli interventi per la risoluzione delle interferenze con i gasdotti - si chiede al proponente di convocare ENAC nella Conferenza di Servizi di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica;

Visti l'art. 19, commi 5 e 7 del d.lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori, al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: paesaggio	Il proponente deve implementare la Relazione Paesaggistica nel modo che segue: dopo avere svolto l'inquadramento del progetto rispetto al PIT/PPR ed avere evidenziato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B, identificare e quantificare, per specie, gli esemplari arborei che saranno soggetti a taglio; individuare le opere di mitigazione che siano direttamente collegate al progetto in esame, nel rispetto dei valori e delle criticità segnalate dal PIT/PPR (evidenziate nel dettaglio nei contributi istruttori del Settore Paesaggio); dare evidenza della coerenza del progetto idraulico con le possibilità di effettiva realizzazione del Parco urbano San Jacopo, a cura del Comune di Pistoia; dettagliare le attività che saranno messe in atto per il ripristino delle aree di cantiere. La Relazione implementata deve essere inviata al Settore VIA e al Settore regionale competente in materia di paesaggio, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di approvazione del PFTE.	Fase di approvazione e del PFTE	Settore VIA	Settore Paesaggio

3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Terre e rocce da scavo	Il proponente deve completare le analisi di caratterizzazione chimica delle terre e rocce da scavo, comprendendo il nuovo tracciato del Fosso Brusigliano e della relativa area golenale. La relazione con i risultati deve essere inviata al Settore VIA e ad ARPAT, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di approvazione del PFTE.	Fase di approvazione e del PFTE	Settore VIA	ARPAT
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Acqua	Il proponente deve condurre una campagna di monitoraggio ambientale preventivo sul corpo idrico Brusigliano, basata sul rilievo degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e sulla determinazione dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM), al fine di mappare lo stato idromorfologico e biologico del sito, prima dell'intervento in progetto. Gli EQB effettivamente applicabili devono essere individuati attraverso una valutazione tecnica preliminare volta a selezionare i descrittori più pertinenti al contesto specifico (Macroinvertebrati, Diatomee, Macrofite). Tale analisi deve tenere conto del regime idraulico e delle caratteristiche del sito, in accordo con le metodiche ISPRA. La relazione con i risultati deve essere inviata al Settore VIA, all'Autorità di bacino e ad ARPAT, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di approvazione del PFTE.	Fase di approvazione e del PFTE	Settore VIA	ARPAT Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
5	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Acqua Polveri Rumore	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare: a) il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), redatto secondo le metodiche ISPRA (Manuali 111/2014 e 113/2014). Il PMA deve prevedere rilievi biologici (EQB) con cadenza almeno annuale a partire dalla fase di stabilizzazione vegetativa. Il PMA deve essere inviato al Settore VIA, all'Autorità di bacino e ad ARPAT; b) il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) che tenga conto delle misure di mitigazione indicate nella documentazione agli atti, ivi incluso quanto previsto con riferimento alle polveri ed al rumore. Il PAC deve essere inviato al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
6	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali: Interferenze	Il proponente deve convocare alla conferenza di servizi per l'approvazione del PFTE anche ENAC, con riferimento ad eventuali interferenze del progetto in esame con la sicurezza della navigazione aerea afferente l'operatività dell'eliporto dell'ospedale San Jacopo. Copia della convocazione deve essere inviata anche al Settore VIA.	Fase di approvazione e del PFTE	Settore VIA	-

7	CORSO d' OPERA POST OPERAM	Aspetti ambientali: Acqua	Durante i lavori di realizzazione della cassa di espansione e nelle successive attività di gestione e manutenzione idraulica deve essere evitato l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari, salvo specifica indicazione del Servizio fitosanitario regionale.	Fase di realizzazione e fase di gestione	Settore VIA	
---	-----------------------------------	----------------------------------	---	--	-------------	--

Ritenuto che, con riferimento alle suddette condizioni ambientali nn. 2, 3, 4, previo nulla osta del Settore scrivente, la verifica di ottemperanza possa essere svolta ai fini della approvazione del progetto esecutivo o prima dell'avvio dei lavori, ove sia necessario un maggior livello di definizione progettuale oppure l'apporto conoscitivo dell'impresa appaltatrice;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le buone pratiche indicate dalle *“Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”*, redatte da ARPAT (gennaio 2018);

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati e all'ospedale San Jacopo;

quanto indicato dal Settore regionale Autorità di gestione FEASR a tutela delle attività agricole, nel contributo del 26/01/2026 riportato in premessa;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

la risoluzione delle interferenze, emerse nel corso dell'istruttoria, con le infrastrutture ed i sottoservizi, gestiti da Snam Rete Gas Spa, Toscana Energia Spa, Terna Rete Italia Spa, e-distribuzione Spa, FiberCop Spa, TIM Spa, Publiacqua Spa; a tal proposito, fare riferimento ai contributi istruttori dei Soggetti gestori interessati e di AIT, indicati in premessa al presente atto;

durante le attività di cantiere, le disposizioni dell'art.94 del d.lgs 152/2006, a tutela dell'area di rispetto delle captazioni acquedottistiche presenti, evitando – in tale area - lo stoccaggio di rifiuti e sostanze chimiche pericolose;

la messa in sicurezza del campo pozzi gestito da Publiacqua Spa, al fine di evitare che le acque esondate nella cassa penetrino nei pozzi; deve essere garantita l'accessibilità carrabile di Publiacqua al campo pozzi;

dato atto che il progetto in esame comporta la trasformazione del bosco per circa 2 ha di superficie, il proponente deve presentare all'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese il progetto di rimboschimento compensativo ai sensi della l.r. 39/2000 e del d.p.g.r. 48R/2003;

le buone pratiche per la realizzazione delle opere idrauliche, dei lavori in alveo nonché a tutela della fauna ittica, di cui alla d.g.r. 1315/2019;

la gestione delle terre e rocce da scavo, gestite come sottoprodotto in deposito temporaneo presso l'area di lavoro, deve essere effettuata secondo quanto disposto all'art. 5 del d.p.r. 120/2017;

le terre approvvigionate dall'esterno del sito di progetto, devono essere conformi ai valori limite previsti dal d.lgs. 152/2006, parte IV, All. 5, Tab.1, colonna A (verde pubblico, privato o residenziale);

per il tramite dell'impresa appaltatrice, aggiornare la VIAC prima dell'avvio dei lavori, sulla base dei macchinari che saranno utilizzati e secondo la logistica di cantiere che sarà adottata, anche al fine di chiedere la eventuale deroga all'Amministrazione Comunale di Pistoia con l'anticipo necessario, secondo le modalità indicate dal d.p.g.r. n. 2/R/2014: le lavorazioni potranno essere avviate solo dopo il rilascio della deroga stessa;

nel caso di esecuzione delle opere previste dal progetto prima della conclusione dei quattro procedimenti di bonifica che interessano l'area in esame, dato atto che le opere previste sono tra quelle realizzabili secondo l'art.242-ter del d.lgs.152/2006, provvedere a quanto previsto dall'articolo suddetto e dalla d.g.r. n.157 del 21/02/2022;

quanto indicato nel contributo istruttorio dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, riportato in premessa, con riferimento al PGA, al PAI dissesti ed al PGRA, in particolare per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e il conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica ed in siti potenzialmente contaminati. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivazione delle misure ivi riportate;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

la corretta gestione delle AMD in fase di cantiere, secondo quanto previsto dall'art.40-ter del d.p.g.r. 46R/2008;

gli accessi del cantiere dalle strade pubbliche devono avvenire senza creare ostacolo o pericoli per circolazione stradale, in applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo;

per eventuali lavorazioni che interessino la fascia di rispetto ferroviaria, deve essere presentata a RFI Spa apposita istanza di autorizzazione in deroga alle distanze previste dall'art. 60 del d.p.r. n. 753/1980;

Ritenuto altresì necessario raccomandare quanto segue al Comune di Pistoia:

- completare la delocalizzazione dell'insediamento residenziale e la rimozione dei rifiuti ancora presenti all'interno dell'area interessata dalla realizzazione della cassa di espansione in esame;
- in relazione al sito di bonifica PT-042 "Brusigliano", convocare una specifica Conferenza di Servizi al fine di accertare la necessità di aggiornare l'analisi di rischio sito-specifica, alla luce del progetto in oggetto; - provvedere a completare le attività di bonifica previste e richiedere la certificazione di avvenuta bonifica;
- disciplinare le modalità di fruizione del Parco urbano San Jacopo, al fine di garantire la sicurezza del pubblico, con riferimento alle opere idrauliche previste dal progetto in esame ed alle aree interne alla cassa di espansione; informare il pubblico interessato delle modalità di funzionamento della cassa di espansione e delle relative misure di sicurezza;
- nelle attività di gestione e manutenzione del Parco urbano San Jacopo, evitare l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari, salvo specifica prescrizione del Servizio fitosanitario regionale;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul Torrente Ombrone Pistoiese, in località Ciliegiole, nel Comune di Pistoia, proposto dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 10 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Direttore Francesca GIOVANI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 52 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14707 - Data adozione: 03/07/2026

Oggetto: Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro: riassetto parziale dei settori della direzione

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD016538

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026, con le quali con riferimento all’attuale XII legislatura 2025-2030, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il decreto del presidente della Giunta Regionale DPGR n. 52 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Direttrice della Direzione Istruzione Formazione ricerca e Lavoro con decorrenza dal 13 aprile 2026 data indicata nel contratto di incarico di direzione;

Visto e richiamato il decreto n. 10143 del 14 maggio 2024, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si rinnovano ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro con decorrenza dal 24 maggio 2024 per la durata di due anni;

Visto e richiamato altresì il decreto n. 10107 del 12 maggio 2026 con il quale si prorogano ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro fino al 30 settembre 2026;

Visti i propri decreti n. 9729 del 9 maggio 2024, n. 19322 del 26 agosto 2024, n. 4602 del 7 marzo 2025 e n. 18544 del 27 agosto 2025, aventi ad oggetto modifiche organizzative della direzione;

Preso atto del consolidarsi della struttura organizzativa della direzione stessa che consente di fare ulteriori riflessioni sulla corretta ed equilibrata ripartizione di materie e competenze tra i settori afferenti alla direzione stessa e valutate conseguentemente più affini nello specifico al settore “Formazione continua e professioni” le attività inerenti la gestione degli Istituti Tecnologici superiori – ITS, ad oggi facenti capo al settore “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)”;

Preso atto quindi della opportunità di modificare ulteriormente l’organizzazione della direzione, spostando le attività inerenti gli istituti tecnologici superiori (ITS) dal settore “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)” al settore “Formazione continua e professioni” intervenendo sulla denominazione e declaratoria del settore di provenienza e sulla sola declaratoria del settore di destinazione per renderli maggiormente coerenti con le attività agli stessi già assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base dell’esigenza sopra descritta procedere ad una ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione Istruzione Formazione ricerca e Lavoro operando l’intervento di seguito specificato e dettagliatamente riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) modifica della declaratoria del settore “Formazione continua e professioni”;
- b) modifica della denominazione e della declaratoria del settore da “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)” a “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)”

Preso atto che conseguentemente agli interventi di riordino definiti con il presente provvedimento, si rende necessario procedere a collocare la posizione di elevata qualificazione “Programmazione e coordinamento della gestione degli interventi attinenti gli ITS (fondi comunitari, nazionali e regionali) anche in apprendistato. Raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per le attività PCTO negli uffici della Giunta. Referente Bilancio del settore” presso il settore “Formazione continua e professioni”, come parimenti specificato nel sopra richiamato allegato A, rinviando ad un secondo momento l’eventuale adeguamento della denominazione e/o declaratoria della stessa laddove necessario;

Dato atto dell’analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica del sopracitato settore disposti con il presente provvedimento, con esiti conservati agli atti degli uffici della direzione competente in materia di organizzazione e personale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009 in data 30 giugno 2026;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro operando l’intervento di seguito specificato e dettagliatamente riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - modifica della declaratoria del settore “Formazione continua e professioni”;
 - modifica della denominazione e della declaratoria del settore da “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)” a “Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)”;
2. di collocare la posizione di elevata qualificazione “Programmazione e coordinamento della gestione degli interventi attinenti gli ITS (fondi comunitari, nazionali e regionali) anche in apprendistato. Raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per le attività PCTO negli uffici della Giunta. Referente Bilancio del settore “presso il settore “Formazione continua e professioni”, come parimenti specificato nell’allegato A di cui al punto 1, rinviando ad un secondo momento l’eventuale adeguamento della denominazione e/o declaratoria della stessa laddove necessario;
3. di far decorrere gli effetti del presente provvedimenti a far data dal 15 luglio 2026;

LA DIRETTRICE

Allegati n. 1

<i>A</i>	<i>Descrizione settori</i>
	<i>16a035a910ee64cb8cd0c939b7782d1f87441c41ea30c31ae351d28b483ae1db</i>

Allegato al Decreto

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
15-07-2026

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (05871) ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)

Nuova denominazione: **ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)**

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50125) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Attuale declaratoria: Istruzione e formazione professionale (IEFP). Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Istituti tecnici superiori (ITS). Poli tecnico professionali (PTP). Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Stages transnazionali. Reti e progetti europei nelle materie di competenza. Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Arezzo, Livorno e Grosseto.

Nuova declaratoria: **Istruzione e formazione professionale (IEFP). Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Poli tecnico professionali (PTP). Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Stages transnazionali. Reti e progetti europei nelle materie di competenza. Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Arezzo, Livorno e Grosseto.**

Missione: (15) POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: (02) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: (0015324) MONTOMOLI MARIA CHIARA

Data fine incarico: 30-09-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

Denominazione: (05937) FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50125) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Attuale declaratoria: Formazione continua. Formazione a supporto della creazione di impresa e del lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti europei nelle materie di competenza. Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa Carrara.

Nuova declaratoria: **Formazione continua. Formazione a supporto della creazione di impresa e del lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti europei nelle materie di competenza. Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa Carrara. Istituti tecnologici superiori (ITS).**

Missione: (15) POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: (02) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: (0016494) PAGNI ROBERTO

Allegato al Decreto

Data fine incarico: 30-09-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

-.-.-.-.-

Denominazione: (06514) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITS. BILANCIO

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (1° LIVELLO)

Attuale padre: (05871) ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)

Nuovo padre: **(05937) FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI**

Declaratoria: Programmazione e coordinamento della gestione degli interventi attinenti gli ITS (fondi comunitari, nazionali e regionali) anche in apprendistato. Raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per le attività PCTO negli uffici della Giunta. Referente Bilancio del settore

Missione: (15) POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: (04) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0015828) CECCHI STEFANIA

Data fine incarico: 31-07-2026

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ



Regione Toscana

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Oggetto: SR 64 del Cipressino Intervento 1 – Stralcio 5 – Intervento di adeguamento in sede dall'intersezione con la SC ex 223 alla progr. Km 4+440 – Comune di Civitella Paganico – Provincia di Grosseto
Art. 14 comma 2 Legge 241/90 e successive modificazioni - Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ex D.Lgs 36/2023
Art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni – Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
Art. 24 comma 1 ter Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88 - Variante agli atti di governo del territorio nel Comune interessato e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Alla c.a. di **Regione Toscana**

Direzione Urbanistica e Sostenibilità
Settore Tutela riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio

Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile
Settore Genio Civile Toscana sud

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it**Comune di Civitella Paganico**pec:
comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it**Provincia di Grosseto**pec:
provincia.grosseto@postacert.toscana.it**Acquedotto del Fiora S.p.A.**pec: protocollo@pec.fiora.it**Telecom Italia S.p.A.**pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it**FiberCop S.p.A.**pec: fibercopsa@pec.fibercop.it**Fastweb**pec: fastweb@pec.fastweb.it**Infratel**pec: posta@pec.infratelitalia.it

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
SETTORE VIABILITÀ REGIONALE TOSCANA SUD EST. PROGRAMMAZIONE RISANAMENTO ACUSTICO
Via A. Testa 2, Arezzo – Tel. 055/4382647 – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGR/PTD Prot. 0534158 Data 01/07/2026 ore 11:44 Classifica O.050.II documento è stato firmato da SANDRA GRANI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Open Fiber S.p.A.

pec: openfiber@pec.openfiber.it

e-distribuzione S.p.A.

pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Terna S.p.A.

pec: ternareteitaliaspa@pec.terna.it

e p.c.

Regione Toscana

*Assessore Infrastrutture, mobilità e
governo del territorio*

*Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale*

Direttore Ing. E. Becattini

Premesso che:

- con Decisioni della Giunta Regionale n. 14 del 21 ottobre 2024 e n. 17 del 23/06/2025, è stato dato mandato al "Settore Viabilità Regionale Ambito Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico" della Direzione Mobilità di procedere alla progettazione dell'intervento in oggetto, fino all'intersezione con la SP 07 Cinigianese;

- che in data 09/12/2025 era stata indetta, con nota prot. 0953358, la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;

- che con Decreto n. 4843 del 11/03/2026, prendendo atto che non erano pervenuti pareri ostativi o dissensi all'approvazione del progetto, era stata chiusa la Conferenza di Servizi prendendo atto dei pareri pervenuti;

- che in data 12/05/2026 si è svolta una riunione di aggiornamento delle progettazioni in corso, alla presenza del Presidente della Provincia di Grosseto, dei Sindaci dei Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora, nel corso della quale i medesimi hanno convenuto di modificare la programmazione degli interventi e, per quanto qui di interesse, di ritenere non più prioritario l'intervento relativo all'intersezione con la SP 07 Cinigianese (stralcio 6-7A) e quindi di stralciarlo dalla programmazione;

- che la modifica della programmazione di cui sopra ha richiesto la revisione del progetto relativo alla stralcio 5, nel tratto immediatamente precedente a quello relativo all'intersezione con la SP07 Cinigianese;

- che il progetto revisionato, a seguito della modifica della programmazione degli interventi, non ha subito variazioni rispetto al vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e R.D. 32/1923, rimanendo le aree interessate, ai sensi del citato decreto legislativo, le medesime di quelle del progetto già oggetto di parere;

tutto ciò premesso,

con la presente si indice la **Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona**, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ex art. 41 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 del seguente intervento:

SR 64 del Cipressino Intervento 1 – Stralcio 5 – Intervento di adeguamento in sede dall'intersezione con la SC ex 223 alla prog. km 4+400 circa – Comune di Civitella Paganico

A tal fine, con la presente, si chiede ai Soggetti in indirizzo di voler formulare entro il 15/08/2026, le proprie

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
SETTORE VIABILITÀ REGIONALE TOSCANA SUD EST. PROGRAMMAZIONE RISANAMENTO ACUSTICO
Via A. Testa 2, Arezzo – Tel. 055/4382647 – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0534158 Data 01/07/2026 ore 11:44 Classifica 0.050.0 Il documento è stato firmato da SANDRA GRANI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

osservazioni ed i propri pareri, formulati come previsto dall'art. 14 bis comma 3 della L.241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 38 c. 3 del D.Lgs 36/2023.

Si comunica, inoltre, che:

- le richieste di integrazioni documentali ex art. 14 bis comma 2 lett.b della L. 241/90 dovranno pervenire entro il 16/07/2026;
- qualora si rendesse necessario l'esame, in modalità sincrona, del progetto di fattibilità tecnico economica, si indice sin d'ora ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lett. d), della L.241/90 una Conferenza di Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L.241/90, per il giorno 19/08/2026.

Si comunica che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in sede della Conferenza di Servizi in oggetto, costituirà, ai sensi dell'art. 24 comma 1ter della L.R. 88/1998, variante agli atti di governo del territorio del Comune interessato e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La documentazione messa a disposizione è da ritenersi destinata unicamente ai fini istruttori dei Soggetti in indirizzo ed è soggetta alle vigenti norme in materia di accesso agli atti.

Si comunica altresì che il responsabile unico di progetto dell'intervento in oggetto è l'Ing. Sandra Grani del Settore Viabilità Regionale Toscana Sud Est. Programmazione risanamento acustico.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, della L.R. n. 88/1998 e s.m.i., si dispone la pubblicazione della presente indizione della conferenza dei servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e del progetto in questione sui siti istituzionali dell'Amministrazione procedente e degli Enti Locali interessati. Si invita, inoltre, il Comune in indirizzo a provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica scaricabili al seguente link:

<https://docboxrt.regione.toscana.it/filr/public-link/file-download/8a1d90d19f0d37f0019f1c7f183b0b98/67230/4158074387527999606/ELABORATI.zip>

Per informazioni è possibile contattare:

Ing. Sandra Grani (tel. 055 4382647 sandra.grani@regione.toscana.it)

Ing. Renato Bacci (tel. 055 4386607 renato.bacci@regione.toscana.it)

Ing. Laura Cenni (tel. 055 4382836 laura.cenni@regione.toscana.it)

Distinti saluti,

Il Dirigente

Ing. Sandra Grani

AOOGRT/PT Prot. 0534158 Data 01/07/2026 ore 11:44 Classifica O.050.II documento è stato firmato da SANDRA GRANI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SEZIONE II

COMUNE DI ARCIDOSO

PROVINCIA DI GROSSETO

OGGETTO: Art. 34 L.R.T. 65/2014 e s.m.i. – Variante al Regolamento Urbanistico

Il Responsabile dell'Area transizione ecologica, digitale e comunicazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014

RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 55 del 26/06/2026 è stata **APPROVATA** in via definitiva la variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale. Il provvedimento completo di tutti gli allegati è depositato presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune nonché consultabile al seguente link:

<https://www.comune.arcidosso.gr.it/it/news/area-informativa-con-annessa-area-di-sosta-e-picnic-in-localita-piane-del-maturo-frazione-bagnoli-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-d-lgs-36-2023>

CONTESTUALMENTE COMUNICA

che con la presente pubblicazione la variante diventa efficace.

Arcidosso 30/06/2026

Il Responsabile Area

Dott. Aldo Ferretti

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

**ADOZIONE DI VARIANTE N. 3 AL PIANO OPERATIVO
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N
24 DEL 28/05/2024 PER VARIANTE DI MANUTENZIONE AL
PIANO OPERATIVO STESSO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA
L.R. 65/2014**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della L. 10/2010

AVVISA CHE

- con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30/06/2026 è stata adottata la variante n. 3 al Piano Operativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2024 per variante di manutenzione al Piano Operativo stesso ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014
- La deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti il Piano Operativo resteranno depositati nella sede comunale presso l'Ufficio Urbanistica e saranno resi accessibili sul sito istituzionale del comune per il periodo di trenta (30) giorni a partire dalla data odierna di pubblicazione sul BURT;
- la documentazione è reperibile sul sito dell'Ente all'indirizzo:
<https://www.comune.bagnidilucca.lu.it/it>
- chiunque potrà prendere libera visione del progetto e presentare le osservazioni che ritenga opportuno, entro e non oltre il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione suddetta;
- Le osservazioni, in carta libera, dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it, o tramite raccomandata a.r. all'indirizzo via Umberto I, 103, 55022 Bagni di Lucca (LU) o tramite consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente al medesimo indirizzo;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, ing. Alessandro Meschi.

Il Responsabile Area Tecnica

(ing. Alessandro Meschi)

COMUNE DI CAPOLONA

(Provincia di Arezzo)

Decreto di immissione in possesso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

LOTTIZZAZIONI "IL PINO"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

- che con Decreto n. 96/257 del 30/06/2026 è stata disposta l'immissione in possesso degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete stradale interna al comparto) dell'intervento denominato: "Lottizzazione Il Pino";
- che le operazioni di immissione in possesso e di redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza avranno luogo a decorrere dal **giorno 30/07/2026**, con inizio alle ore 10,00 secondo il calendario comunicato agli interessati;
- che alle operazioni potranno partecipare i proprietari e gli eventuali titolari di diritti reali o personali sugli immobili interessati;
- che, in caso di assenza o rifiuto degli aventi diritto, il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza saranno redatti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte II ai fini della massima conoscibilità del procedimento.

Capolona, 30 giugno 2026

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Cristina Frosini

COMUNE di CORTONA (AREZZO)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 25 del 25/06/2026

AVVISO D'ADOZIONE ai sensi dell'Art. 111 della L.R. 65/14 - PIANO DI RECUPERO per demolizione e ricostruzione volumetrie incongrue in Località Montanare n. 78 nel Comune di Cortona (AR) - proprietà di Chiappini Donatella.

SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 25 del 25/06/2026 è stato adottato ai sensi dell'art.111 della Legge Regionale 65/2014 il Piano di Recupero per:

Demolizione e ricostruzione volumetrie incongrue in Località Montanare n. 78 nel Comune di Cortona (AR) - proprietà di Chiappini Donatella.

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa alla Provincia di Arezzo e depositata per 30 gg nella segreteria del Comune di Cortona, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del Comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Aleandro Carta



COMUNE DI GROSSETO
SETTORE SERVIZI
PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE
Servizio Pianificazione Urbanistica

Variante al Regolamento Urbanistico art. 238 LRT 65/14, per la rigenerazione del PEEP di via De'Barberi in attuazione della proposta PINQUA per la Città di Grosseto – approvazione scheda normativa “RCp_05A_via de Barberi” per il completamento dei lotti 7, 8 e 9 mediante approvazione di progetto di opera pubblica, ai sensi dell'art. 34 della LRT 65/2014.

IL FUNZIONARIO

Considerato che la Variante in oggetto è stata adottata con DCC n. 25 del 20/03/2026;

Rilevato altresì che la Variante è stata trasmessa alla Regione, alla Provincia e che la deliberazione, completa di allegati, è stata depositata per 30 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso;

Considerato che la Variante è stata inoltre resa accessibile sul sito istituzionale dell'Ente e che si è provveduto anche all'affissione di avvisi negli appositi spazi pubblicitari nel capoluogo e nelle frazioni;

DATO ATTO CHE

- l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti di adozione suddetti è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale Regionale Toscana) n. 14 del 08/04/2026;
- nei termini previsti dall'art. 34 della L.R. n. 65/2014 non sono pervenute osservazioni al protocollo del Comune, produttive di effetti sull'atto adottato;
- ai sensi dell'art. 34 comma 1 “(...) Qualora non siano pervenute osservazioni, la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto (...);
- l'atto deliberativo sopra citato contiene espressamente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che la Variante in oggetto, adottata con DCC n. 25 del 20/03/2026, acquisterà efficacia, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Grosseto, 08/07/2026

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Elisabetta Frati

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**

PROVINCIA DI PISA

Settore III – Urbanistica S.U.A.P. Ambiente e Protezione Civile

Servizio S.U.A.P.

**AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 21/1992 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 67/1993**

La Responsabile del Settore Urbanistica SUAP Ambiente e Protezione Civile

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, nella seduta del 26/02/2026, ha approvato il "Regolamento Comunale del servizio di noleggio con conducente (NCC) ai sensi della Legge 21/1992 e della Legge Regionale n. 67/1993".

Il testo integrale del regolamento è depositato, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per la consultazione, presso la Segreteria Comunale ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.montopoli.pi.it nella sezione "Regolamenti".

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ai fini dell'efficacia del regolamento stesso, che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

Montopoli in val d'Arno (PI). Lì 29/06/2026

La Responsabile del Servizio
Urbanistica SUAP Ambiente e Protezione Civile
arch. Claudia Toti

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*I dati personali richiesti in questo modulo sono trattati dal Comune di Montopoli in val d'Arno esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale vengono raccolti.
Per informazioni dettagliate sui trattamenti, sui soggetti coinvolti e sui diritti riconosciuti, si invita a consultare l'informativa completa disponibile nella sezione Privacy Policy del sito istituzionale del Comune..*



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)
Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34-232 e 238 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 PER IL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURE PER FAVORIRE LO SVILIPPO DEL TURISMO ITINERANTE IN CASENTINO - CUP D55J22000020007 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN LOCALITA' SAN PIERO IN FRASSINO NEL COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- la deliberazione n.40 del 16/04/26 della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo L.R. 68/2011 "Realizzazione di infrastrutture per favorire lo sviluppo del turismo itinerante in Casentino" - CUP D55J22000020007. Approvazione progetto esecutivo Comune di Ortignano Raggiolo;
- l'art. 34 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii. che disciplinano i casi in cui l'approvazione di progetti di opere pubbliche costituiscono adozione di variante allo strumento urbanistico;
- vista la Pubblicazione sul Burt dell'adozione, e che nel tempo di 30 giorni non sono giunte osservazioni in merito;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 23/06/2026 è stata approvata la variante n.20 al Regolamento Urbanistico, necessaria alla realizzazione del Progetto DI REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURE PER FAVORIRE LO SVILIPPO DEL TURISMO ITINERANTE IN CASENTINO - CUP D55J22000020007 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN LOCALITA' SAN PIERO IN FRASSINO NEL COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO, costituente variante al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.;
- che la deliberazione consiliare sopra citata correlata dei relativi documenti, è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ortignano Raggiolo e pubblicata nel sito del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Beba Fornaciari



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)
Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

AVVISO:

Variante n.21 al Regolamento Urbanistico Comunale costituita ai sensi dell'art. 34, c. 1, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., mediante approvazione del documento d'indirizzo alla progettazione del L.R. 23/2025 art. 56 "Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia in località San Piero in Frassino " - CUP F85E25000090006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- Il Decreto Dirigenziale n.12752 del 10/06/2025 con cui è stato assegnato a codesto ente un contributo straordinario assegnato con L.R. n. 23/2025 art. 56 dalla Regione Toscana di 450.000,00 euro per la costruzione della nuova scuola per l'Infanzia;
- l'art. 34 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii. che disciplinano i casi in cui l'approvazione di progetti di opere pubbliche costituiscono adozione di variante allo strumento urbanistico;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 23-06-2026 è stato approvato il Documento d'indirizzo alla progettazione per la realizzazione L.R. 68/2011 "Realizzazione della nuova scuola per l'Infanzia in località San Piero in Frassino " - CUP F85E25000090006., costituente variante al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.;
- che la deliberazione consiliare sopra citata correlata dei relativi documenti, è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ortignano Raggiolo e pubblicata nel sito del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Beba Fornaciari

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VARIANTE SEMPLIFICATA DI MANUTENZIONE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE - ADOZIONE
AI SENSI DEGLI ART.LI 19, 28BIS, 30 E 32 DELLA L.R.65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n° 13 del 5 giugno 2026 è stata adottata la Variante semplificata di manutenzione al Piano Operativo Comunale;
- che con la medesima deliberazione sono stati adottati il rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 della L.R.10/2010;
- che la suddetta delibera è depositata presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a far data dall'8 luglio 2026, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it. ;
- in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 7 agosto 2026, potranno essere presentate osservazioni sia per gli aspetti urbanistici che per quelli inerenti il procedimento di VAS.

Le sopradette osservazioni dovranno pervenire tramite PEC o presentate al protocollo dell'Ente, entro la data sopra citata.

Dovrà a tal fine essere preferibilmente utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it

Le previsioni della Variante al PO in oggetto comportano l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei termini di cui al D.P.R. 327/2001, e pertanto ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello stesso, si procederà alla pubblicazione di specifico avviso che contenga gli elementi diretti ad individuare i soggetti interessati dalle previsioni che comportano vincolo preordinato all'esproprio. Il suddetto avviso sarà pubblicato all'albo pretorio digitale del Comune di Pietrasanta, sul sito informatico della Regione Toscana e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e locale.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Eugenia Bonatti

**COMUNE DI PONSACCO
(PROVINCIA DI PISA)**

**AVVISO DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA COMUNALE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R.49/2011**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la L.R. 10 Novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.

Vista la L. R. 06 Ottobre 2011, n. 49 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

1. Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.06.2026 è stata approvato l'aggiornamento del "Programma Comunale degli Impianti di Telefonia Mobile", ai sensi della LR 49/2011 e ss.mm.ii;
2. Che nel termine di legge previsto a seguito della fase di adozione del predetto aggiornamento non sono pervenute osservazioni o contributi da parte dei soggetti interessati;
3. Che tutta la documentazione, inerente l'approvazione dell'aggiornamento del "Programma Comunale degli Impianti di Telefonia Mobile", è consultabile presso l'Ufficio Urbanistica del Settore 3, previo appuntamento, ovvero pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
4. Che l'aggiornamento del piano acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Arch. Andrea Tognoni

COMUNE DI PONSACCO
(PROVINCIA DI PISA)

AVVISO DI ADOZIONE DELLA “VARIANTE NORMATIVA PER MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLE N.T.A. DEL P.O.C. – VARIANTE SEMPLIFICATA (ART.30 L.R.T.65/2014)”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la L.R. 10 Novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.

Vista la L. R. 12 Febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

1. Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.2026 è stata adottata la Variante urbanistica semplificata al Piano Operativo del Comune di Ponsacco, ai sensi dell’art.30 della L.R.T. n.65/2014 denominata: “VARIANTE NORMATIVA PER MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. DEL P.O.C. – VARIANTE SEMPLIFICATA (art.30 L.R.T.65/2014)”
2. Che l’atto di adozione completo di tutti gli allegati è stato trasmesso alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa, ai sensi dell’art.32 della L.R.T. 65/2014;
3. Che tutta la documentazione, inerente l’adozione della variante urbanistica semplificata al P.O.C., è depositata e consultabile presso l’Ufficio Urbanistica del Settore 3, nonché pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T;
4. Che dalla presente data di pubblicazione sul B.U.R.T. tutti gli interessati potranno presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni consecutivi, da inviare all’amministrazione competente, all’ufficio protocollo del Comune di Ponsacco, preferibilmente a mezzo PEC, indicando nell’oggetto: “Osservazione alla variante urbanistica normativa”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Arch. Andrea Tognoni

COMUNE DI PONTEDERA**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****Deliberazione Numero 32 del 15/06/2026****PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA). ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 89/1998.**

Avviso di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*";

AVVISA

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2026 è stata adottato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 89/1998 e s.m.i., il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) al fine di armonizzare la classificazione acustica a nuove linee di indirizzo relative allo sviluppo del territorio nonché per recepire le previsioni urbanistiche contenute nel Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15 giugno 2026;
- che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la sede comunale e resi accessibili anche sul sito istituzionale del Comune, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
- che entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'odierna data di pubblicazione sul BURT, la Giunta Regionale e chiunque potrà presentare osservazioni e/o contributi tecnici ritenuti opportuni tramite posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it;
- che decorsi 65 (sessantacinque) giorni dall'odierna data di pubblicazione sul BURT, il Comune provvederà all'approvazione del PCCA, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
- che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (<https://www.comune.pontedera.pi.it/>) attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni Ambientali" e "Pianificazione e Governo del Territorio".

Il Responsabile del Procedimento

Marco SALVINI

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 giugno 2026

Adozione della Variante semplificata al Piano Operativo denominata *“Ampliamento area a verde per impianti sportivi – AVs – Località Troghi”* ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 contestuale all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato *“Riqualificazione del campo di calcio “G. Impastato” ubicato in Via U. Terracini – Località Troghi mediante la realizzazione di una nuova copertura della tribuna spettatori e nuovo impianto di illuminazione”*, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 34 della LR 65/2014 *“Norme per il governo del territorio”*;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale PIT-PPR della Regione Toscana;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 31 c. 1 della LR 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21 c. 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di piano Paesaggistico (PIT/PPR) firmato tra MiBACT e Regione Toscana il 17 maggio 2018;

Visto il DLgs 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Visto l'art. 41 del DLgs 36/2023 *“Codice degli appalti”* e gli artt. 6-21 del collegato Allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”* del medesimo codice e l'art. 19 del DPR 327/2001 *“Testo unico – Espropriazione per pubblica utilità”* in riferimento all'approvazione del progetto;

Visti gli artt. 9, 10 e 12 del DPR 327/2001 *“Espropriazione per pubblica utilità”* e gli artt. 7 e 9 della LR 30/2005 *“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”* in riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Vista la LR 10/2010 *“Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza”*;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 32 del 30 giugno 2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale di Rignano sull'Arno ha adottato, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014, la variante al Piano Operativo vigente denominata *“Ampliamento area a verde per impianti sportivi – AVs – Località Troghi”* approvando contestualmente il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato *“Riqualificazione del campo di calcio “G. Impastato” ubicato in Via U. Terracini – Località Troghi mediante la realizzazione di una nuova copertura della tribuna spettatori e nuovo impianto di illuminazione”*, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 *“Codice degli appalti”* e degli artt. 6-21 del collegato Allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”* del medesimo codice, dell'art. 19 del DPR 327/2001 e dell'art. 34 della L.R. 65/2014, dichiarando la pubblica utilità dell'opera e apponendo il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9, 10 e 12 del DPR 327/2001 *“Testo unico – Espropriazione per pubblica utilità”* e degli artt. 7 e 9 della LR 30/2005 *“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;

AVVISA

- che la suddetta deliberazione n. 32/2026 comprensiva dei relativi allegati amministrativi e tecnici propri della Variante urbanistica e del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica sono stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014;

- che gli interessati possono presentare osservazioni nei 30 giorni successivi alla presente pubblicazione;

- che sulle osservazioni si pronuncia l'Amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario;

- che qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto nonché dell'avviso della conclusione con esito positivo della verifica paesaggistica con verbale della seduta della Conferenza Paesaggistica che autorizza alla pubblicazione sul BURT;

- che la delibera in oggetto, comprensiva dei propri documenti allegati, resta depositata presso la segreteria comunale ed è liberamente consultabile presso la sede del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, Piazza della Repubblica 1, negli orari d'ufficio ovvero per via telematica sul sito web del Comune di Rignano sull'Arno al seguente link: <https://rignanოსullarno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/2676234>

Il Responsabile del Settore
Ing. Mauro Tempesta



COMUNE DI SARTEANO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ANTICIPATRICE DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 238 DELLA L.R. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Si rende noto che, nella seduta del Consiglio Comunale del 25/06/2026 con Deliberazione n° 34 è stata adottata la Variante in oggetto;

La consultazione degli atti relativi alla suddetta variante è consentita tramite il collegamento con il presente LINK :

<https://consorzioerreablate1->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/m_crocchi_comune_sarteano_si_it/lgAtgkFdmOITowMF3uzox1PAZ5ZRbqx1aOUK4kopiOx-Tk?e=cboBg3

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della citata legge regionale tutti gli interessati potranno presentare osservazioni nei 60 (SESSANTA) giorni successivi alla presente pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Marco Crocchi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**